



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

## **GUIDA ALL'ARTICOLO 6**

---

# **DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO**

**(ambito penale)**



COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

© Consiglio d'Europa / Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 2014

*La guida è stata elaborata dalla Divisione della Ricerca della Corte e non vincola la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. È stata pubblicata, per la prima volta, nel 2014, nelle due lingue ufficiali della Corte, inglese e francese, ed è disponibile per il download all'indirizzo [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int) (Case-law / Case-law analysis / Case-law guide). La presente traduzione viene pubblicata previo accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e ne sono responsabili unicamente i traduttori autorizzati a tal fine.*

## INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	4
<b>I. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: LA DEFINIZIONE DI "ACCUSA PENALE"</b>	5
<b>A. Principi generali</b>	5
<b>B. Applicazione dei principi generali</b>	6
1. <i>Procedimenti disciplinari</i>	6
2. <i>Procedimenti amministrativi, fiscali, doganali, finanziari ed antitrust</i>	8
3. <i>Questioni di natura politica</i>	8
4. <i>Espulsione ed estradizione</i>	9
5. <i>Differenti fasi dei procedimenti penali, procedimenti connessi e conseguenti rimedi</i>	9
<b>II. GARANZIE GENERALI</b>	11
<b>A. Il diritto di accesso ad un tribunale</b>	11
<b>B. Requisiti istituzionali</b>	13
1. <i>La nozione di "tribunale"</i>	13
2. <i>Tribunale costituito per legge</i>	14
3. <i>Indipendenza ed imparzialità</i>	16
(A) <i>Tribunale indipendente</i>	16
1. <i>Principi generali</i>	16
2. <i>Criteri per la valutazione di indipendenza</i>	16
(B) <i>Tribunale imparziale</i>	18
1. <i>Criteri per la valutazione di imparzialità</i>	18
2. <i>Situazioni in cui può rilevare il difetto di imparzialità del giudice</i>	20
<b>C. Requisiti procedurali</b>	23
(1) <i>Equità</i>	23
(A) <i>Parità delle armi e principio del contraddittorio</i>	23
1. <i>Parità delle armi</i>	23
2. <i>Il contraddittorio</i>	24
(B) <i>Obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie</i>	26
1. <i>Obbligo di motivazione nelle decisioni assunte dalla giuria</i>	26
(C) <i>Il diritto di rimanere in silenzio e di non rendere dichiarazioni autoincriminanti</i>	27
1. <i>Dichiarazioni e ambito di applicazione</i>	27
2. <i>Portata del diritto</i>	28
3. <i>Relatività del diritto</i>	29
(D) <i>Utilizzo di prove ottenute illegittimamente o in violazione di diritti garantiti dalla Convenzione</i>	30
(E) <i>Entrapment</i>	31
1. <i>Considerazioni generali</i>	31
2. <i>Verifica sostanziale di istigazione</i>	32
3. <i>Valutazione giurisdizionale delle deduzioni difensive contro l'entrapment</i>	34
(F) <i>Rinuncia alle garanzie dell'equo processo</i>	35
(2) <i>Udienza pubblica</i>	35
(A) <i>Il principio di pubblicità</i>	36
(B) <i>Il principio di oralità dell'udienza e di partecipazione al processo</i>	36
(C) <i>Processi d'appello</i>	37
(D) <i>Eccezioni alla regola della pubblicità</i>	38
(E) <i>Lettura pubblica delle sentenze</i>	39
(3) <i>Ragionevole Durata</i>	39
(A) <i>Determinazione della durata dei processi</i>	39
1. <i>Termine iniziale del periodo rilevante ai fini della ragionevole durata</i>	40
2. <i>Termine finale del periodo rilevante</i>	40
(B) <i>Valutazione della ragionevole durata</i>	41
1. <i>Principi</i>	41
2. <i>Criteri</i>	41

(C) Esempi	42
1. <i>Durata ragionevole superata</i>	42
2. <i>Durata ragionevole non superata</i>	43
<b>III. GARANZIE SPECIFICHE</b>	43
<b>A. La presunzione d’innocenza</b>	43
(1) Onere della prova	43
(2) <i>Presunzioni di fatto e di diritto</i>	44
(3) <i>Ambito di applicazione dell’art. 6 § 2</i>	45
(A) Procedimenti penali	45
(B) Procedimenti susseguenti	45
(4) <i>Affermazioni pregiudizievoli</i>	46
(5) <i>Affermazioni rese da autorità giudiziarie</i>	47
(6) <i>Affermazioni rese da pubblici ufficiali</i>	47
(7) <i>Campagne di stampa ostili</i>	48
(8) <i>Sanzioni connesse al rifiuto di fornire informazioni</i>	48
<b>B. Articolo 6 § 3: i diritti della difesa</b>	49
1. <i>Articolo 6 § 3 lett. a)</i>	49
(A) In generale	49
(B) Informazioni sull’accusa	49
(C) Riqualficazione giuridica del fatto	49
(D) “Dettagliatamente”	51
(E) “Nel più breve tempo possibile”	51
(F) Lingua	51
2. <i>Articolo 6 § 3 lett. b)</i>	52
(A) Considerazioni generali	52
(B) Tempo adeguato	52
(C) Facilitazioni necessarie	54
(1) <i>Accesso alle prove</i>	54
(2) <i>Colloqui con il difensore</i>	55
3. <i>Articolo 6 § 3 lett. c)</i>	55
(A) Ambito di applicazione	55
(B) “Difendersi personalmente”	56
(C) Assistenza legale	57
(D) Gratuito patrocinio	58
(E) Assistenza legale pratica ed effettiva	59
4. <i>Articolo 6 § 3 lett. d)</i>	60
(A) Nozione autonoma di “testimoni”	60
(B) Diritto di esaminare o far esaminare i testimoni	60
(1) <i>Principi generali</i>	60
(2) <i>Il dovere di compiere un ragionevole sforzo per assicurare la presenza dei testimoni in udienza</i>	61
(3) <i>Il dovere di motivare il rifiuto di escutere un teste</i>	61
(4) <i>L’utilizzabilità di dichiarazioni non rese in dibattimento</i>	61
(5) <i>Testimonianze anonime</i>	62
(6) <i>Testimonianza in casi di reati sessuali</i>	63
(7) <i>Benefici offerti al teste in cambio della propria testimonianza</i>	64
(8) <i>Le voci correnti</i>	64
(9) <i>Il diritto di ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico</i>	64
5. <i>Articolo 6 § 3 lett. e)</i>	65
(A) “Non comprende o non parla la lingua usata in udienza”	65
(B) Elementi “protetti” del processo penale	66
(C) Assistenza gratuita	66
(D) Requisiti e condizioni per l’interpretazione	67
(E) Obblighi positivi	67
<b>IV. EFFICACIA EXTRA TERRITORIALE DELL’ARTICOLO 6</b>	67
(1) <i>Flagrante diniego di giustizia</i>	68
(2) <i>Lo standard del “rischio concreto” e l’onere della prova</i>	69
<b>ELENCO DELLE SENTENZE E DECISIONI CITATE</b>	70

#### Nota dei traduttori

*La presente guida è stata tradotta giusta autorizzazione #5031284 del 9 marzo 2015, rilasciata dalla “Public Relations and Branding Division” del Consiglio d’Europa e dalla “Case-Law Information e Publications Division” della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. I diritti d’autore relativi all’opera originale sono detenuti esclusivamente dagli organi citati. I diritti d’autore relativi alla traduzione dell’opera sono detenuti dagli autori della stessa e concessi, a titolo gratuito, agli organi citati.*

*Su precisa indicazione ricevuta contestualmente all’autorizzazione di cui sopra, la traduzione è stata sviluppata con il preciso obiettivo di redigerne una versione assolutamente fedele al testo originale.*

*Laddove possibile, i termini giuridici utilizzati sono stati tradotti con i termini e le nozioni proprie dell’ordinamento giuridico italiano.*

Avv. Matteo De Longis - Avv. Caterina Fatta

## INTRODUZIONE

### **Articolo 6 – Diritto a un equo processo**

1. *Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.*
2. *Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.*
3. *In particolare, ogni accusato ha diritto di:*
  - (a) *essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;*
  - (b) *disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;*
  - (c) *difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;*
  - (d) *esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;*
  - (e) *farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.*

1. Questa guida in materia di equo processo ha lo scopo di fornire ai giuristi una serie di informazioni sulle più importanti pronunce della Corte di Strasburgo, dalle sue origini sino ad oggi, illustrando tanto i principi fondamentali sviluppati nel corso della sua evoluzione giurisprudenziale, quanto i precedenti più rilevanti. La giurisprudenza è citata in maniera selettiva: si tratta di sentenze e decisioni<sup>1</sup> di principale rilievo, significative e comunque recenti.

2. Occorre da subito chiarire che le sentenze della Corte sono funzionali non soltanto alla decisione del caso concreto al vaglio della Corte stessa, ma anche in via generale per chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme sancite dalla Convenzione, così contribuendo all'osservanza da parte degli Stati degli impegni assunti come Alte Parti Contraenti (*Ireland v. the United Kingdom*, § 154). Il fine del Sistema convenzionale è pertanto quello di affrontare temi di politica pubblica nell'interesse generale, sì da innalzare gli standard generali di protezione dei diritti umani e diffondere la giurisprudenza in siffatta materia tra gli Stati membri (*Konstantin Markin v. Russia* [GC], § 89).

<sup>1</sup> Tutte le sentenze e le decisioni citate sono linkate ai relativi testi originali, in Inglese e Francese (le due lingue ufficiali della Corte). I lettori possono consultare HUDOC, il database ufficiale della giurisprudenza della Corte, nel quale è possibile reperire tutti i provvedimenti della Corte in inglese, in francese ed in altre 20 lingue non ufficiali.

## I. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA: LA DEFINIZIONE DI "ACCUSA PENALE"

### **Articolo 6 § 1 – Diritto ad un equo processo**

*"1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale ... il quale sia chiamato a pronunciarsi .... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.*

### **A. Principi generali**

3. Il concetto di "accusa penale" ha un significato "autonomo", indipendente dalle distinzioni e classificazioni giuridiche elaborate in seno agli ordinamenti nazionali dei singoli Stati membri (*Adolf v. Austria*, § 30).

4. Il termine "accusa" deve essere interpretato alla luce della Convenzione. Pertanto, dovrebbe essere inteso come "la notifica ufficiale dell'accusa di aver commesso un reato, da parte dell'autorità competente, nei confronti di un soggetto"; tale definizione consente anche di verificare se "la condizione dell'indagato abbia subito delle conseguenze sostanziali" (v., ad esempio, *Deweert v. Belgium*, §§ 42 e 46, e *Eckle v. Germany*, § 73). La Corte ha ritenuto che anche un soggetto, in stato di fermo di polizia, cui era stato richiesto di prestare giuramento prima di essere interrogato in qualità di testimone, potesse ritenersi già destinatario di una "accusa penale" e godesse quindi del diritto di rimanere in silenzio (*Brusco v. France*, §§ 46-50).

5. Anche il termine "penale" va interpretato come nozione autonoma; la Convenzione non osta alle tendenze alla depenalizzazione riscontrabili all'interno degli Stati membri; tuttavia gli illeciti che assumono la qualifica di "illeciti amministrativi" a seguito della depenalizzazione possono comunque rientrare nella nozione di illecito "penale". Lasciare agli Stati la discrezionalità di individuare quali illeciti ricadano nell'ambito della materia "penale", difatti, potrebbe condurre a risultati incompatibili con gli obiettivi e gli scopi della Convenzione stessa (v. *Öztürk v. Germany*, § 49).

6. Il punto di partenza per la verifica dell'applicabilità dell'art. 6 della Convenzione, in relazione all'aspetto penale della norma, va individuato nei criteri elaborati nella sentenza *Engel and Others v. the Netherlands*, §§ 82-83:

- 1) classificazione giuridica dell'ordinamento interno;
- 2) natura dell'illecito;
- 3) severità della sanzione in cui l'interessato rischia di incorrere.

7. Il primo criterio ha un peso relativo e rappresenta esclusivamente il punto di partenza. Se l'ordinamento interno classifica l'illecito come penale, non è necessario compiere ulteriori approfondimenti. Diversamente, la Corte dovrà andare oltre la classificazione nazionale e valutare in concreto gli aspetti sostanziali della procedura.

8. Nell'applicare il secondo criterio, che è ritenuto il più importante (*Jussila Finland* [GC], § 38), si possono prendere in considerazione i seguenti fattori:

- se la norma interna rilevante è diretta soltanto ad uno specifico gruppo o categoria oppure se ha carattere vincolante *erga omnes* (*Bendenoun v. France*, § 47);
- se il procedimento è stato istruito da una pubblica autorità, cui sono attribuiti per legge poteri autoritativi (*Benham v. the United Kingdom*, § 56);
- se la norma giuridica di riferimento ha funzione repressiva o deterrente (*Öztürk v. Germany*, § 53; *Bendenoun v. France*, § 47);
- se l'irrogazione della sanzione dipende dall'accertamento della responsabilità ((*Benham v. the United Kingdom*, § 56));
- classificazione dei procedimenti analoghi negli altri Stati membri del Consiglio d'Europa (*Öztürk v. Germany*, § 53).

9. Il terzo criterio va apprezzato in relazione al massimo edittale della sanzione prevista dalle norme interne rilevanti e applicabili al caso concreto (*Campbell and Fell v. the United Kingdom*, § 72; *Demicoli v. Malta*, § 34).

10. Il secondo e il terzo criterio tracciati in *Engel and Others v. the Netherlands* sono alternativi e non necessariamente cumulativi; affinché l'art. 6 possa ritenersi applicabile, è sufficiente che la norma interna rilevante possa essere considerata sostanzialmente “penale” in base al secondo dei criteri suddetti letto alla luce della Convenzione, ovvero, che in conseguenza dell'accertamento dell'illecito sia applicata una sanzione che – per la sua natura o per il grado di severità – appartenga in generale alla sfera “penale” ((*Öztürk v. Germany*, § 54; *Lutz v. Germany*, § 55). Il fatto che un illecito non sia punito con la pena detentiva non è di per sé decisivo, giacché il grado di severità della sanzione non può privare l'illecito del suo carattere intrinsecamente penale (*Öztürk v. Germany*, § 53; *Nicoleta Gheorghe v. Romania*, § 26). Laddove l'applicazione di ogni singolo criterio non permetta di approdare ad una chiara conclusione circa l'esistenza di un'accusa penale, potrà adottarsi, in ogni caso, un approccio cumulativo (*Bendenoun v. France*, § 47).

11. Le diverse espressioni “accusa penale” e “accusato di un reato” utilizzate nei tre paragrafi dell'articolo 6 si riferiscono ad identiche situazioni. Pertanto, il vaglio di applicabilità dell'articolo 6, nel suo aspetto penale, seguirà i medesimi criteri per ognuno dei menzionati paragrafi.

## ***B. Applicazione dei principi generali***

### *(1) Procedimenti disciplinari*

12. I reati previsti dal codice di condotta militare, che comportano la detenzione presso un'unità disciplinare per un periodo di diversi mesi, ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione nel suo aspetto penale (*Engel and Others v. the Netherlands*, § 85). Al contrario, un arresto della durata di due giorni è stato ritenuto troppo breve per appartenere alla sfera del “diritto penale” (*ibid.*).

13. Con riferimento ai procedimenti disciplinari in seno agli ordini professionali, la questione rimane tuttora aperta, giacché la Corte non ha ritenuto fosse necessario pronunciarsi



al riguardo, avendo già concluso che questi procedimenti siano riconducibili al campo del diritto civile (*Albert and Le Compte v. Belgium*, § 30). In un caso, relativo ad un procedimento disciplinare che comportava il pensionamento obbligatorio di un impiegato statale, la Corte ha affermato che tali procedure non potessero ritenersi di natura “penale” nei termini di cui all’articolo 6, nella misura in cui le autorità interne avevano fatto in modo che la decisione rimanesse in una sfera puramente amministrativa (*Moulet v. France* (dec.)). La Corte ha, altresì, escluso dall’ambito di applicazione dell’aspetto penale dell’articolo 6, un contenzioso relativo al congedo di un ufficiale dell’esercito conseguente ad una violazione della disciplina militare (*Sukiit v. Turkey* (dec.)).

14. Inoltre, tenendo in “debito conto” il contesto carcerario e gli speciali regimi detentivi disciplinari, l’articolo 6 può essere applicato anche in relazione ai procedimenti legati alle violazioni della disciplina carceraria, sulla base dei criteri relativi alla natura dell’illecito ed alla natura e severità della sanzione (rispettivamente, quaranta e sette giorni addizionali di detenzione per i ricorrenti in *Ezeh and Connors v. the United Kingdom* [GC], § 82; *a contrario*, v. *Štitić v. Croatia*, §§ 51-63). Eppure, i procedimenti che riguardano il sistema penitenziario in quanto tale, non ricadono, in linea di principio, nell’ambito di applicazione del capo penale dell’articolo 6 (*Boulois v. Luxembourg* [GC], § 85). Quindi, per esempio, il collocamento di un detenuto all’interno di un’unità di massima sicurezza non è riconducibile alla nozione di accusa penale; il procedimento dinanzi all’autorità giudiziaria per impugnare una misura di questo tipo e le restrizioni tendenzialmente abbinate, dovrebbero essere esaminate con riferimento all’aspetto civilistico dell’art. 6 § 1 (*Enea v. Italy* [GC], § 98).

15. Le misure adottate dall’autorità giudiziaria in relazione a condotte irrispettose assunte nel corso di un procedimento di fronte alla medesima autorità (ad esempio, oltraggio al Tribunale) sono considerate ricadere al di fuori dell’ambito di applicazione del capo penale dell’articolo 6, giacché assimilabili all’esercizio di poteri disciplinari (*Ravnsborg v. Sweden*, § 34; *Putz v. Austria*, §§ 33-37). Tuttavia, la natura e la severità della sanzione può rendere applicabile l’intero articolo 6 nel caso di condanna per oltraggio alla Corte se, nell’ordinamento interno, le misure adottate siano classificate come sanzioni di carattere penale (*Kyprianou Cyprus* [GC], §§ 61-64, concernente una condanna a 5 giorni di reclusione).

16. In relazione all’illecito di oltraggio al Parlamento, la Corte opera una distinzione tra i poteri dell’Assemblea legislativa di regolare i propri procedimenti per violazione delle prerogative dei parlamentari e quelli derivanti da una giurisdizione più vasta che permette di punire anche chi non ne sia membro per atti commessi al di fuori del Parlamento. I primi possono essere valutati come procedimenti disciplinari, mentre la Corte considera i secondi di natura penale, tenendo in considerazione l’applicabilità *erga omnes* delle relative norme, così come la gravità dell’eventuale sanzione che potrebbe essere stata comminata (reclusione fino a sessanta giorni unitamente alla multa nel caso *Demicoli v. Malta*, § 32).

(2) Procedimenti amministrativi, fiscali, doganali, finanziari e antitrust

17. I seguenti illeciti amministrativi possono ricadere nell'ambito di applicazione del capo penale dell'articolo 6:

- violazioni del codice della strada punibili con la multa o con restrizioni alla circolazione, come la sottrazione di punti o il ritiro della patente (*Lutz v. Germany*, § 182; *Schmautzer v. Austria*; *Malige v. France*);
- illeciti definiti minori, come il disturbo della quiete pubblica (*Lauko v. Slovakia*; *Nicoleta Gheorghe v. Romania*, §§ 25-26);
- violazione della legislazione in materia di previdenza sociale (mancata dichiarazione di impiego, nonostante la modesta entità della multa imposta, *Hüseyn Turan v. Turkey*, §§ 18-21);
- illeciti amministrativi riguardanti la promozione e la distribuzione di materiale che incita all'odio razziale, punibile con un avvertimento di natura amministrativa e la confisca delle pubblicazioni in questione (*Balsytė-Lideikienė v. Lithuania*, § 61).

18. L'articolo 6 è stato ritenuto applicabile anche ai procedimenti tributari che implicano sovrattasse, sulla base dei seguenti elementi:

- (1) la norma che imponeva le sanzioni era diretta a tutti i cittadini in quanto contribuenti;
- (2) la sovrattassa non era intesa come una compensazione pecuniaria del danno, ma essenzialmente come una sanzione con finalità deterrente;
- (3) la norma generale impositiva era connotata da un doppio obiettivo, repressivo e dissuasivo;
- (4) la sovrattassa aveva natura sostanziale (*Bendenoun v. France*; a contrario, v. *Mieg de Boofzheim v. France* (dec.) in relazione agli interessi applicati per ritardato pagamento).

La natura penale dell'illecito può essere sufficiente a rendere l'articolo 6 applicabile, nonostante l'esiguo ammontare della sovrattassa (il 10% della tassa rivalutata in *Jussila v. Finland* [GC], § 38).

19. L'articolo 6, nel suo aspetto penale, è stato ritenuto applicabile anche alla legislazione doganale (*Salabiaku v. France*), alle sanzioni imposte da un Tribunale con giurisdizione in materia contabile e finanziaria (*Guisset v. France*) e pure a certe autorità amministrative con poteri in materia economica, finanziaria e di antitrust (*Lilly France S.A. v. France* (dec.); *Dubus S.A. v. France*; *A. Menarini Diagnostics S.r.l. v. Italy*).

(3) Questioni di natura politica

20. L'articolo 6, nel suo aspetto penale, è stato ritenuto non applicabile ai procedimenti riguardanti i contenziosi elettorali (*Pierre-Bloch v. France*, §§ 53-60); così come alla procedura di scioglimento dei partiti politici ((*Refah Partisi (the Welfare Party) and Others*

*v. Turkey* (dec.)); alle procedure delle commissioni parlamentari d'inchiesta (*Montera v. Italy* (dec.)); nonché alla messa in stato d'accusa del Presidente di un Paese per gravi violazioni della Costituzione (*Paksas v. Lithuania* [GC], §§ 66-67).

21. Con riferimento ai procedimenti di lustrazione, la Corte ha ritenuto che la predominanza di aspetti di carattere penalistico (natura dell'illecito – falsa dichiarazione di lustrazione – e natura e severità della sanzione – divieto di praticare determinate professioni per un periodo di tempo) fosse sufficiente per ricondurre questi procedimenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 della Convenzione in relazione al suo aspetto penale (*Matyjek v. Poland* (dec.)); in senso contrario, si veda *Sidabras and Džiautas v. Lithuania* (dec.)).

#### (4) Espulsione ed estradizione

22. Le procedure per l'espulsione degli stranieri non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, capo penale, nonostante le relative misure possano essere adottate nell'ambito di procedimenti penali (*Maaouia v. France* [GC], § 39). Analogamente, devono ritenersi escluse dal menzionato ambito di applicazione le procedure di estradizione (*Peñafiel Salgado v. Spain* (dec.)) o il mandato d'arresto europeo (*Monedero Angora v. Spain* (dec.)).

23. Tuttavia, l'allontanamento dal territorio nazionale e il divieto di farvi ritorno per dieci anni, che sostituisce una originaria condanna alla reclusione, può essere considerato alla stessa stregua della sanzione inizialmente irrogata (*Gurguchiani v. Spain*, §§ 40 and 47-48).

#### (5) Differenti fasi dei procedimenti penali, procedimenti connessi e conseguenti rimedi

24. Le misure adottate per la prevenzione di illeciti o disordini non sono coperte dalle garanzie dell'articolo 6 (sorveglianza speciale di p.g. – *Raimondo v. Italy*, § 43; ammonimento di polizia al minore che aveva molestato sessualmente alcune compagne di scuola – *R. v. the United Kingdom* (dec.)).

25. Con riferimento alla fase predibattimentale (inchiesta, indagine), la Corte ritiene che il procedimento penale vada considerato nel suo complesso. Pertanto, alcuni requisiti dell'articolo 6, come quello della ragionevole durata e del diritto di difesa, possono rilevare anche in queste fasi, dal momento che l'equità del processo potrebbe essere seriamente pregiudicata dall'iniziale omesso rispetto di tali garanzie (*Imbrioscia v. Switzerland*, § 36). Sebbene gli organi inquirenti, nella fase istruttoria, non siano chiamati a pronunciarsi sulla fondatezza di una "accusa penale", le scelte assunte da questi ultimi hanno una influenza diretta sullo svolgimento e sull'equità del procedimento che da esse scaturisce, inclusa la fase dibattimentale. Pertanto, l'articolo 6 § 1 può essere ritenuto applicabile anche alla fase investigativa condotta da un giudice istruttore, sebbene alcune delle garanzie previste dall'articolo 6 § 1 potrebbero non venire in rilievo (*Vera Fernández-Huidobro v. Spain*, §§ 108-114).

26. L'articolo 6 § 1 è applicabile all'intero procedimento teso ad accertare la fondatezza di una “*accusa penale*”, inclusa la fase di decisione e determinazione della pena derivante da una condanna (per esempio nei procedimenti per la confisca, ove i giudici interni possono stabilire a quanto dovrebbe ammontare l'ordine di esecuzione della confisca, in *Phillips v. the United Kingdom*, § 39). L'aspetto penale dell'articolo 6 viene altresì in rilievo nei procedimenti il cui esito consiste nella demolizione di un immobile costruito in assenza delle richieste autorizzazioni urbanistiche ed edilizie, poiché la demolizione può essere considerata una “*sanzione*” (*Hamer v. Belgium*, § 60). Tuttavia, la norma in parola è stata ritenuta non applicabile ai procedimenti diretti ad armonizzare il dispositivo di una originaria sentenza di condanna con le più favorevoli disposizioni del nuovo Codice Penale ((*Nurmagomedov v. Russia*, § 50).

27. I procedimenti riguardanti l'esecuzione delle sentenze – come la procedura concernente le condizioni di applicazione di un'amnistia (*Montcornet de Caumont v. France* (dec.)), così come i procedimenti per la concessione della libertà condizionale ((*A. v. Austria* (dec.)) nonché le procedure eseguite ai sensi della Convenzione sul trasferimento dei condannati (*Szabó v. Sweden* (dec.); ma si veda, per una decisione in senso contrario, *Buijen v. Germany*, §§ 40- 45, in ragione delle particolari circostanze del caso in esame) – e le procedure di *exequatur* di un ordine di confisca pronunciato da un'autorità giudiziaria straniera (*Saccoccia v. Austria* (dec.)) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'aspetto penale dell'articolo 6.

28. In linea di principio, le misure ablativo che colpiscono i diritti di proprietà di terzi, in assenza di qualsiasi rischio che si instauri un procedimento penale nei loro confronti, non rientrano nel concetto di processo teso all'accertamento della “*fondatezza di un'accusa penale*” (sequestro di un velivolo in *Air Canada v. the United Kingdom*, § 54; confisca di monete d'oro in *AGOSI v. the United Kingdom*, §§ 65-66). Questo tipo di misure, invece, ricade nell'aspetto civilistico dell'articolo 6 (*Silickienė v. Lithuania*, §§ 45-46).

29. Le garanzie dell'articolo 6 si applicano teoricamente alle impugnazioni per violazioni di legge (*Meftah and Others v. France* [GC], § 40), nonché ai procedimenti innanzi la Corte Costituzionale (*Gast and Popp v. Germany*, §§ 65-66; *Caldas Ramírez de Arrellano v. Spain* (dec.)), laddove questi procedimenti costituiscano un'ulteriore fase del procedimento penale e l'esito di tali procedure possa assumere rilievo decisivo nei confronti del condannato.

30. Infine, l'articolo 6 non si applica ai procedimenti di revisione o annullamento di una procedura conclusa con sentenza passata in giudicato, poiché il condannato in via definitiva che fa istanza di revisione del proprio caso non può essere considerato come “*accusato*” nei termini indicati dalla norma in oggetto (*Fischer v. Austria* (dec.)). Solo i nuovi procedimenti, sorti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di revisione, possono essere considerati come volti a determinare la “*fondatezza di un'accusa penale*” (*Löffler v. Austria*, §§ 18-19). Allo stesso modo, l'articolo 6 non si applica alla richiesta di riapertura di un procedimento penale derivante dall'accertamento da parte della Corte di una violazione della Convenzione (*Öcalan v. Turkey* (dec.)). Tuttavia, le procedure di revisione che si concludono con una modifica della sentenza definitiva rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 sotto il profilo penale (*Vanyan v. Russia*, § 58).

## II. GARANZIE GENERALI

### Articolo 6 § 1

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale ... costituito per legge ... il quale sia chiamato a pronunciarsi ... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”

#### A. Il diritto di accesso ad un tribunale

31. Il diritto di accesso ad un tribunale **non è un diritto assoluto** in materia penale, più di quanto non lo sia in materia civile, e come tale può essere soggetto ad una serie di limiti impliciti (*Deweere v. Belgium*, § 49; see also *Kart v. Turkey* [GC], § 67).

32. Pur tuttavia, le restrizioni non possono comprimere l'esercizio del diritto **tanto da comprometterne l'effettiva portata**. Queste devono perseguire un fine legittimo, di modo che vi sia una ragionevole **proporzione** tra l'obiettivo e i mezzi impiegati per perseguirlo ((*Guérin v. France* [GC], § 37, e *Omar v. France* [GC] § 34, con citazioni relative anche a casi in materia civile).

33. I **limiti** al diritto di accesso ad un tribunale in materia penale posso derivare da:

**Immunità parlamentare:** le garanzie offerte da entrambi i tipi di immunità parlamentare (non-imputabilità e inviolabilità) soddisfano la medesima esigenza, ovvero quella di assicurare l'indipendenza del Parlamento nell'esercizio delle proprie funzioni. Senza dubbio, l'invioabilità garantisce la piena indipendenza del Parlamento, prevenendo l'instaurazione di procedimenti penali di stampo politico, di tal che l'opposizione sia protetta da pressioni e abusi della maggioranza (*Kart v. Turkey* [GC], § 90, con riferimenti anche ai procedimenti civili). Inoltre, l'instaurazione di procedimenti contro membri del Parlamento può incidere sul regolare funzionamento dell'assemblea cui gli stessi appartengono, giacché interrompe i lavori parlamentari. Questo sistema di immunità, che costituisce una deroga alla legge, può dunque essere interpretata come diretta a perseguire uno scopo legittimo (*ibid.*, § 91).

34. Tuttavia, non è possibile trarre conclusioni sulla compatibilità del sistema di immunità parlamentare con la Convenzione, senza considerare adeguatamente le circostanze del caso concreto. Ed infatti, deve accertarsi se il sistema di immunità parlamentare abbia limitato il diritto di accesso ad un Tribunale in misura tale da compromettere la vera essenza di tale diritto. Del resto, valutare il carattere di proporzionalità di misure di tal sorta impone di compiere un equo bilanciamento tra l'interesse generale a preservare l'autonomia del Parlamento e quello individuale del ricorrente di rinunciare all'immunità per difendersi di fronte ad un Tribunale delle accuse penali sollevate nei propri confronti. Nell'affrontare il tema della proporzionalità, la Corte deve porre particolare attenzione allo scopo dell'immunità nel caso concreto (*ibid.*, §§ 92-93). Quanto meno la misura protettiva è finalizzata a tutelare l'autonomia del Parlamento, tanto più forte deve essere la giustificazione di tale limitazione al menzionato diritto (*ibid.*, § 95). Quindi, per esempio, la Corte ha ritenuto

che l'impossibilità per un membro del Parlamento di rinunciare alla propria immunità non violasse il diritto di accesso ad un Tribunale, dal momento che tale misura costituiva un ostacolo processuale temporaneo al procedimento penale, la cui durata era limitata al termine del mandato parlamentare (*ibid.*, §§ 111-113).

35. **Restrizioni di carattere procedurale**, come i requisiti di ammissibilità di un'impugnazione.

36. Sebbene il diritto di appello possa certamente essere soggetto a specifici requisiti imposti per legge, le corti interne devono evitare che un eccessivo formalismo nell'applicazione di tali regole procedurali comprometta l'equità dei procedimenti (*Walchli v. France*, § 29). Ed infatti, l'applicazione eccessivamente rigorosa di norme procedurali può pregiudicare la vera essenza del diritto di accesso ad un Tribunale (*Labergère v. France*, § 23), tanto più nei casi in cui l'impugnativa assuma una peculiare rilevanza a fronte del rischio incombente sul ricorrente che sia stato condannato ad una lunga pena detentiva (*Labergère v. France*, § 20).

37. Il diritto di accesso ad un Tribunale può essere sostanzialmente compromesso anche da irregolarità procedurali; ciò è accaduto per esempio nel caso di un dipendente dell'ufficio della Procura – responsabile di verificare la sola ammissibilità delle impugnative avverso una sanzione pecuniaria e delle richieste di esenzione/deroga – che, agendo *ultra vires*, aveva deciso sul merito di un appello, privando così gli appellanti dell'opportunità di vedere il proprio caso deciso dal Giudice ordinario (*Jossemaume v. France*, § 32).

38. Ad identica conclusione dovrà pervenirsi quando una decisione che dichiara erroneamente un'impugnazione inammissibile, comporti la definitiva acquisizione di un deposito cauzionale – ritenendosi, a questo punto, la sanzione pecuniaria eseguita e l'esercizio dell'azione penale terminato - rendendo impossibile per il ricorrente, una volta pagata la multa, contestare davanti ad un "tribunale" la violazione del codice della strada che gli era stata contestata (*Célice v. France*, § 34).

39. Un altro esempio: qualora l'impugnazione in punto di diritto sia stata dichiarata inammissibile poiché tardiva, ma l'omesso rispetto dei termini sia stato, di fatto, causato da un vizio di notifica della decisione da impugnare addebitabile alle autorità competenti nei confronti dell'imputato – che, peraltro, era in stato di detenzione e poteva quindi essere facilmente raggiunto – potrà concludersi che il ricorrente abbia sofferto un'eccessiva restrizione del diritto di accesso a un tribunale, ((*Davran v. Turkey*, §§ 40-47).

40. **Requisiti per l'esecuzione di una precedente decisione.** Con riferimento all'automatica inammissibilità delle impugnazioni in punto di diritto presentate dal latitante poi comparso, la Corte ha ritenuto che:

- quando un'impugnazione in punto di diritto è dichiarata inammissibile per motivi legati alla sola latitanza del ricorrente, ciò assurge a sanzione sproporzionata, avuto riguardo alla cruciale rilevanza del diritto di difesa e del principio di legalità in una società democratica (*Poitrinol v. France*, § 38; see also *Guérinv. France*, § 45; and *Omar v. France*, § 42).



- nel caso in cui un'impugnazione di legittimità sia dichiarata inammissibile solamente perché chi l'ha proposta non si è consegnato a seguito della sentenza gravata con appello, siffatto provvedimento obbliga, di fatto, l'appellante a sottoporsi in anticipo alla privazione della libertà derivante dalla sentenza gravata - sebbene tale decisione, comunque, non possa essere considerata definitiva fin quando l'appello non sia deciso o fin quando non siano decorsi i termini per appellare. Ciò, in sostanza, pone un onere eccessivamente gravoso in capo all'appellante, disattendendo un equo bilanciamento tra la legittima preoccupazione di assicurare che la decisione giudiziale possa essere eseguita, da un lato, e il diritto di accesso al Giudice di legittimità e l'esercizio del diritto di difesa, dall'altro (*Omar v. France*, §§ 40-41; *Guérin v. France*, § 43).

41. Lo stesso è a dirsi quando la decadenza dal diritto di impugnazione in punto di diritto discenda dal mancato rispetto dell'obbligo di acconsentire alla propria detenzione ((*Khalifaoui v. France*, § 46; *Papon v. France (no. 2)*, § 100).

42. Di converso, condizionare l'impugnazione di una sanzione pecuniaria per eccesso di velocità alla prestazione di deposito cauzionale – il cui scopo è quello di evitare appelli dilatori e pretestuosi con riferimento alla violazioni del codice della strada – può costituire una legittima e proporzionata limitazione del diritto di accesso ad un Tribunale (*Schneider v. France* (dec.)).

43. **Altre restrizioni** in violazione del diritto di accesso ad un Tribunale possono essere integrate, per esempio, quando un imputato sia stato persuaso dalle autorità a rinunciare all'impugnazione sulla base di una falsa promessa di riduzione della condanna imposta dal Giudice di prima istanza (*Marpa Zeeland B.V. and Metal Welding B.V. v. the Netherlands*, §§ 46-51); o nel caso in cui la Corte d'appello abbia ommesso di informare l'imputato della decorrenza di un nuovo termine di impugnazione in conseguenza della non accettazione del mandato da parte del difensore assegnatogli d'ufficio (*Kulikowskiv. Poland*, § 70).

## ***B. Requisiti istituzionali***

### **Articolo 6 § 1**

*“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale indipendente ed imparziale, costituito per legge ... il quale sia chiamato a pronunciarsi ... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti”*

#### (1) La nozione di “tribunale”

44. Anche un organo disciplinare o amministrativo può presentare le caratteristiche di un “tribunale”, così come inteso nell'accezione autonoma di cui all'art. 6; e ciò, nonostante nell'ordinamento interno assuma una denominazione differente da quella di “tribunale” o “corte”. Nella giurisprudenza della Corte un tribunale è caratterizzato, nell'accezione sostanziale del termine, dall'esercizio della **funzione giurisdizionale**, intendendosi per tale l'assunzione di decisioni in determinate materie che rientrano nella propria competenza, sulla

base del principio di legalità e a seguito di indagini condotte secondo le modalità prescritte dalla legge. A questa nozione essenziale si aggiungono ulteriori requisiti – molti dei quali peraltro sono indicati nel testo dello stesso articolo 6 § 1 – come l’indipendenza e l’imparzialità, la durata del mandato dei propri membri e, le garanzie procedurali, che devono essere tutti soddisfatti affinché l’organo giudicante possa essere considerato un “*tribunale*”, (see *Belilos v. Switzerland*, § 64; *Coëme and Others v. Belgium*, § 99; *Richert v. Poland*, § 43).

45. Non è in contrasto con le norme della Convenzione la scelta di attribuire la competenza di istruire e giudicare casi legati a illeciti “*penali*” minori ad autorità di carattere amministrativo, a condizione che l’interessato possa sottoporre ogni decisione contraria alla revisione di un tribunale che offra le garanzie previste dall’articolo 6 (*Öztürk v. Germany*, § 56; *A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy*). Ciò implica, in altre parole, che le decisioni assunte da autorità amministrative che non soddisfino i requisiti di cui all’articolo 6 § 1 della Convenzione, devono poter essere sottoposte ad un successivo riesame da parte “*di un organo giudiziario che abbia piena giurisdizione*”. Gli aspetti caratterizzanti di un organo siffatto, consistono nel potere di annullare ogni punto, in fatto o in diritto, della decisione pronunciata dall’organo inferiore (*Schmautzer v. Austria*, § 36; *Gradinger v. Austria*, § 44; *A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy*, § 59): si veda, ad esempio, il caso di organi giudiziari amministrativi che abbiano condotto un riesame che sia andato oltre un accertamento puramente “*formale*” di legalità, attuando altresì una dettagliata analisi dell’appropriatezza e della proporzionalità della sanzione imposta dall’autorità amministrativa (cfr. *A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy*, §§ 63-67, relativa ad una sanzione imposta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Parimenti, il prescritto riesame giudiziario della decisione amministrativa potrà soddisfare i requisiti imposti dall’articolo 6 anche quando la pena da comminare, in rapporto alla gravità dell’offesa, sia predeterminata legislativamente (cfr. *Malige v. France*, §§ 46-51, in relazione alla riduzione dei punti della patente).

46. Un’ulteriore caratteristica intrinseca alla nozione di “*tribunale*” va individuata nel potere di emettere una decisione vincolante che non possa essere modificata da un’autorità non giudiziaria (*Findlay v. the United Kingdom*, § 77).

#### (2) Tribunale costituito per legge

47. Ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, un tribunale deve essere “*costituito per legge*”. Questa espressione riflette il principio dello stato di diritto, che è intrinseco al sistema di protezione fondato sulla Convenzione e sui suoi Protocolli (si veda, per esempio, *Jorgic v. Germany*, § 64; *Richert v. Poland*, § 41). Ed invero, in una società democratica, un organo che non fosse precostituito per legge sarebbe privo della legittimazione necessaria per poter esprimere il proprio sindacato su ricorsi individuali (*Lavents v. Latvia*, § 114; *Gorgiladze v. Georgia*, § 67; *Kontalexis v. Greece*, § 38).

48. Il termine “*legge*”, inteso ai sensi dell’art. 6 § 1, si riferisce in particolare **alla legislazione sulla costituzione e competenza degli organi giudiziari** (*Lavents v. Latvia*, § 114; *Richert v. Poland*, § 41, *Jorgic v. Germany*, § 64), ma richiama anche altre disposizioni di diritto interno che, se violate, renderebbero illegittima la partecipazione di uno o più giudici



all'esame di un caso concreto (*Gorgiladze v. Georgia*, § 68; *Pandjigidze and Others v. Georgia*, § 104). L'espressione “*costituito per legge*” include non solo il fondamento legale per la mera esistenza di un “*tribunale*”, ma anche l'aderenza di un “*tribunale*” alle norme speciali che ne regolano il funzionamento (*Gorgiladze v. Georgia*, § 68), così come la composizione del collegio giudicante (*Posokhov Russia*, § 39; *Fatullayev v. Azerbaijan*, § 144; *Kontalexis v. Greece*, § 42).

49. Pertanto, nell'ipotesi in cui un “*tribunale*” non abbia piena competenza per giudicare un imputato in base alle rilevanti disposizioni di diritto interno, lo stesso non può dirsi “*costituito per legge*” nell'accezione di cui all'art. 6 § 1 (*Richert v. Poland*, § 41; *Jorgic v. Germany*, § 64).

50. La *ratio* per cui l'articolo 6 impone che un tribunale debba essere “*costituito per legge*” è quella di “*assicurare che l'ordinamento giudiziario di una società democratica non dipenda dalla discrezionalità dell'esecutivo, ma sia regolato da una legge promulgata dal Parlamento*” (*Coëme and Others v. Belgium*, § 98; *Richert v. Poland*, § 42). Né, in paesi dove la legge è positivamente codificata, l'organizzazione dell'ordinamento giudiziario può essere affidata alla discrezionalità delle autorità giudiziarie stesse, anche se questo non significa che i tribunali non abbiano, entro certi limiti, la possibilità di interpretare le disposizioni rilevanti di diritto interno (*Coëme and Others v. Belgium*, § 98, *Gorgiladze v. Georgia*, § 69).

51. In linea di principio, la violazione, da parte di un tribunale, delle disposizioni normative nazionali sulla costituzione e competenza degli organi giudiziari, integra una violazione dell'art. 6 § 1. La Corte è quindi competente ad esaminare se, nel caso concreto, la norma nazionale in questione sia stata rispettata. Ad ogni modo, con riguardo al principio generale che affida in primo luogo all'autorità giudiziarie interne il compito di fornire un'interpretazione del diritto nazionale, la Corte in determinati casi potrebbe non censurare tale attività interpretativa, a condizione però che non sia intervenuta una palese violazione della norma interna (cfr., *mutatis mutandis*, *Coëme and Others v. Belgium*, § 98 *in fine*, and *Lavents v. Latvia*, § 114). Il compito della Corte si esaurisce quindi nell'accertamento di ragionevoli presupposti su cui radicare la giurisdizione (cfr., *inter alia*, *Jorgic v. Germany*, § 65).

52. Si riportano, di seguito, una serie di casi in cui la Corte ha riscontrato che l'organo interno in esame non potesse essere definito un “*tribunale costituito per legge*”:

- ciò è accaduto in un caso in cui la Corte di Cassazione aveva giudicato dei co-imputati diversi dai ministri imputati per reati connessi, poiché la disciplina della connessione non era stabilita per legge (*Coëme and Others v. Belgium*, §§ 107-108);
- la Corte ha ritenuto che non potesse dirsi costituito per legge un tribunale composto da due giudici onorari non togati eletti, per decidere un caso specifico, in violazione del requisito normativo che ne imponeva la nomina a sorteggio e che fissava in due settimane all'anno la durata massima dell'incarico (*Posokhov v. Russia*, § 43);
- la Corte ha ritenuto che non potesse dirsi costituito per legge un tribunale ove sedevano giudici onorari non togati e che continuava a giudicare in base ad una prassi consuetudinaria, nonostante la legge sui giudici onorari fosse stata abrogata e

non ne fosse stata ancora promulgata una sostitutiva ([Pandjigidze and Others v. Georgia](#), §§ 108-111);

- allo stesso modo non ha soddisfatto il requisito della precostituzione per legge un collegio la cui composizione era illegittima, poiché i due membri avrebbero avuto l’obbligo normativo di astenersi dalla decisione del caso concreto ([Lavents v. Latvia](#), § 115).

53. La Corte ha invece riscontrato che un “*tribunale*” fosse “*costituito per legge*” nei seguenti casi:

- un tribunale tedesco che aveva giudicato una persona per atti di genocidio commessi in Bosnia ([Jorgic v. Germany](#), §§ 66-71);
- un tribunale speciale, costituito ad hoc per giudicare reati di corruzione e di criminalità organizzata ([Fruni v. Slovakia](#), § 140).

### (3) Indipendenza e imparzialità

54. Il diritto ad un equo processo sancito dall’art. 6 § 1 impone che il processo sia celebrato dinanzi ad un “*tribunale indipendente e imparziale*” costituito per legge. Esiste uno stretto legame tra i concetti di indipendenza e imparzialità obiettiva. Per questa ragione la Corte normalmente esegue un’analisi congiunta di questi due requisiti ([Findlay v. the United Kingdom](#), § 73). I principi che determinano se un tribunale possa essere considerato “*indipendente e imparziale*” si applicano ugualmente ai giudici togati, ai giudici onorari ed ai giurati ([Holm v. Sweden](#), § 30).

## (a) Tribunale indipendente

### 1. Principi generali

55. L’art. 6 § 1 della Convenzione impone che l’organo giudicante sia indipendente rispetto agli altri poteri dell’ordinamento interno – e cioè l’esecutivo e il legislativo – ed alle parti in causa ([Ninn-Hansen v. Denmark](#) (dec.)).

56. Sebbene la nozione di separazione dei poteri tra organi politici di Governo e organi giudiziari abbia assunto un’importanza sempre crescente nella giurisprudenza della Corte, né l’art. 6 né altre disposizioni della Convenzione obbligano gli Stati contraenti ad aderire ad alcuna teoria costituzionale riguardante i limiti e le interazioni tra poteri dello Stato. Ciò che può essere sottoposto all’esame della Corte è, allora, sempre e soltanto il rispetto delle disposizioni della Convenzione nel caso concreto ([Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland](#), § 46).

### 2. Criteri per la valutazione di indipendenza

57. Nel determinare se un organo possa dirsi “indipendente”, la Corte ha preso in considerazione i seguenti aspetti ([Findlay v. the United Kingdom](#), § 73):

- la procedura di nomina dei suoi membri e la durata del mandato;
- l'esistenza di sufficienti garanzie contro pressioni esterne;
- l'esistenza di un'apparenza di indipendenza.

*(i) Procedure di nomina dei componenti dell'organo giudiziario*

58. In primo luogo, è d'obbligo precisare che la semplice nomina dei giudici da parte del Parlamento non può essere valutata, di per sé, come una minaccia alla loro indipendenza (*Filippini v. San Marino* (dec.)); *Ninn-Hansen v. Denmark* (dec.)

59. Allo stesso modo, la nomina dei giudici da parte dell'esecutivo è ammessa, se gli stessi sono liberi da influenze e pressioni nell'esercizio della loro funzione giudicante (*Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland*, § 49; *Campbell and Fell v. the United Kingdom*, § 79).

60. Sebbene l'assegnazione di un determinato caso a un giudice o ad un collegio rientri nel margine di apprezzamento riservato alle autorità nazionali, la Corte dovrà comunque accertarne la compatibilità con l'art. 6 § 1 e, in particolare, con i requisiti di indipendenza e imparzialità (*Moiseyev v. Russia*, § 176).

*(ii) Durata del mandato dei componenti dell'organo giudiziario*

61. Non esiste, nella giurisprudenza della Corte, una durata minima della funzione giudiziaria individuata come necessaria. L'inamovibilità dei giudici in corso di mandato deve essere in generale considerato un corollario della loro indipendenza. In ogni caso, l'assenza di un riconoscimento formale di tale inamovibilità nell'ordinamento interno non comporta, di per sé, una mancanza d'indipendenza, purché la stessa sia riconosciuta di fatto e siano presenti altre adeguate garanzie (*Campbell and Fell v. the United Kingdom*, § 80).

*(iii) Le garanzie contro le pressioni esterne*

62. Il rispetto del requisito dell'indipendenza richiede che i magistrati siano liberi da illegittime influenze sia esterne sia interne al potere giudiziario. L'indipendenza interna prescrive che i giudici non debbano essere obbligati a rispettare direttive da parte di altri colleghi o dal personale, e neppure dal presidente del tribunale o da un presidente di sezione. In questo senso, l'assenza di garanzie sufficienti ad assicurare l'indipendenza dei giudici all'interno dell'ordinamento giudiziario, in particolare nei riguardi dei loro superiori, può condurre la Corte a ritenere che i dubbi, sollevati da un ricorrente circa l'indipendenza e l'imparzialità di una corte interna, possano essere obiettivamente giustificati (*Parlov-Tkalcic v. Croatia*, § 86; *Daktaras v. Lithuania*, § 36; *Moiseyev v. Russia*, § 184).

*(iv) Apparenza di indipendenza*

63. Al fine di verificare se un "tribunale" possa essere considerato indipendente come richiesto dall'art. 6 § 1, anche le impressioni percepite dall'esterno possono assumere un certo rilievo. A ben vedere, ciò che viene in considerazione è la fiducia che i tribunali, in una società democratica, devono ispirare nel pubblico e soprattutto, per ciò che concerne i processi penali, nell'imputato (*Sahiner v. Turkey*, § 44).

64. Quando la Corte si trova a dover valutare la sussistenza di una ragione legittima per temere che un tribunale manchi di indipendenza o imparzialità, il punto di vista dell'imputato è certamente importante ma non decisivo. La decisività, invece, risiede nell'obiettiva giustificabilità dei dubbi sollevati dall'imputato circa l'indipendenza del tribunale che dovrà giudicarlo ([Incal v. Turkey](#), § 71). Di certo, non sorgono problemi circa l'indipendenza del tribunale, laddove la Corte ritenga che un "osservatore obiettivo" non avrebbe alcuna ragione di preoccupazione nel caso concreto ([Clarke v. the United Kingdom](#) (dec.)).

65. Nell'ipotesi in cui i membri di un "tribunale" includano persone che sono in una posizione subordinata, in termini di doveri e di organizzazione del lavoro, nei riguardi di una delle parti, l'imputato può ragionevolmente dubitare dell'effettiva indipendenza di tali individui ([Sahiner v. Turkey](#), § 45).

### (b) Tribunale imparziale

66. La Convenzione impone che il "tribunale", ai sensi dell'art. 6 § 1, sia anche imparziale. L'imparzialità di norma si traduce nell'assenza di pregiudizi o preconcezioni, la cui sussistenza può essere accertata in diversi modi ([Kyprianou v. Cyprus](#) [GC], § 118; [Micallef v. Malta](#) [GC], § 93).

#### 1. Criteri per la valutazione di imparzialità

67. La Corte ha operato una distinzione tra:

- approccio soggettivo, e cioè quello diretto ad accertare la personale convinzione o l'interesse di un magistrato nel giudicare uno specifico caso;
- approccio oggettivo, ovvero, volto a determinare se il giudice abbia offerto garanzie tali da eliminare ogni legittimo dubbio circa la propria imparzialità ([Kyprianou v. Cyprus](#) [GC], § 118; [Piersack v. Belgium](#), § 30; and [Grievés v. the United Kingdom](#) [GC], § 69).

68. Ad ogni modo, non esiste una distinzione netta tra le due nozioni, dal momento che la condotta tenuta da un magistrato non solo potrebbe far sorgere dubbi sull'imparzialità dello stesso dal punto di vista dell'osservatore esterno (esame oggettivo), ma potrebbe anche indurre a mettere in discussione il personale convincimento dello stesso (esame soggettivo). Di conseguenza, se la Corte debba applicare – nella valutazione di un determinato caso – l'esame oggettivo o quello soggettivo, oppure entrambi, dipenderà dagli specifici fatti riguardanti la condotta contestata ([Kyprianou v. Cyprus](#) [GC], § 119 and 121).

#### (i) *Approccio soggettivo*

69. Nella concreta applicazione dell'esame soggettivo, la Corte ha costantemente ritenuto che la personale imparzialità di un giudice debba essere presunta sino a prova contraria ([Kyprianou v. Cyprus](#) [GC], § 119; [Hauschildt v. Denmark](#), § 47).

70. Quanto al tipo di prova richiesta, la Corte ha ritenuto che al fine di valutarne l'imparzialità vada verificato se il magistrato abbia dimostrato ostilità o cattiva volontà o abbia operato in modo tale che gli fosse assegnato un caso specifico per motivi personali ([De Cubber v. Belgium](#), § 25).

71. Sebbene in alcuni casi possa essere difficile acquisire prove per superare la presunzione d'imparzialità soggettiva del giudice, il requisito dell'imparzialità oggettiva soccorre fornendo un'ulteriore importante garanzia. La Corte ha, infatti, riconosciuto la difficoltà di dimostrare una violazione dell'art. 6 in termini di assenza d'imparzialità soggettiva e, per questo motivo, ha concentrato il proprio sindacato, nella larga maggioranza dei casi, sull'esame obiettivo ([Kyprianou v. Cyprus](#) [GC], § 119).

(ii) *Approccio oggettivo*

72. L'esame oggettivo, quando applicato a un organo collegiale, va condotto in modo tale da verificare se, a parte la personale condotta di ogni membro, si siano verificati fatti dimostrabili che abbiano ingenerato dubbi circa l'imparzialità dell'intero collegio giudicante ([Castillo Algar v. Spain](#), § 45).

73. Come anticipato, nel valutare la sussistenza di fondati motivi per temere che un organo giudicante manchi di imparzialità, il punto di vista di coloro che lamentano l'assenza di tale requisito è importante, ma non decisivo. La decisività, invece, riguarda l'obiettiva giustificabilità dei dubbi riferibili all'imputato circa l'imparzialità del tribunale che dovrà giudicarlo ([Ferrantelli and Santangelo v. Italy](#), § 58; [Padovani v. Italy](#), § 27).

74. La valutazione di carattere oggettivo involge prevalentemente l'accertamento di rapporti gerarchici, o di diverso tipo, tra il giudice e le altre parti coinvolte nel procedimento, che obiettivamente giustificano i dubbi quanto all'imparzialità del tribunale, cui consegue il mancato rispetto degli standard imposti dalla Convenzione al riguardo (cfr. [Micallef v. Malta](#) [GC], § 97). Quindi, in ciascun caso concreto, è necessario verificare se il tipo di rapporto che viene in rilievo sia di natura e grado tale da indicare un difetto di imparzialità della parte del "tribunale" ([Pullar v. the United Kingdom](#), § 38).

75. In tale contesto, persino le apparenze possono assumere una certa importanza, giacché diviene centrale la fiducia che le corti, in una società democratica, devono ispirare tanto nel pubblico quanto nell'imputato. Pertanto, ogni giudice nei confronti del quale sorga un legittimo motivo per temere una mancanza di imparzialità deve astenersi (cfr. [Castillo Algar v. Spain](#), § 45).

76. L'esame oggettivo dell'imparzialità impone che si tenga conto anche delle questioni di organizzazione interna dell'ordinamento giudiziario ([Piersack v. Belgium](#), § 30). In questo senso, l'esistenza di procedure interne dirette ad assicurare l'imparzialità, come ad esempio le regole che disciplinano l'astensione del giudice, è un fattore rilevante. Tali norme, difatti, testimoniano la premura del sistema interno nel rimuovere ogni ragionevole dubbio in tema di imparzialità, attraverso la rimozione delle cause che hanno fatto sorgere tali preoccupazioni. Oltre ad assicurare l'assenza di effettive faziosità, tali procedure sono dirette alla rimozione di ogni apparenza di parzialità, mirando così a promuovere la fiducia che i tribunali, in una

società democratica, devono ispirare nel pubblico (cfr. [Micallef v. Malta](#) [GC], § 99; [Mezmaric v. Croatia](#), § 27; [Harabin v. Slovakia](#), § 132). La Corte, nell’elaborare le proprie valutazioni sull’imparzialità del tribunale e sulla oggettiva giustificabilità dei timori dei ricorrenti, valuterà anche la portata di tali norme interne (cfr. [Pfeifer and Plankl v. Austria](#), § 6; [Oberschlick v. Austria](#) (no.1), § 50, e, *mutatis mutandis*, [Pescador Valero v. Spain](#), §§ 24-29).

## 2. Situazioni in cui può rilevare il difetto di imparzialità del giudice

77. Ci sono due possibili situazioni in cui può venire in rilievo il difetto di imparzialità del giudice ([Kyprianou v. Cyprus](#) [GC], § 121):

- la prima è di **natura funzionale** e riguarda, ad esempio, l’esercizio di differenti funzioni da parte della stessa persona nel medesimo giudizio, oppure la presenza di collegamenti gerarchici o di altro tipo con un soggetto comunque coinvolto nel procedimento;
- la seconda è quella di **carattere personale** a deriva dalla condotta tenuta dal giudice in uno specifico caso.

### *(i) Situazioni di natura funzionale*

#### *a. Lo svolgimento di funzioni diverse nell’ambito del medesimo procedimento*

78. Il solo fatto che un giudice penale abbia assunto in fase predibattimentale delle decisioni sul caso, il cui merito è poi chiamato a giudicare, comprese decisioni riguardanti la custodia cautelare, non può di per sé solo giustificare il timore di un difetto di imparzialità; ciò che, invece, rileva è la portata, così come la natura, di tali decisioni ([Fey v. Austria](#), § 30; [Sainte-Marie v. France](#), § 32; [Nortier v. the Netherlands](#), § 33). Nelle ipotesi in cui le decisioni cautelari richiedano “un elevato grado di chiarezza” in ordine al tema della responsabilità dell’indagato, la Corte ha ritenuto che l’imparzialità potesse effettivamente apparire dubbia e che i timori dei ricorrenti a tal riguardo potessero essere considerati obiettivamente giustificati ([Hauschildt v. Denmark](#), §§ 49-52).

79. Di converso, il fatto che un giudice sia stato in passato un membro dell’ufficio della Procura della Repubblica non integra un giustificato motivo per lamentare difetti d’imparzialità; ciononostante, qualora un magistrato, in ragione dell’appartenenza a quel determinato ufficio abbia partecipato all’istruttoria di un caso specifico, e si trovi poi a svolgere le funzioni di giudice nello stesso caso, il pubblico sarà pur legittimato a temere che non possa offrire sufficienti garanzie di imparzialità ([Piersack v. Belgium](#), § 30(b) and (d)).

80. Anche l’esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice del dibattimento da parte della stessa persona nell’ambito del medesimo procedimento ha indotto la Corte ad affermare che il requisito di imparzialità potesse esser legittimamente messo in



discussione dai ricorrenti (*De Cubber v. Belgium*, §§ 27-30). Ad ogni modo, nell'ambito di un caso ove la partecipazione del giudice del dibattimento alla fase delle indagini era stata limitata nel tempo, consistendo esclusivamente nell'esame di due testimoni, senza che peraltro venisse svolto alcun accertamento di tipo probatorio o che il magistrato si fosse pronunciato in via conclusiva, la Corte ha ritenuto che il timore dei ricorrenti circa il difetto di imparzialità del tribunale competente non potesse ritenersi obiettivamente giustificato (*Bulut v. Austria*, §§ 33-34).

81. Più in generale, non si pone alcuna questione di difetto di imparzialità quando un giudice abbia previamente pronunciato decisioni di tipo meramente formale e procedurale nel corso di altre fasi del procedimento; invece, possono sorgere problemi circa il requisito dell'imparzialità se, in altre fasi del procedimento, il giudice abbia espresso un'opinione sulla responsabilità dell'imputato (*Gómez de Liaño y Botella v. Spain*, §§ 67-72).

82. Il semplice fatto che un giudice si sia già pronunciato su imputazioni simili ma non collegate o che abbia già giudicato un coimputato in un separato giudizio non è per ciò solo sufficiente ad adombrare dubbi sull'imparzialità del giudice nell'ambito di un successivo procedimento (*Kriegisch v. Germany* (dec.)); *Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia*, § 544). A diversa conclusione potrebbe giungersi, invece, laddove nell'ambito del precedente giudizio siano state espresse precise valutazioni che effettivamente poi pregiudichino l'accertamento della responsabilità di un imputato nel successivo procedimento (*Poppe v. the Netherlands*, § 26; *Schwarzenberger v. Germany*, § 42; *Ferrantelli and Santangelo v. Italy*, § 59).

83. Il requisito di imparzialità non può essere interpretato nel senso di imporre ad una corte superiore di rinunciare all'esame di una decisione, amministrativa o giudiziaria che sia, per rimettere il caso ad una diversa autorità giurisdizionale o ad un collegio composto in maniera differente (*Thomann v. Switzerland*, § 33; *Stow and Gai v. Portugal* (dec.)).

*b. Rapporti gerarchici, o di altra tipologia, con una parte del procedimento*

**Rapporti gerarchici**

84. Una decisione emessa dai tribunali militari sul merito di imputazioni di natura penale nei confronti degli appartenenti alle forze armate non è in linea di principio incompatibile con le disposizioni di cui all'art. 6 (*Cooper v. the United Kingdom* [GC], § 110). Ad ogni modo, nel caso in cui tutti i membri della corte marziale siano stati subordinati di rango all'ufficiale convenuto e rientrino nella sua catena di comando, i dubbi dei ricorrenti circa l'indipendenza e l'imparzialità della corte potrebbero essere obiettivamente giustificati (*Findlay v. the United Kingdom*, § 76; *Miller and Others v. the United Kingdom*, §§ 30-31).

85. Un procedimento nei confronti di civili svolto innanzi una corte composta in parte da membri delle forze armate può ingenerare il legittimo timore che la Corte stessa si indebitamente influenzata da considerazioni di parte (*Incal v. Turkey*, § 72; *Ibrahim Ülger v. Turkey*, § 26). Anche quando un giudice militare abbia partecipato unicamente all'assunzione di una decisione interlocutoria, in un procedimento a carico di un civile, e tale decisione

continui ad essere efficace, l'intero procedimento sarà privo del requisito della necessaria apparenza di imparzialità ([Öcalan v. Turkey](#) [GC], § 115).

86. Anche il caso in cui una corte militare abbia la giurisdizione per processare un civile, per atti contro le forze armate, può generare il ragionevole dubbio circa l'obiettiva imparzialità dell'organo in questione. Ed infatti, un sistema giudiziario in cui una Corte militare sia competente a giudicare anche coloro che non siano membri delle forze armate, potrebbe facilmente essere percepito come una riduzione totale della distanza che dovrebbe esistere tra la Corte e le parti di un procedimento penale, anche in presenza di sufficienti garanzie che assicurino l'indipendenza della Corte ([Ergin v. Turkey \(no. 6\)](#), § 49).

87. In estrema sintesi, allora, la decisione di tribunali militari sul merito di imputazioni penali a carico di civili potrebbe risultare compatibile con l'art. 6 solo in presenza di circostanze estremamente eccezionali ([Martin v. the United Kingdom](#), § 44).

#### Altri collegamenti

88. La Corte ha riconosciuto la sussistenza di dubbi obiettivamente giustificati quanto alla imparzialità del presidente della tribunale in un caso in cui, il capo del pool dei magistrati inquirenti che si erano occupati del caso dei ricorrenti risultava essere il marito del presidente stesso ([Dorozhko and Pozharskiy v. Estonia](#), §§ 56-58).

89. Si noti che la circostanza che un membro del tribunale conosca personalmente uno dei testimoni non significa necessariamente che abbia dei pregiudizi positivi in ordine alla testimonianza di quella persona. Per ogni singolo caso, va accertato se la natura e il grado della conoscenza siano tali da fondare un difetto di imparzialità da parte del Tribunale ([Pullar v. the United Kingdom](#), § 38, riguardante la presenza nella giuria di un dipendente di uno dei due testimoni chiave del procedimento; [Hanif and Khan v. the United Kingdom](#), § 141, relativo alla presenza di un poliziotto nella giuria).

#### (ii) Situazioni di natura personale

90. Agli organi giurisdizionali è richiesta la massima discrezione in relazione ai procedimenti di cui si occupano, e ciò al fine di preservare la propria immagine di giudici imparziali. Tale discrezione, ad esempio, imporrebbe di evitare il ricorso alla stampa, anche a seguito di provocazioni. Si tratta di un dovere imposto dalla superiore esigenza di giustizia e dalla natura dell'ufficio giudiziario rivestito ([Buscemi v. Italy](#), § 67; [Lavents v. Latvia](#), § 118). Pertanto, laddove un presidente della Corte utilizzi pubblicamente espressioni indicative di una sostanziale anticipazione del giudizio, già prima di presiedere il collegio investito del caso, tali dichiarazioni giustificherebbero obiettivamente il timore degli imputati circa la sua imparzialità (([Buscemi v. Italy](#), § 68; cfr. anche [Lavents v. Latvia](#), § 119, dove un giudice aveva pubblicamente criticato la difesa ed ha, altrettanto pubblicamente, dichiarato di essere sorpreso che l'imputato fosse stato dichiarato non colpevole).

91. Non è stata invece riscontrata la violazione dell'art. 6 con riferimento ad alcune dichiarazioni rese alla stampa, da parte di membri dell'autorità giudiziaria, così come in riferimento ad una relazione - pubblicata dalla associazione nazionale di giudici e pubblici ministeri - che criticava il clima politico in cui si era svolto il processo, le riforme legislative



proposte dal Governo e le strategie difensive, senza però esprimere alcuna opinione circa la responsabilità del ricorrente. Oltretutto, la corte che ha presieduto il caso del ricorrente era composta interamente da giudici professionali la cui esperienza e formazione aveva permesso loro di rimanere al di sopra di influenze esterne (*Previti v. Italy* (dec.), § 253).

### ***C. Requisiti procedurali***

#### **(1) *Equità***

##### ***Articolo 6 § 1***

*“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale ... chiamato a pronunciarsi ... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti*

#### **(a) Parità delle armi e principio del contraddittorio**

92. La parità delle armi, tra accusa e difesa, è una caratteristica imprescindibile di un processo equo. Questa richiede che ad ogni parte sia fornita l’opportunità di difendere le proprie ragioni in condizioni che non la mettano in una posizione di sostanziale svantaggio rispetto alla controparte (*Foucher v. France*, § 34; *Bulut v. Austria*; *Bobek v. Poland*, § 56; *Klimentyev v. Russia*, § 95). Il requisito della parità delle armi richiede che vi sia un giusto equilibrio tra le parti e si applica sia ai procedimenti civili che a quelli penali.

93. Il diritto al contraddittorio implica, in linea teorica, l’opportunità per tutte le parti di aver cognizione di, e poter controdedurre in ordine a tutte le prove presentate o tutti gli atti depositati, sì da poter influenzare la decisione del tribunale. Il principio del contraddittorio è strettamente connesso a quello della parità delle armi, ed infatti in alcuni casi la Corte ha rilevato una violazione dell’art. 6 § 1 con riferimento ad entrambi i concetti.

94. Si noti, peraltro, che la giurisprudenza della Corte si è considerevolmente sviluppata con particolare riferimento all’importanza delle apparenze e della accresciuta sensibilità dell’opinione pubblica ad un’equa amministrazione della giustizia (*Borgers v. Belgium*, § 24).

95. Va precisato, ancora, che nell’ambito dei procedimenti penali, le garanzie di cui all’art. 6 § 1 si sovrappongono a quelle specifiche tratteggiate all’art. 6 § 3, sebbene non si esauriscano in quelle ivi descritte. Infatti, le tutele contenute nel paragrafo 3 sono elementi costitutivi, sopra altri, del concetto di equo processo delineato nel paragrafo 1.

#### **1. Parità delle armi**

96. Con riferimento al principio della parità delle armi, la Corte ha ritenuto che vi fosse stata una restrizione dei diritti della difesa nel caso *Borgers v. Belgium*, siccome al ricorrente

era stato impedito di replicare ai motivi depositati dall'*avocat général* presso la corte di cassazione, senza che gliene fosse stata peraltro fornita una copia. Tale iniquità era stata ulteriormente aggravata dalla partecipazione, sia pur in funzione consultiva, dell'*avocat général* alla decisione della corte sul merito del processo.

97. La Corte ha, inoltre, rilevato una violazione dell'articolo 6 § 1 in combinato disposto con il § 3, in relazione ad un processo penale nell'ambito del quale, il difensore di fiducia, aveva dovuto attendere per quindici ore prima che gli venisse data la possibilità di discutere il processo alle prime ore del mattino (*Makhfi v. France*). Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto violato il principio della parità delle armi in un caso di decisione resa da una corte suprema laddove il ricorrente, che era stato condannato in appello e aveva richiesto di essere presente, non era stato ammesso a partecipare ad un'udienza propedeutica celebrata in camera di consiglio (*Zhuk v. Ukraine*, § 35).

98. Di contro, un ricorso in tema di parità delle armi è stato dichiarato inammissibile - poiché manifestamente infondato - giacché il ricorrente aveva lamentato, soltanto, che il pubblico ministero si trovasse, in udienza, su una piattaforma rialzata rispetto alle altre parti. In questo caso la Corte ha ritenuto che l'imputato non fosse stato posto in una condizione di svantaggio nella difesa dei propri interessi (*Diriöz v. Turkey*, § 25).

99. Anche una lacuna nella legislazione penale riguardante specifiche regole procedurali può integrare una violazione del principio della parità delle armi, dal momento che l'obiettivo di tali norme è quello di proteggere l'imputato da ogni tipo di abuso dell'autorità. Proprio per questa ragione è più probabile che sia la difesa ad essere maggiormente danneggiata da una lacuna o una mancanza di chiarezza di tali disposizioni (*Coëme and Others v. Belgium*, § 102).

100. Un altro profilo in cui può declinarsi il principio in oggetto è che i testimoni dell'accusa e della difesa debbano essere trattati allo stesso modo: tuttavia, la sussistenza di una violazione dipende dalla circostanza che un testimone abbia effettivamente goduto di un ruolo privilegiato ((*Bonisch v. Austria*, §32 e, in senso opposto, *Brandstetter v. Austria*, § 45).

101. Inoltre, può integrare una violazione della parità delle armi (così come del principio del contraddittorio) la mancata ostensione delle prove alla difesa ((*Kuopila v. Finland*, § 38, caso in cui alla difesa non era stata data l'opportunità di controdedurre rispetto ad un'integrazione di informativa della polizia giudiziaria).

102. Si noti, infine, che il principio della parità delle armi può essere violato anche quando il diritto dell'indagato di consultare il proprio fascicolo, o altri documenti, sia limitato in ragione dell'interesse pubblico (*Matyjek v. Poland*, § 65).

## 2. Il contraddittorio

103. Come anticipato dianzi, uno degli aspetti fondamentali del diritto ad un processo equo è che i procedimenti penali, anche con riferimento alle norme processuali, rispettino il

principio del contraddittorio e che vi sia parità delle armi tra l'accusa e la difesa. Il diritto al contraddittorio in un processo penale implica che, quanto all'accusa che alla difesa, venga data l'opportunità di avere conoscenza e di poter controdedurre rispetto agli argomenti e alle prove presentate dalla parte avversa. Inoltre, l'articolo 6 § 1 impone che l'accusa riveli alla difesa tutte le prove di cui è in possesso, siano esse a carico o a discarico dell'indagato ([Rowe and Davis v. the United Kingdom](#) [GC], § 60).

104. Del resto, in un processo penale, l'art. 6 § 1, di norma, si sovrappone ai diritti di difesa previsti dall'articolo 6 § 3, come il diritto ad esaminare i testimoni.

105. A tal proposito, giova precisarsi che quando le prove non siano state rese note alla difesa per ragioni di interesse pubblico, la Corte non dovrà accertare se, nel caso di specie, il provvedimento di secretazione sia giustificato o meno. Piuttosto, dovrà valutare se il procedimento che ha portato all'adozione di un provvedimento di tal sorta abbia rispettato, per quanto possibile, i requisiti del contraddittorio e della parità delle armi e abbia assunto tutte le necessarie garanzie per la protezione degli interessi dell'indagato.

106. Nella sentenza [Rowe and Davis v. the United Kingdom](#) [GC], la Corte, a questo riguardo, ha riscontrato la violazione dell'art. 6 § 1, proprio perché il pubblico ministero non aveva presentato tali prove al giudice del dibattimento, impedendogli dunque di pronunciarsi sulla legittimità della mancata discovery, e quindi privando così il ricorrente di un processo equo. Tuttavia, nel caso [Jasper v. the United Kingdom](#) [GC] (§ 58), la Corte ha ritenuto che l'articolo 6 § 1 non fosse stato violato, in considerazione del fatto che il materiale probatorio, non conosciuto dalla difesa, non era confluito nell'imputazione e non era mai stato presentato alla giuria.

107. Tuttavia, l'obbligo di discovery rispetto alle prove rilevanti non rappresenta un diritto assoluto. Ed infatti, nell'ambito dei procedimenti penali, possono concorrere diversi tipi di interessi da controbilanciare con i diritti dell'indagato, quali, ad esempio, quello alla sicurezza nazionale, o la necessità di proteggere testimoni che siano a rischio di ritorsioni, ovvero quello di mantenere riservate le tecniche investigative adottate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In alcuni casi potrebbe essere necessario non rendere note alla difesa alcune prove al fine di tutelare i diritti fondamentali di un altro individuo o proteggere un importante interesse pubblico. Eppure, solo le restrizioni strettamente necessarie ai diritti della difesa, potranno ritenersi ammissibili ai sensi dell'articolo 6 § 1 ([Van Mechelen and Others v. the Netherlands](#), § 58). Inoltre, al fine di assicurare all'indagato un equo processo, è necessario che ogni difficoltà incontrata dalla difesa a causa di una limitazione dei propri diritti sia sufficientemente controbilanciata da specifiche garanzie procedurali adottate dall'autorità giudiziaria ([Doorson v. the Netherlands](#), § 72; [Van Mechelen and Others v. the Netherlands](#), § 54).

108. Ad esempio, nel caso [Edwards and Lewis v. the United Kingdom](#) [GC], era stato negato l'accesso alle prove e, quindi, non era stato possibile per difensori argomentare a pieno di fronte al giudice sul tema della provocazione o incitamento al crimine da parte delle forze di polizia. La Corte, pertanto, ha ritenuto che fosse stato violato l'articolo 6 § 1, poiché la procedura impiegata per giungere ad una determinazione sul tema della discovery e

dell'agente provocatore non aveva rispettato i requisiti del contraddittorio e della parità delle armi, né del resto erano state assunte tutte le necessarie garanzie per la protezione degli interessi dell'indagato.

109. Ancora, la violazione del diritto al contraddittorio è stata ritenuta sussistente laddove le parti non avevano ricevuto avviso alcuno dal giudice prima dell'udienza - mentre l'avvocato generale, si - e neppure gli era stata data l'opportunità di replicare alle deduzioni di quest'ultimo (([Reinhardt and Slimane-Kaïd v. France](#), §§ 105-106).

### **(b) Obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie**

110. Nella giurisprudenza della Corte, in virtù del principio di buona amministrazione della giustizia, si afferma che le decisioni delle corti e dei tribunali interni devono contenere e illustrare adeguatamente la motivazione in base alla quale sono state assunte ([Papon v. France](#) (dec.)).

111. La motivazione soddisfa l'esigenza di dimostrare alle parti che le loro argomentazioni sono state prese in considerazione e valutate, in questo modo contribuendo ad una ben più consapevole accettazione della decisione. Inoltre, l'obbligo di motivazione impone al giudice di articolare il proprio ragionamento in base ad argomenti di tipo oggettivo a tutela dei diritti di difesa. In ogni caso, l'estensione e la portata dell'obbligo di motivazione varia a seconda della natura della decisione e va definito alla luce delle circostanze del caso concreto ([Ruiz Torija v. Spain](#), § 29).

112. Sebbene le autorità giudiziarie domestiche non siano obbligate a motivare in dettaglio rispetto ad ogni argomento sollevato dalla difesa ([Van de Hurk v. the Netherlands](#), § 61), deve emergere chiaramente dal testo della decisione che gli elementi essenziali, ovvero quelli su cui il caso si fonda, siano stati adeguatamente valutati (cfr. [Boldea v. Romania](#), § 30).

113. Ed infatti, le corti interne devono indicare con sufficiente chiarezza i motivi in base ai quali le proprie decisioni sono state adottate, cosicché le parti possano utilmente esercitare ogni diritto di impugnazione disponibile ([Hadjianastassiou v. Greece](#); e [Boldea v. Romania](#)).

#### **1. Obbligo di motivazione nelle decisioni assunte dalla giuria**

114. Bisogna premettere che le giurie solo di rado adottano decisioni motivate nell'ambito dei procedimenti penali: la rilevanza di tale prassi in termini di equità del processo è stata affrontata in molti casi, inizialmente dalla Commissione ed in seguito anche dalla Corte.

115. La Convenzione non pone in capo ai membri della giuria l'obbligo di pronunciare decisioni motivate e, del resto, l'articolo 6 non preclude che un imputato possa esser giudicato da una giuria popolare che non motivi le proprie decisioni ([Saric v. Denmark](#) (dec.)). Ciononostante, affinché i requisiti del processo equo siano soddisfatti, l'imputato - e quindi il pubblico - deve essere in grado di comprendere la decisione assunta; si tratta di una garanzia cruciale contro l'arbitrarietà ([Taxquet v. Belgium](#) [GC], § 92; [Legillon v. France](#), § 53).

116. Con riferimento alle corti d'assise, composte anche da membri non togati, devono essere previste una serie di specifiche garanzie procedurali, giacché di norma ai giurati non è richiesto – o non è permesso – assumere decisioni sulla base delle proprie convinzioni personali. In queste circostanze, l'articolo 6 impone che sia accertato se siano state assunte sufficienti garanzie per evitare il rischio di arbitrarietà e per permettere all'imputato di comprendere le ragioni di una condanna. Queste garanzie procedurali possono tradursi, ad esempio, in indicazioni o linee guida fornite dal presidente della corte ai giurati in relazione alle questioni giuridiche sottese al caso concreto, o sulle prove, o sui precisi e inequivoci quesiti che il giudice pone alla giuria, così formando la cornice entro cui si innesterà la decisione e compensando il fatto che le determinazioni della giuria non saranno motivate (cfr. *R. v. Belgium* (dec.), *Zarouali v. Belgium* (dec.), *Planka v. Austria* (dec.) e *Papon v. France* (dec.)). In quest'ottica, la Corte ha ritenuto che fosse stato violato l'articolo 6 § 1 in un caso in cui la corte d'assise non aveva posto distinti quesiti, per ogni imputato, circa la sussistenza delle circostanze aggravanti, così di fatto impedendo alla giuria di valutare la responsabilità penale, separatamente, per ciascun individuo (*Goktepe v. Belgium*, § 28).

117. Nel caso *Bellerín Lagares v. Spain* (dec.) la Corte, ad esempio, si è trovata a dover esaminare la compatibilità con la Convenzione di uno specifico provvedimento – cui era stato allegato un estratto della decisione dei giurati – che conteneva una lista dei fatti che la giuria era chiamata ad accertare nel determinare la responsabilità dell'imputato, una analisi giuridica di questi fatti e, ai fini della condanna, un riferimento alle circostanze che si riteneva avessero avuto un'influenza sul grado di responsabilità del ricorrente nel caso in questione. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 § 1 della Convenzione, tale provvedimento potesse ritenersi sufficientemente motivato.

118. Peraltro, sotto diverso profilo, occorre avere riguardo ad ogni mezzo di impugnazione a disposizione dell'imputato (*Taxquet v. Belgium* [GC], § 92). Nel caso *Taxquet v. Belgium* [GC], erano stati posti soltanto quattro quesiti riguardanti il ricorrente; questi erano stati formulati in termini identici a quelli riferiti al coimputato di questi, non permettendo così di individuare specificamente le argomentazioni, in fatto e in diritto, sulla base delle quali egli era stato condannato. Pertanto, la predetta impossibilità di comprendere le ragioni per le quali era stato ritenuto responsabile ha indotto la Corte a ritenere che si trattasse di un processo non equo (§ 100).

119. Nel caso *Judge v. the United Kingdom* (dec.), la Corte ha ritenuto che il contesto, nel quale era stata assunta una decisione non motivata da una giuria scozzese, fosse sufficiente all'imputato per comprendere le ragioni della propria condanna. Inoltre, la Corte ha ritenuto adeguati i mezzi di impugnazione previsti dalla legislazione scozzese, poiché comunque idonei a rimediare ad una decisione erronea della giuria. Infatti, in base alla normativa vigente, la Corte d'Appello disponeva di ampi poteri di revisione e godeva del potere di riformare qualsiasi condanna conseguente ad un errore giudiziario.

### **(c) Il diritto di rimanere in silenzio e di non rendere dichiarazioni autoincriminanti**

### 1. Dichiarazioni e ambito di applicazione

120. Chiunque sia accusato di aver commesso un reato ha il diritto di non rispondere alle domande che gli vengono poste e di non contribuire alla propria incriminazione (*Funke v. France*, § 44; si veda anche *O'Halloran and Francis v. the United Kingdom* [GC], § 45; *Saunders v. the United Kingdom*, § 60). Sebbene non specificamente menzionati dall'articolo 6, il diritto di non rispondere ed il privilegio contro l'auto incriminazione sono generalmente riconosciuti come standard internazionali che rivelano il cuore della nozione di equo processo ai sensi dell'articolo 6. Fornendo all'imputato una protezione contro improprie pressioni delle autorità, tali garanzie contribuiscono ad evitare errori giudiziari e ad assicurare un equo processo ai sensi dell'articolo 6 (*John Murray v. the United Kingdom*, § 45).

121. Il diritto alla non autoincriminazione si applica ai procedimenti penali con riferimento a tutti i tipi di reati, dai più semplici ai più complessi (*Saunders v. the United Kingdom*, § 74).

122. Il diritto a non rispondere si applica sin dal momento in cui l'indagato viene interrogato dalla polizia giudiziaria (*John Murray v. the United Kingdom*, § 45).

### 2. Portata del diritto

123. Il diritto a non rendere dichiarazioni autoincriminanti impone che la pubblica accusa, in un procedimento penale, tenti di provare la propria ipotesi accusatoria nei confronti dell'imputato senza fare ricorso a prove ottenute attraverso metodi **coercitivi** o che in qualche modo siano diretti a fare pressione sulla volontà dell'imputato (*Saunders v. the United Kingdom*, § 68; si veda anche *Bykov v. Russia* [GC], § 92).

124. Ciononostante, il privilegio contro l'autoincriminazione in materia penale non comporta il divieto di ricorrere a metodi coercitivi esperibili indipendentemente dalla volontà dell'imputato, come, ad esempio, l'acquisizione di documenti nel corso di un arresto, l'utilizzo di campioni di sangue, urine, alcool test, nonché tessuti corporei ai fini del test del DNA (*Saunders v. the United Kingdom*, § 69; si veda anche *O'Halloran and Francis v. the United Kingdom* [GC], § 47).

125. Anche un rapido contatto con il proprio **avvocato** costituisce una garanzia procedurale cui la Corte presta particolare attenzione nel valutare se un procedimento abbia rispettato la vera essenza del privilegio contro l'autoincriminazione. Affinché il diritto ad un equo processo ai sensi dell'articolo 6 possa rimanere sufficientemente "pratico ed effettivo", l'assistenza di un avvocato dovrebbe, di regola, essere garantita dal primo momento in cui l'indagato viene interrogato dalla polizia, nonostante sia dimostrato come in determinate circostanze possano esistere delle necessità impellenti idonee a limitare tale diritto (*Salduz v. Turkey* [GC], §§ 54-55).

126. In linea generale, chiunque sia stato fermato dalla polizia gode del diritto a non rendere dichiarazioni autoincriminanti, di rimanere in silenzio e di essere assistito da un avvocato in qualsiasi momento questi venga interrogato. Giova precisarsi come ognuno di questi diritti presenti delle caratteristiche parzialmente differenti, di tal che, la rinuncia ad uno di questi non importa la rinuncia agli altri. Eppure, tali diritti devono ritenersi complementari, dal momento che, ad i soggetti in stato di fermo, deve essere a fortiori garantita l'assistenza di



un avvocato, quando questi non siano stati preventivamente informati dalle autorità del proprio diritto a non rimanere in silenzio (*Navone and Others v. Monaco*, § 74; *Brusco v. France*, § 54). L'importanza di informare l'indagato del proprio diritto di non rispondere è così stringente che, anche quando una persona presti il consenso a rilasciare dichiarazioni, tale opzione non potrà essere considerata una scelta pienamente informata laddove l'indagato non sia stato espressamente reso edotto circa il diritto di rimanere silente, e la decisione stessa di rispondere sia stata assunta senza l'assistenza di un avvocato (*Navone and Others v. Monaco*, § 74; *Stojkovic v. France and Belgium*, § 54).

127. Il diritto di rimanere in silenzio e quello di non rendere dichiarazioni autoincriminanti tutelano, in linea di principio, la libertà dell'indagato di scegliere se rispondere o meno quando interrogato dalla polizia. Tale libertà di scelta è, di fatto, compromessa nel caso in cui l'indagato abbia scelto di non rispondere durante l'interrogatorio e le autorità - non avendo potuto ottenere tali informazioni nel corso del regolare interrogatorio - abbiano fatto ricorso a **sotterfugi** per ottenere una confessione o altre dichiarazioni di natura incriminante, (in questo particolare caso si trattava di una confessione resa ad un informatore di polizia che condivideva la cella con il ricorrente) e laddove la confessione o le altre dichiarazioni ottenute in questo modo siano poi state prodotte nel corso del dibattimento come prove (*Allan v. the United Kingdom*, § 50).

128. A diversa conclusione la Corte è giunta nel caso *Bykov v. Russia* [GC], ove il ricorrente non era stato sottoposto ad alcuna forma di pressione e/o coercizione, non si trovava in stato di fermo, ed era stato lasciato libero di vedere un informatore della polizia e di interloquirvi. Inoltre, nel corso del dibattimento, la trascrizione della conversazione non era stata valutata come una piena confessione utile per fondare una decisione di colpevolezza; piuttosto aveva rivestito un ruolo limitato nel complesso quadro probatorio esaminato dalla corte interna (§§ 102-103).

### 3. Relatività del diritto

129. Il diritto di non rispondere non è assoluto (*John Murray v the United Kingdom*, § 47).

130. Nel valutare se un procedimento ha rispettato la vera essenza del privilegio contro l'autoincriminazione, la Corte esamina in particolare i seguenti elementi:

- la natura e il grado della coercizione;
- l'esistenza di un qualche tipo di garanzia nella procedura;
- l'uso che viene fatto del materiale probatorio così ottenuto (*Jalloh v. Germany* [GC], § 101; si veda anche *O'Halloran and Francis v. the United Kingdom* [GC], § 55; *Bykov v. Russia* [GC], § 104).

131. Se, da una parte, una condanna non può essere esclusivamente o principalmente basata sul silenzio dell'imputato o sul rifiuto di rispondere alle domande o di fornire lui stesso delle prove; dall'altra parte, il diritto di rimanere in silenzio non impedisce che tale condotta – in situazioni che chiaramente richiedono una qualche spiegazione – non possa essere presa in considerazione nel sostenere la persuasività del quadro probatorio fornito dall'accusa.

Pertanto, non è possibile affermare che la decisione di un imputato di rimanere in silenzio nell'ambito di un processo penale non dovrebbe avere alcun tipo di conseguenze.

132. Pertanto, se dal silenzio dell'imputato siano stati tratti elementi a carico in contrasto con quanto previsto dall'articolo 6, è questione che va risolta alla luce delle circostanze del caso concreto, tenendo particolarmente in considerazione il peso che le autorità giudiziarie nazionali hanno dato a tali elementi nell'esame delle prove ed al livello di pressione impiegato (*John Murray v. the United Kingdom*, § 47).

133. Inoltre, l'interesse pubblico intrinseco ad indagini ed a condanne per specifici reati, può essere preso in considerazione e valutato come un elemento contrario all'interesse dell'individuo a che le prove a suo carico siano state assunte correttamente e nel rispetto della legge. Tuttavia, gli interessi in gioco non possono giustificare misure che annullano la vera essenza dei diritti di difesa dell'imputato, incluso il privilegio contro l'autoincriminazione (*Jalloh v. Germany* [GC], § 97). L'interesse pubblico non può essere mai invocato per giustificare l'utilizzo processuale di risposte ottenute con la coercizione nel corso di indagini non giudiziarie al solo fine di incriminare l'indagato (*Heaney and McGuinness v. Ireland*, § 57).

#### **(d) Utilizzo di prove ottenute illegittimamente o in violazione di diritti garantiti dalla Convenzione**

134. Mentre l'articolo 6 garantisce il diritto ad un processo equo, questo non prescrive alcuna regola sull'ammissibilità delle prove, come invece accade di norma negli ordinamenti interni (*Schenk v. Switzerland*, §§ 45-46; *Heglas v. the Czech Republic*, § 84).

135. In linea di principio, quindi, non spetta alla Corte determinare se particolari tipi di prove – per esempio, prove ottenute illegittimamente dal punto di vista dell'ordinamento interno – possano essere ritenute ammissibili. La domanda cui deve essere data risposta è la seguente: se il procedimento, nella sua interezza - incluso quindi il modo in cui siano state acquisite le prove - possa considerarsi equo. Tale questione implica un esame delle asserite illegittimità e, se è coinvolto anche un altro diritto della Convenzione, la natura della violazione (*Khan v. the United Kingdom*, § 34; *P.G. and J.H. v. the United Kingdom*, § 76; *Allan v. the United Kingdom*, § 42).

136. Nel determinare se i procedimenti nel loro complesso siano equi deve aversi riguardo al rispetto – o meno – dei diritti della difesa. In particolare, occorre valutare se al ricorrente sia stata data l'opportunità di mettere in discussione l'autenticità della prova e di opporsi all'acquisizione della stessa. Parimenti, anche la qualità della prova - così come le modalità con le quali è stata acquisita - deve essere adeguatamente indagata dal giudicante, valutando se tali circostanze possano metterne in dubbio l'affidabilità o l'accuratezza. Sebbene l'equità processuale non possa dirsi automaticamente diminuita quando la prova acquisita non sia supportata da altro materiale probatorio, va evidenziato che, quando la prova è molto forte e non vi sono rischi di inattendibilità della stessa, la necessità che essa sia supportata da altri elementi probatori è minore (*Bykov v. Russia* [GC], § 89; *Jalloh v. Germany* [GC], § 96). A



questo proposito, la Corte attribuisce rilevanza anche al fatto che la prova sia - o non sia - decisiva per l'esito del procedimento penale ([Gäfgen v. Germany](#)).

137. Con specifico riferimento alla natura della violazione invocata, la Corte ha affrontato anche il tema della utilizzabilità di informazioni ottenute in violazione dell'articolo 8. In questo senso è stato ritenuto che l'eventuale e conseguente iniquità dell'intero procedimento andasse risolta alla luce di tutte le circostanze del caso concreto e in particolare alla luce del rispetto dei diritti di difesa del ricorrente e dell'importanza della prova in oggetto ([Gäfgen v. Germany](#) [GC], § 165).

138. In ogni caso, nell'ambito di un procedimento penale vanno sempre valutate con attenzione le considerazioni relative all'utilizzabilità, nei procedimenti penali, di prove acquisite in violazione dell'articolo 3. E ciò, perché l'uso di tali prove, ottenute come risultato della violazione di uno dei diritti fondamentali e assoluti garantiti dalla Convenzione, solleva sempre seri problemi relativi all'equità del procedimenti, anche se l'acquisizione delle stesse non sia stata decisiva per la condanna ([Jalloh v. Germany](#) [GC], §§ 99 e 105; [Harutyunyan v. Armenia](#), § 63).

139. A ben vedere, l'utilizzo di dichiarazioni ottenute in violazione dell'articolo 3 – indipendentemente dalla qualificazione della condotta quale tortura o trattamento inumano e degradante – rende l'intero procedimento automaticamente iniquo, e dunque in violazione dell'articolo 6 ([El Haski v. Belgium](#); [Gäfgen v. Germany](#) [GC], § 167). Ciò vale, sostanzialmente, per le prove ottenute a seguito di atti di tortura ([Jalloh v. Germany](#) [GC], § 105; [Gäfgen v. Germany](#) [GC], § 167). Quanto alle prove ottenute attraverso un atto classificabile come trattamento inumano e degradante, ma pure non inquadrabile come tortura, deve evidenziarsi che l'ammissione delle stesse comporterà l'iniquità del procedimento intero laddove sia provato che la violazione dell'articolo 3 abbia influenzato l'esito del giudizio nei confronti dell'imputato, e cioè abbia avuto un'influenza sulla condanna ([El Haski v. Belgium](#), § 85; [Gäfgen v. Germany](#) [GC], § 178).

140. Va precisato che i menzionati principi si applicano non solo quando la vittima del trattamento contrario all'articolo 3 sia l'imputato, ma anche quando siano coinvolti terzi (([El Haski v. Belgium](#), § 85). In particolare, la Corte ha ritenuto che l'uso in un procedimento di prove ottenute a seguito di tortura integrino un evidente diniego di giustizia anche quando la persona che ha reso tali dichiarazioni, poi assurte a prove, sia un terzo ([Othman \(Abu Qatada\) v. the United Kingdom](#), §§ 263 and 267).

## (e) Entrapment

### 1. Considerazioni generali

141. La Corte ha riconosciuto la necessità delle autorità nazionali, di ricorrere a speciali metodi investigativi, in particolar modo nei casi riguardanti fatti di corruzione e di criminalità organizzata. Più precisamente, è stato affermato, a tal riguardo, che l'uso di speciali tecniche investigative – nello specifico, il ricorso ad agenti sotto copertura – non viola, di per sé, il

diritto ad un processo equo. Tuttavia, considerato il rischio che tali tecniche possano risolversi in un'istigazione a delinquere da parte delle autorità di polizia, il ricorso a tali metodi deve essere mantenuto entro chiari limiti ([Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC], § 51).

142. Mentre, dunque, la progressiva e capillare diffusione di fenomeni di criminalità organizzata impone agli Stati di adottare contromisure adeguate, il diritto ad un equo processo, dal quale va desunto il requisito della corretta amministrazione della giustizia, deve essere garantito in ogni caso e per tutte le tipologie di reato, dal più semplice al più complesso. Il diritto alla corretta amministrazione della giustizia occupa un posto così rilevante in una società democratica da non consentirne il sacrificio per contingenti ragioni di opportunità (ibid., § 53). A tal proposito, la Corte ha precisato che la polizia può agire sotto copertura, ma non può istigare a delinquere ([Khudobin v. Russia](#), § 128).

143. Inoltre, sebbene la Convenzione non vieti il ricorso, nella fase delle indagini preliminari e laddove ciò possa essere giustificato dalla natura del reato, a fonti di prova quali gli informatori anonimi, l'utilizzo del relativo materiale probatorio nel giudizio di merito è questione del tutto diversa ([Teixeira de Castro v. Portugal](#), § 35). L'utilizzabilità di tali fonti è ammissibile soltanto ove siano fornite, a tutela da possibili abusi, adeguate e sufficienti garanzie, quali, in particolare, procedure chiare e prevedibili per l'autorizzazione, l'esecuzione e la supervisione dei metodi investigativi in questione ([Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC], § 51). Con riferimento all'autorità deputata al controllo sulle operazioni sotto copertura, la Corte ha ritenuto che, nonostante la supervisione di un giudice rappresenti la forma più adeguata allo scopo, anche altre forme di controllo, quali la supervisione dell'organo inquirente, possano essere utilizzate, ma ciò a condizione che siano seguite specifiche procedure e adottate adeguate garanzie ([Bannikova v. Russia](#), § 50).

144. Dunque, sebbene il ricorso ad agenti infiltrati possa essere tollerato in presenza di chiare restrizioni e garanzie, l'interesse pubblico non può comunque giustificare l'utilizzabilità di prove ottenute a seguito di istigazione da parte degli agenti, giacché ciò esporrebbe l'indagato al rischio di vedersi negato, sin dall'inizio, un equo processo ([Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC], § 54).

145. Di conseguenza, al fine di accertare se il diritto ad un equo processo sia stato rispettato a fronte dell'utilizzo di agenti infiltrati, la Corte esaminerà, in primo luogo, se vi sia stata provocazione ("verifica sostanziale di istigazione"), e, in caso di risposta affermativa, se al ricorrente sia stata data la possibilità di difendersi da tale provocazione dinanzi al tribunale nazionale ([Bannikova v. Russia](#), §§ 37 and 51). Qualora le azioni dell'agente, a prescindere dalla circostanza che si tratti di pubblico ufficiale o soggetto privato agente per conto dell'autorità pubblica, si risolvano in vera e propria provocazione e qualora le prove così ottenute vengano utilizzate in giudizio a carico del ricorrente, la Corte dichiarerà la violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione ([Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC], § 73).

## 2. Verifica sostanziale di istigazione

146. La Corte ha definito provocazione<sup>2</sup>, in contrapposizione alle legittime operazioni sotto copertura, la situazione in cui gli agenti coinvolti – siano essi appartenenti alle forze dell’ordine o persone che agiscano su indicazione di queste – non si limitino ad indagare su attività criminali in maniera essenzialmente passiva ma, invece, esercitino un’influenza sul soggetto tale da istigarlo alla commissione di un reato che altrimenti non avrebbe commesso; e tanto, al solo fine di stabilire la sussistenza di un reato e di fornirne relativa prova a sostegno dell’accusa ([Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC], § 55).

147. Per valutare se il ruolo nelle indagini sia stato “essenzialmente passivo”, la Corte esaminerà le motivazioni sottostanti l’operazione sotto copertura e la condotta delle autorità che la conducono. In particolare, la Corte accerterà la sussistenza, *ab origine*, di oggettivi sospetti che il ricorrente fosse coinvolto in attività criminali o che questi fosse in procinto di commettere un reato ([Bannikova v. Russia](#), § 38).

148. Nella propria analisi la Corte prenderà in considerazione una serie di criteri. Ad esempio, nel *leading case* [Teixeira de Castro v. Portugal](#), la Corte ha preso in esame, *inter alia*, la circostanza che il ricorrente non avesse precedenti penali, che nessuna indagine fosse mai stata aperta a suo carico, che fosse sconosciuto alle forze dell’ordine, che alcuno stupefacente fosse stato rinvenuto presso la sua abitazione e che, al momento dell’arresto, avesse con sé il solo quantitativo di sostanza stupefacente richiesto dagli agenti sotto copertura. Pertanto, nel caso specifico, la Corte ha concluso che la condotta degli inquirenti avesse travalicato i limiti dell’operazione sotto copertura, giacché, di fatto, il ricorrente era stato istigato alla commissione del reato, non essendovi elemento alcuno che suggerisse che la condotta criminosa sarebbe stata ugualmente compiuta anche senza il loro intervento (§§ 37 – 38).

149. In linea teorica, un precedente penale, di per sé, non può ritenersi indicativo della predisposizione a commettere futuri reati ([Constantin and Stoian v. Romania](#), § 55). Ad ogni modo, elementi quali la familiarità del ricorrente con i prezzi correnti degli stupefacenti e la capacità di questi di procurarsi tale sostanza in breve tempo, unito al mancato recesso dal contratto criminoso nonostante le numerose occasioni offerte in tal senso, sono stati considerati dalla Corte come indicativi di una preesistente attività, o intenzione, criminale ([Shannon v. the United Kingdom](#), dec.).

150. Altro fattore da tenere in considerazione è se via stata “pressione” sul ricorrente affinché questi commettesse il reato in questione. L’aver preso l’iniziativa di contattare il ricorrente in assenza di qualsiasi oggettivo indizio che questi fosse coinvolto in attività criminale ([Burak Hun v. Turkey](#), § 44), l’aver reiterato l’offerta nonostante l’iniziale rifiuto, l’aver insistito ([Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC] § 67), l’aver alzato il prezzo dell’offerta oltre la media ([Malininas v. Lithuania](#), § 37) e l’aver fatto appello alla compassione del ricorrente menzionando sintomi di astinenza ([Vanyan v. Russia](#), §§ 11 e 49), sono state considerate dalla Corte condotte che hanno esercitato pressione sul ricorrente in relazione alla commissione del

---

<sup>2</sup> I termini provocazione, istigazione di polizia ed agenti provocatori sono usati come sinonimi nella giurisprudenza della Corte.

reato in questione, a prescindere dal fatto che l'agente sotto copertura fosse un membro delle forze dell'ordine o un privato agente su indicazioni di queste.

151. Un'ulteriore rilevante questione consiste nel verificare se gli agenti statali si siano “uniti” o “infiltrati” nell'attività criminale o se, piuttosto, l'abbiano “propiziata”. Nella prima ipotesi, deve ritenersi che l'azione in questione rispetti i limiti delle operazioni sotto copertura. Nel caso [Milinienė v. Lithuania](#), la Corte ha ritenuto che, nonostante la polizia avesse influenzato il corso degli eventi - in particolare, fornendo ad un soggetto privato equipaggiamento tecnico per la registrazione delle conversazioni ed offrendo incentivi economici al ricorrente - tali condotte dovessero essere considerate mera partecipazione all'attività criminale e non, invece, istigazione, giacché l'iniziativa, nel caso di specie, era stata presa da un soggetto privato. Quest'ultimo, difatti, aveva riferito alla polizia che il ricorrente avrebbe richiesto una tangente per addivenire ad una soluzione favorevole nel suo caso, e solo dopo tale notizia, l'operazione venne autorizzata e supervisionata dal sostituto procuratore, allo scopo di verificare l'informazione ((§§ 37 – 38); per analoghe motivazioni, cfr. [Sequeira v. Portugal](#) (dec.); e [Eurofinacom v. France](#) (dec.)).

152. Il modo in cui le operazioni di polizia sotto copertura sono state avviate e portate avanti è rilevante al fine di stabilire se il ricorrente possa definirsi vittima di “entrapment”. L'assenza di procedure chiare e prevedibili per autorizzare, eseguire e sovrintendere alle operazioni investigative in questione fa propendere per l'ipotesi che le condotte analizzate siano effettivamente inquadrabili come “entrapment” (cfr., ad esempio, [Teixeira de Castro v. Portugal](#), dove la Corte ha evidenziato la circostanza che l'intervento di agenti sotto copertura non rientrasse in una operazione antidroga ufficiale sotto il controllo di un giudice (§ 38); [Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC] ove difettava indicazione alcuna circa le ragioni o le motivazioni personali che avevano condotto gli agenti sotto copertura ad avvicinare il ricorrente di propria iniziativa, senza prima portare la questione all'attenzione dei superiori (§ 64); e [Vanyan v. Russia](#), dove la Corte ha evidenziato come le operazioni di polizia fossero state autorizzate con mero provvedimento amministrativo dall'organo che successivamente aveva condotto le operazioni, che il provvedimento in questione contenesse scarse informazioni circa le motivazioni e gli scopi dell' “acquisto – di stupefacente - di prova” pianificato, e che le operazioni stesse non fossero soggette a controllo giurisdizionale o, comunque, ad una forma di supervisione indipendente. A tal riguardo, la tecnica del c.d. “acquisto di prova” utilizzato dalle autorità russe è stato oggetto di scrupoloso scrutinio nel caso [Veselov and Others v. Russia](#), nel quale, la Corte ha ritenuto che la procedura in questione fosse carente e che esponesse i ricorrenti all'arbitrio delle forze dell'ordine, così pregiudicando l'equità del conseguente processo penale a loro carico. Inoltre, il Giudice di Strasburgo ha ritenuto che la corte russa non avesse adeguatamente esaminato le doglianze del ricorrente circa l'entrapment subito, non valutando, nello specifico, le motivazioni sottostanti il c.d. “acquisto di prova” e la condotta della polizia e dei suoi informatori nei suoi riguardi (§ 127).

### **3. Valutazione giurisdizionale delle deduzioni difensive contro l'entrapment**

153. Nei casi di “entrapment”, l'articolo 6 della Convenzione potrà dirsi rispettato soltanto laddove il ricorrente sia stato effettivamente in grado, durante il processo, di sollevare la

questione relativa all'istigazione, tramite eccezioni specifiche o con altri mezzi. La mera circostanza che garanzie generali, quali la parità delle armi o il diritto di difesa, siano state rispettate non è sufficiente ([Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC], § 69). In casi siffatti, la Corte ha stabilito che è onere dell'accusa provare l'assenza di istigazione, a condizione che le deduzioni difensive non siano del tutto infondate.

154. Laddove venga sollevata la questione dell'istigazione e vi siano elementi che *prima facie*, facciano propendere per la sussistenza di un entrapment vero e proprio, le autorità giudiziarie sono tenute ad esaminare tutte le circostanze del caso e prendere le necessarie iniziative per stabilire se vi sia stata o meno istigazione a delinquere. Qualora quest'ultima venisse provata, dovranno trarre le necessarie conseguenze in osservanza al disposto della Convenzione (ibid. § 70). Il sol fatto che il ricorrente si sia dichiarato colpevole, non esonera le corti domestiche dal dovere di valutare compiutamente le doglianze relative all'entrapment (ibid. § 72).

155. A tal proposito, la Corte verifica se un'eventuale denuncia di entrapment costituisca, ai sensi del diritto interno, una difesa di merito, un'eccezione di inutilizzabilità delle prove così acquisite, ovvero, se conduca a conseguenze simili ([Bannikova v. Russia](#), § 54). Sebbene spetti alle autorità nazionali stabilire quale, tra queste, sia la procedura più adeguata in tali casi, la Corte pretende che la procedura in questione sia scrupolosa, completa, svolta in contraddittorio ed, in ogni caso, dirimente sulla questione dell'istigazione (ibid. § 57). Inoltre, nell'ambito della mancata ostensione delle informazioni in possesso delle autorità inquirenti, la Corte assegna un peso particolare al rispetto del principio del contraddittorio e della parità delle armi (ibid. § 58).

156. Qualora l'accusato affermi di essere stato istigato a delinquere, i tribunali penali dovranno esaminare attentamente tutto il materiale probatorio contenuto nel fascicolo, giacché, affinché il processo possa dirsi rispondente ai canoni di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione, tutte le prove ottenute a seguito di istigazione dovranno essere escluse dal giudizio. Tanto, è ancor più importante laddove le operazioni di polizia abbiano avuto luogo in assenza di un quadro legislativo chiaro e di adeguate garanzie ([Ramanauskas v. Lithuania](#) [GC], § 60).

157. Se le informazioni disponibili non consentono alla Corte di valutare se il ricorrente sia stato o meno vittima di entrapment, l'esame giurisdizionale, svolto in relazione alle doglianze del ricorrente dinanzi alle corti nazionali, diventa decisivo ([Edwards and Lewis v. the United Kingdom](#) [GC], § 46; [Ali v. Romania](#), § 101; vedi anche, [Khudobin v. Russia](#), dove, ad esempio, le corti nazionali, non avendo analizzato gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, non hanno saputo distinguere tra entrapment e tecniche investigative legittime; [V. v. Finland](#), dove non era consentito al ricorrente sollevare una specifica eccezione di entrapment; e [Shannon v. the United Kingdom](#), dove i sotterfugi utilizzati da un soggetto privato furono oggetto di attenta disamina da parte delle corti domestiche, che, all'esito, dichiararono infondate l'eccezione di entrapment.)

## **(F) Rinuncia alle garanzie dell'equo processo**

158. Il disposto e lo spirito della Convenzione non escludono che una persona possa, per propria libera scelta, espressamente o tacitamente, rinunciare al godimento delle garanzie dell'equo processo. In ogni caso, una rinuncia siffatta, per essere considerata effettiva in ottica convenzionale, deve essere accertata in maniera inequivoca ed essere accompagnata da una serie minima di salvaguardie connesse alla sua importanza. Inoltre, tale rinuncia, non deve contrastare con alcun interesse pubblico rilevante (cfr. [Hermi v. Italy](#) [GC], § 73; [Sejdovic v. Italy](#) [GC], § 86).

159. Prima che possa affermarsi che un soggetto abbia, implicitamente e quindi attraverso la propria condotta, rinunciato a tale diritto, deve essere dimostrato che egli potesse aver ragionevolmente previsto le conseguenze della propria scelta (cfr. [Hermi v. Italy](#) [GC], § 74; [Sejdovic v. Italy](#) [GC], § 87).

## (2) Udienza pubblica

### **Articolo 6 § 1**

*“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata ... pubblicamente ... da un tribunale chiamato a pronunciarsi ... sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia”*

#### **(A) Il principio di pubblicità**

160. Il principio che sancisce la pubblicità dei procedimenti giudiziari tutela le parti processuali da un'amministrazione segreta della giustizia e senza controllo del pubblico; la pubblicità, del resto, è il canale attraverso cui è possibile mantenere e incrementare la fiducia nei confronti dell'autorità giudiziaria. Rendendo l'amministrazione della giustizia trasparente, il menzionato principio contribuisce al raggiungimento dello scopo dell'art. 6 § 1 della Convenzione, ovvero l'equo processo, la garanzia del quale è uno dei principi fondamentali di ogni società democratica ([Sutter v. Switzerland](#), § 26; [Riepan v. Austria](#), § 27; [Krestovskiy v. Russia](#), § 24).

161. Il principio di pubblicità dei procedimenti giudiziari contempla due diversi profili: la pubblicità delle udienze e la lettura in pubblico delle sentenze ([Tierce and Others v. San Marino](#), § 93; [Sutter v. Switzerland](#), § 27).

#### **(B) Il principio di oralità dell'udienza e di partecipazione al processo**

162. Il diritto ad una pubblica udienza di cui all'art. 6 § 1 implica, necessariamente, il diritto all'oralità della stessa ([Döry v. Sweden](#), § 37).

163. Il principio di oralità e pubblicità dell'udienza è particolarmente importante in ambito penale, ove chiunque sia stato accusato di un reato deve, generalmente, essere messo in



condizione di partecipare al processo di primo grado (*Tierce and Others v. San Marino*, § 94; *Jussila v. Finland* [GC], § 40).

164. Ed infatti, l'impossibilità di partecipare si tradurrebbe, per l'imputato, nell'incapacità di esercitare gli specifici diritti garantiti alle lett. c), d) ed e) del § 3 dell'art. 6, ovvero, il diritto di difendersi personalmente, il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico, ed il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua adottata in udienza. E' evidente, allora, come il dovere di garantire la presenza dell'accusato nell'aula di udienza, costituisca uno dei requisiti fondamentali dell'art. 6 (*Hermi v. Italy* [GC], §§ 58-59; *Sejdovic v. Italy* [GC], §§ 81 e 84).

165. Va comunque chiarito che, sebbene i processi celebrati *in absentia* non siano di per sé incompatibili con l'art. 6 della Convenzione, dovrà comunque ritenersi integrato il diniego di giustizia laddove, alla persona condannata in contumacia e poi comparsa, sia precluso un nuovo esame del proprio caso, tanto nel merito quanto in diritto, senza che sia stato dimostrato che egli avesse rinunciato al proprio diritto di partecipare al processo e di difendersi, ovvero, che egli si fosse sottratto intenzionalmente al processo (*Sejdovic v. Italy* [GC], § 82).

166. L'obbligo di celebrare una pubblica udienza, tuttavia, non è assoluto e, dunque, non si applica a tutti i casi ricadenti nel capo penale dell'art. 6. E' del resto facilmente intuibile come nell'ambito dell'operazione di ampliamento della nozione di "accusa in materia penale" – che così viene estesa a casi che non appartengono alle tradizionali categorie del diritto penale, quali, ad esempio, le sanzioni amministrative, il diritto doganale e le sanzioni tributarie –, non tutti gli illeciti, e quindi le "accuse" abbiano lo stesso peso o la stessa natura. Sebbene i requisiti dell'equo processo siano rigidissimi in riferimento al nocciolo duro del diritto penale, le garanzie penalistiche di cui all'art. 6 non si applicano necessariamente con pieno rigore ad altre tipologie di casi che, pur ricadendo in tale ambito, non implicano un significativo grado di disvalore sociale (*Jussila v. Finland* [GC], §§ 41-43).

167. Le circostanze che possono dispensare dalla celebrazione di una pubblica udienza dipendono, essenzialmente, dalla natura delle questioni da affrontare dinanzi la corte competente – in particolare, se queste sollevino questioni di fatto o di diritto, non adeguatamente risolvibili sulla base del solo fascicolo processuale. L'udienza orale potrebbe, ad esempio, rivelarsi superflua nel caso in cui non si debba vagliare la credibilità di un teste, ovvero non vi sia contestazione sui fatti – circostanze queste, che necessitano di un'articolazione orale delle prove ovvero di un esame incrociato dei testi – e qualora all'imputato sia stata data adeguata opportunità di sostenere le proprie ragioni o di contestare le prove a suo carico per iscritto (*Jussila v. Finland* [GC], §§ 41-42, 47-48). A tal proposito, è legittimo che le autorità nazionali tengano in considerazione le esigenze di efficienza ed economia processuale (*Jussila v. Finland* [GC], §§ 41-43, 47-48, a proposito dei processi tributari; and *Suhadolc v. Slovenia* (dec.), a proposito di un procedimento a rito sommario per violazioni del codice della strada).

### (C) Processi d'appello

168. La partecipazione personale dell'imputato nei processi d'appello non ha la stessa importanza cruciale che assume in quelli di primo grado. Le modalità applicative dell'art. 6 nei procedimenti dinanzi le corti d'appello mutano in ragione delle peculiari caratteristiche dello stesso, dovendosi tenere in considerazione sia la disciplina complessiva dei mezzi di gravame in ambito nazionale, sia il ruolo esercitato dalle corti di appello in esso ([Hermi v. Italy](#) [GC], § 60).

169. I processi derivanti da impugnazioni di merito o di mera legittimità, ad esempio, potranno comunque ritenersi conformi ai requisiti di cui all'art. 6 anche quando al ricorrente non sia stata data la possibilità di essere ascoltato personalmente dalla corte d'appello o di cassazione, a condizione però che una pubblica udienza sia stata celebrata in primo grado ([Monnell and Morris v. the United Kingdom](#), § 58, con riferimento ai processi d'appello, e [Sutter v. Switzerland](#), § 30, con riferimento alla corte di cassazione).

170. Giova precisarsi che anche qualora le corti d'appello siano competenti tanto nel merito quanto in diritto, l'articolo 6 non impone sempre e comunque la celebrazione di una pubblica udienza, e nemmeno garantisce il diritto dell'imputato a comparire personalmente ([Fejde v. Sweden](#), § 31). Dunque, lo si ribadisce, devono sempre essere considerate le caratteristiche specifiche del procedimento ed il modo in cui gli interessi del ricorrente siano stati rappresentati e difesi dinanzi la corte d'appello, alla luce, in particolare, della natura delle questione da decidere ([Seliwiak v. Poland](#), § 54; [Sibgatullin v. Russia](#), § 36).

171. In ogni caso, laddove la corte d'appello debba esaminare un caso tanto in fatto quanto in diritto, ed assumere dunque una determinazione sull'innocenza o sulla colpevolezza dell'imputato, l'organo giudicante non potrà decidere senza aver prima valutato la ricostruzione, operata sulla base del materiale probatorio, offerta direttamente dall'imputato e tesa a dimostrare che egli non abbia commesso il fatto asseritamente costituente reato ([Popovici v. Moldova](#), § 68; [Lacadena Calero v. Spain](#), § 38). Ed infatti, il principio secondo il quale le udienze dovrebbero essere aperte al pubblico implica il diritto per l'accusato di produrre personalmente prove dinanzi la corte d'appello. Da questo punto di vista, il principio della pubblicità persegue lo scopo di garantire il diritto di difesa dell'imputato ([Tierce and Others v. San Marino](#), § 95).

#### **(D) Eccezioni alla regola della pubblicità**

172. Il requisito della pubblicità delle udienze è soggetto ad eccezioni. Tanto, traspare già dal testo dell'art. 6 § 1 stesso, laddove dispone che *“l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.”* La celebrazione, parziale o integrale, di processi in camera di consiglio deve essere strettamente necessaria alla luce delle circostanze del caso di specie ([Welke and Bialek v. Poland](#), § 74; [Martinie v. France](#) [GC], § 40).

173. Qualora ricorrano i summenzionati presupposti per procedere in deroga al principio della pubblicità, le autorità non sono obbligate, ma hanno il diritto di ordinare la celebrazione



in camera di consiglio ove considerino che tale restrizione sia giustificata ([Toeva v. Bulgaria](#) (dec.)).

174. Sebbene nei processi penali vi sia una forte aspettativa di pubblicità, in talune occasioni potrebbe essere necessario, ai sensi dell'art. 6, limitarne la natura pubblica al fine, per esempio, di tutelare la sicurezza e la privacy dei testimoni, oppure, di promuovere il libero scambio di informazioni ed opinioni per fini di giustizia ([B. and P. v. the United Kingdom](#), § 37).

175. I problemi di sicurezza sono piuttosto comuni nei processi penali, ma i casi in cui tali preoccupazioni giustificano, di per sé, l'esclusione del pubblico sono, ciò nonostante, rari ([Riepan v. Austria](#), § 34). I provvedimenti di sicurezza dovrebbero essere accuratamente commisurati rispetto alle esigenze concrete, ed essere informati al principio di stretta necessità. Le autorità giudiziarie dovrebbero, quindi, considerare tutte le possibili alternative per garantire la sicurezza nelle aule di giustizia, dando dunque preferenza alle misure meno restrittive possibili rispetto allo scopo perseguito ([Krestovskiy v. Russia](#), § 29).

176. Ad esempio, esigenze di ordine pubblico e sicurezza possono giustificare l'esclusione del pubblico nei procedimenti disciplinari in carcere a carico di soggetti condannati ([Campbell and Fell v. the United Kingdom](#), § 87).

177. D'altro canto, celebrare un processo penale ordinario in carcere non significa necessariamente che esso non abbia carattere pubblico. In ogni caso, al fine di bilanciare gli ostacoli derivanti dal tenere un'udienza al di fuori delle comuni aule di giustizia, lo Stato ha l'obbligo di adottare misure compensative per assicurare, da un lato, che il pubblico ed i media siano debitamente informati circa il luogo in cui si terrà l'udienza e, dall'altro, che questi abbiano una effettiva possibilità di accesso al processo ([Riepan v. Austria](#), §§ 28-29).

178. Si noti poi che la mera presenza di informazioni riservate nel fascicolo processuale non implica automaticamente la necessità di chiudere l'udienza al pubblico, senza che vi sia un bilanciamento tra sicurezza nazionale e trasparenza. Prima di escludere il pubblico da un processo penale, dunque, le corti dovranno fornire specifici ed obiettivi riscontri in relazione fatto che la chiusura sia necessaria per proteggere un rilevante interesse nazionale, e dovranno imporre la segretezza nei limiti strettamente necessari alla tutela di tale interesse ([Belashev v. Russia](#), § 83; [Welke and Bialek v. Poland](#), § 77).

#### (E) Lettura pubblica delle sentenze

179. La Corte non ha ritenuto di aderire ad un'interpretazione strettamente letterale delle parole "resa pubblicamente" ([Sutter v. Switzerland](#), § 33; [Campbell and Fell v. the United Kingdom](#), § 91).

180. Nonostante tale formulazione, che parrebbe suggerire la necessità di una pubblica lettura in aula, l'art. 6 § 1 può ritenersi compatibile anche con altri metodi di pubblicazione delle sentenze. Di norma, le modalità di pubblicazione di una sentenza, in conformità alla legge nazionale dello Stato convenuto, devono essere valutate alla luce delle speciali caratteristiche del procedimento in questione e con riferimento allo scopo perseguito dall'art.

6 in tale contesto, ovvero, assicurare il controllo del pubblico sull'attività giudiziaria al fine di salvaguardare l'equità processuale. Va precisato che tale analisi deve coinvolgere l'intero procedimento ([Welke and Bialek v. Poland](#), § 83 dove, l'aver limitato la lettura pubblica al solo dispositivo, in un procedimento in camera di consiglio, non è stato ritenuto in contrasto con l'art. 6).

181. Si noti però che la secretazione di un intero provvedimento giurisdizionale non può essere in alcun modo giustificata. Le legittime esigenze connesse alla sicurezza nazionale possono essere soddisfatte attraverso il ricorso a tecniche specifiche, come, ad esempio, coprire con segreto di Stato soltanto le parti della sentenza la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza nazionale o l'incolumità di terzi ([Raza v. Bulgaria](#), § 53; [Fazliyski v. Bulgaria](#), §§ 67-68).

### *(3) Ragionevole Durata*

#### **Articolo 6 § 1**

*“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata ... entro un termine ragionevole”*

#### **(A) Determinazione della durata dei processi**

182. In ambito penale, lo scopo dell'art. 6 § 1 - in base al quale ciascuno ha diritto a che la sua causa sia esaminata in un termine ragionevole - è di assicurare l'interessato non sia costretto a rivestire la qualità di imputato troppo a lungo e che l'accusa elevata nei suoi confronti venga decisa in tempi, per l'appunto, ragionevoli ([Wemhoff v Germany](#), § 18; [Kart v. Turkey](#) [GC], § 68).

#### **1. Termine iniziale del periodo rilevante ai fini della ragionevole durata**

183. Il periodo di tempo rilevante ai fini della determinazione della “ragionevole durata” va calcolato a partire dal giorno in cui l'interessato viene formalmente accusato ([Neumeister v. Austria](#) § 18).

184. Tale termine può iniziare a decorrere già prima che il processo inizi ([Deweert v. Belgium](#), § 42), ad esempio, dal momento dell'arresto, ([Wemhoff v. Germany](#), § 19), dalla formulazione dell'imputazione ([Neumeister v. Austria](#), § 18) o dall'avvio delle indagini preliminari ([Ringeisen v. Austria](#), § 110).

185. Il termine “accusa” di cui all'art. 6 § 1, va inteso come “la notizia ufficiale fornita ad un soggetto, da parte dell'autorità competente, circa l'accusa di aver commesso un reato” ([Deweert v. Belgium](#), § 46); tale definizione coincide peraltro con la verifica della “incidenza sostanziale” sulla situazione soggettiva del sospettato ([Deweert v. Belgium](#), § 46; [Neumeister v. Austria](#), § 13; [Eckle v. Germany](#), § 73; [McFarlane v. Ireland](#) [GC], § 143).

#### **2. Termine finale del periodo rilevante**

186. Sempre con riferimento al processo penale, la Corte ha affermato che, il lasso di tempo di tempo cui l'art. 6 si riferisce copre, di fatto, l'intero procedimento ([König v.](#)

[Germany](#), § 98), incluso il giudizio di appello ([Delcourt v. Belgium](#), §§ 25-26; [König v. Germany](#), § 98; [V. v. the United Kingdom](#) [GC], § 109). L'art. 6 § 1, inoltre, individua nella sentenza di merito il termine finale del periodo rilevante. Tale termine, allora potrebbe coincidere con la decisione resa dalla corte d'appello, semprechè questa si pronunci sul merito dell'imputazione ([Neumeister v. Austria](#), § 19).

187. Pertanto, il periodo da tenere in considerazione dura almeno sino al proscioglimento o alla condanna, anche se tale decisione sia raggiunta in appello. Non v'è ragione, del resto, per la quale la tutela contro l'irragionevole durata debba terminare alla prima udienza dibattimentale, sicché anche i rinvii non giustificati o i ritardi eccessivi imputabili alle autorità giudiziarie vanno presi in considerazione ([Wemhoff v. Germany](#), § 18).

188. In caso di condanna, non può ritenersi che vi sia stata pronuncia sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 § 1, fino a quando la sentenza non sia passata in giudicato ([Eckle v. Germany](#), § 77; [Ringeisen v. Austria](#), § 110; [V. v. the United Kingdom](#) [GC], § 109).

189. Deve precisarsi come anche l'**esecuzione delle sentenze** deve essere considerata parte integrante del processo penale ai fini dell'art. 6 ([Assanidze v. Georgia](#) [GC], § 181). Ed infatti, le garanzie previste dalla norma in parola sarebbero illusorie se i sistemi giudiziari ed amministrativi degli Stati Contraenti consentissero che, una sentenza definitiva e vincolante di proscioglimento, potesse rimanere ineseguita a detrimento della persona prosciolta. Il processo penale costituisce un *unicum*, di tal che la protezione garantita dall'art. 6 non cessa con la decisione di proscioglimento (ibidem, § 182). Se le autorità amministrative nazionali fossero libere di rifiutare o omettere l'ottemperanza di una sentenza di proscioglimento, o anche solo ritardarne l'esecuzione, le garanzie di cui all'art. 6 - pure applicate durante la fase giudiziale del processo - diverrebbero, in parte, illusorie (ibidem, § 183).

## (B) Valutazione della ragionevole durata

### 1. Principi

190. La ragionevolezza della durata dei procedimenti deve essere determinata alla luce delle circostanze del caso concreto e nell'ottica di una valutazione complessiva ([Boddaert v. Belgium](#), § 36). Invero, sebbene alcuni stati e gradi del procedimento siano stati, di per sé, trattati in tempi rapidi, la durata complessiva del procedimento potrebbe comunque eccedere i limiti della ragionevolezza ([Dobbertin v. France](#), § 44).

191. Si noti che l'art. 6 non impone, *sic et simpliciter*, che i procedimenti giudiziari siano spediti, ma implica anche il più generale principio della corretta amministrazione della giustizia. Occorre dunque sempre effettuare un equo bilanciamento tra i vari aspetti di tale fondamentale diritto ([Boddaert v. Belgium](#), § 39).

### 2. Criteri

192. Al fine di accertare se la durata di un procedimento penale sia ragionevole, la giurisprudenza della Corte ha elaborato diversi criteri, tra cui la complessità del caso, il contegno del ricorrente e la condotta della competenti autorità amministrative e giudiziarie

(*König v. Germany*, § 99; *Neumeister v. Austria*, § 21; *Ringeisen v. Austria*, § 110; si veda anche *Pélissier and Sassi v. France* [GC], § 67; e *Pedersen and Baadsgaard v. Denmark*, § 45).

193. **La complessità del caso** potrebbe dipendere, ad esempio, dal numero dei capi d'accusa, dal numero dei soggetti coinvolti nel procedimento, quali gli imputati o i testimoni, o dalla portata internazionale del caso concreto (*Neumeister v. Austria* § 20: in questo caso, le transazioni al vaglio dell'A.G. avevano ramificazioni in diverse nazioni, al punto da richiedere l'intervento dell'Interpol e l'applicazione di trattati sulla mutua cooperazione giudiziaria; i soggetti coinvolti, infine, furono 22, di cui alcuni residenti all'estero). Un caso, inoltre, può dirsi estremamente complesso laddove riguardi la criminalità dei "colletti bianchi", vale a dire, frodi su larga scala coinvolgenti diverse società e complesse transazioni architettate per sfuggire al controllo delle autorità investigative, ed operazioni che richiedono, pertanto, complessi controlli contabili ed expertise finanziario (*C.P. and Others v. France*, § 30).

194. Ciò detto, va comunque chiarito che, nonostante un caso possa presentare profili di notevole complessità, la Corte non può comunque considerare ragionevoli lunghi periodi di ingiustificata inattività (*Adiletta v. Italy*, § 17: in questo caso, a fronte di una durata complessiva di 13 anni e 5 mesi, vi era stato un intervallo di 5 anni tra la richiesta di rinvio a giudizio al GIP e l'interrogatorio dell'indagato e dei testi, nonché un intervallo di 1 anno e 9 mesi tra la restituzione del fascicolo al PM e la nuova richiesta di rinvio a giudizio).

195. **La condotta del ricorrente.** L'articolo 6 non impone ai ricorrenti di cooperare attivamente con le autorità giudiziarie. Né, del resto, costoro possono essere biasimati per aver esperito a pieno tutti i rimedi previsti dall'ordinamento nazionale. In ogni caso, la loro condotta costituisce una circostanza oggettiva che non può essere imputata allo Stato Convenuto e che deve essere tenuta in considerazione nel determinare la ragionevole durata del procedimento (*Eckle v. Germany*, § 82: in questo caso, i ricorrenti avevano progressivamente esperito una serie di azioni che, plausibilmente, avrebbero ritardato il procedimento, come la sistematica ricusazione dei giudici; talune di queste eccezioni possono addirittura suggerire intenzioni di deliberato ostruzionismo).

196. Un esempio di condotta rilevante ai fini del vaglio di ragionevolezza della durata del procedimento, è l'intenzione del ricorrente di ritardare le indagini, laddove ciò emerga chiaramente dagli atti del fascicolo processuale (*I.A. v. France*, §121: in questo caso, il ricorrente, tra altre cose, attese di essere informato dell'imminente trasmissione del fascicolo al PM prima di richiedere una serie di indagini suppletive).

197. E' bene chiarire, però, come il ricorrente non possa contare – ai fini della determinazione di irragionevolezza della durata - sul periodo trascorso in latitanza, durante il quale ha cercato di evitare il processo nel proprio paese. Così, qualora l'interessato fugga da uno Stato che riconosce il principio di legalità, può presumersi che egli non abbia titolo per dolersi della irragionevole durata del procedimento conseguente alla propria fuga, a meno che non fornisca ragioni sufficienti a sovvertire tale presunzione (*Vayıç v. Turkey*, § 44).

198. **La condotta della autorità competenti.** L'articolo 6 § 1 impone agli Stati Contraenti l'onere di organizzare il proprio sistema giudiziario in maniera tale che le corti nazionali possano rispettare tutti i requisiti ivi previsti (*Abdoella v. the Netherlands*, § 24; *Dobbertin v. France*, § 44).

199. Sebbene un temporaneo carico di lavoro arretrato non implichi, di per sé, la responsabilità degli Stati - a condizione che questi adottino misure adeguate, efficaci e rapide per affrontare una tale situazione eccezionale (*Milasi v. Italy*, § 18; *Baggetta v. Italy*, § 23) - il grande carico di lavoro e le misure adottate allo scopo di porvi rimedio sono stati elementi che la Corte ha raramente considerato decisivi (*Eckle v. Germany*, § 92).

200. Ancora, un elemento rilevante per la ragionevolezza della durata di un procedimento penale è sicuramente quello della **posta in gioco per il ricorrente**. Ad esempio, l'eventuale carcerazione preventiva patita dallo stesso, sarà un elemento da tenere in considerazione nel valutare se il processo si sia svolto entro tempi ragionevoli (*Abdoella v. the Netherlands*, § 24: in questo caso, il tempo necessario per inoltrare alcuni documenti alla Suprema Corte, in due occasioni, è stato di oltre 21 mesi sui 52 complessivi. La Corte ha ritenuto tali periodi di inattività inaccettabili, specie considerando che l'imputato era detenuto).

### (C) Esempi

#### 1. Durata ragionevole superata

- 9 anni e 7 mesi in assenza di alcuna particolare complessità del caso a parte il numero di persone coinvolte (35); ciò, nonostante lo Stato Convenuto avesse adottato misure specifiche per affrontare l'eccezionale carico di lavoro conseguente ad un periodo di sommosse (*Milasi v. Italy*, §§ 14-20).
- 13 anni e 4 mesi, nonostante i problemi politici nella regione e l'eccessivo carico di lavoro per le Corti, gli sforzi delle autorità per migliorare le condizioni di lavoro del tribunale non iniziarono se non anni dopo (*Baggetta v. Italy*, §§ 20-25).
- 5 anni, 5 mesi e 18 giorni, inclusi 33 mesi tra la lettura del dispositivo ed il deposito delle motivazioni da parte del giudice responsabile, senza che fossero adottate misure disciplinari nei suoi confronti (*B. v. Austria*, §§ 48-55).
- 5 anni e 11 mesi, caso complesso in considerazione del numero delle persone da interrogare e dalla natura tecnica dei documenti da esaminare nell'ambito di un procedimento per appropriazione indebita aggravata; tanto, invero, non giustificava indagini durate ben 5 anni e 2 mesi. Sebbene la durata della fase dibattimentale apparisse ragionevole, infatti, non poteva ritenersi che le indagini fossero state condotte con diligenza (*Rouille v. France*, § 29).
- 12 anni, 7 mesi e 10 giorni, in assenza di alcuna particolare complessità o tecniche dilatorie del ricorrente, ma trattandosi di un periodo che includeva un lasso temporale di 2 anni e più di 9 mesi dalla presentazione del ricorso al tribunale amministrativo ed il deposito delle prime memorie da parte dell'amministrazione tributaria resistente (*Clinique Mozart SARL v. France*, §§ 34-36).

#### 2. Durata ragionevole non superata

- 5 anni e 2 mesi, caso complesso riguardante una serie di reati di truffa e bancarotta fraudolenta connessi tra loro, con innumerevoli istanze ed impugnazioni presentate dal ricorrente non solo per la propria scarcerazione, ma anche per ruscare diversi giudici allo scopo di trasferire il procedimento dinanzi ad una diversa giurisdizione (*Ringeisen v. Austria*, § 110).
- 7 anni e 4 mesi: il fatto che siano trascorsi più di 7 anni dall’incriminazione formale, senza che si fosse giunti ad una decisione di condanna o di assoluzione, certamente indica un durata eccezionalmente lunga che, nella maggior parte dei casi, potrebbe essere considerata eccedente il limite della ragionevolezza; inoltre, per 15 mesi i giudici non avevano ascoltato nessun coimputato, nessun testimone, né hanno assolto alcun altro compito; purtuttavia, il caso è stato valutato come particolarmente complesso (numero dei capi di imputazione e dei soggetti coinvolti, carattere internazionale del caso che implicava particolari difficoltà nel portare avanti le rogatorie ecc.) (*Neumeister v. Austria*, § 21).

### III. GARANZIE SPECIFICHE

#### A. La presunzione d’innocenza

##### Articolo 6 § 2

“Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata”

##### (1) Onere della prova

201. Il principio di presunzione d’innocenza impone, fra le altre cose, che i membri di un tribunale, nell’esercizio delle proprie funzioni, non partano con la convinzione preconstituita che l’imputato abbia commesso il fatto addebitatogli. La norma, inoltre, prescrive che l’onere della prova sia a carico dell’accusa, e che ogni dubbio debba essere valutato a favore dell’imputato. Pertanto, spetta agli organi inquirenti informare l’indagato delle accuse che gli sono mosse, cosicché questi possa preparare la propria difesa di conseguenza. Del resto, grava sempre sull’accusa l’onere di produrre prove sufficienti per la condanna (*Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain*, § 77; *Janosevic v. Sweden*, § 97). In tale contesto, la presunzione d’innocenza potrà dirsi violata nel caso in cui l’onere della prova sia invertito, gravando indebitamente sulla difesa e non sull’accusa (*Telfner v. Austria*, § 15). A tal proposito, la Corte ha affermato che l’onere della prova non può essere invertito nemmeno nei procedimenti per il risarcimento del danno derivanti da una sentenza definitiva di non doversi procedere (*Capeau v. Belgium*, § 25).

202. Si noti, tuttavia, che il proscioglimento dalle accuse non preclude l’affermazione di responsabilità in relazione al risarcimento del danno per gli stessi fatti sulla base di un onere della prova meno stringente (*Ringvold v. Norway*, § 38; *Y v. Norway*, § 41; *Lundkvist v. Sweden* (dec.)).

##### (2) Presunzioni di fatto e di diritto



203. Il diritto ad essere presunti innocenti in un procedimento penale ed il corrispondente onere gravante sull'accusa di provare i fatti per cui si procede non è assoluto, giacché le presunzioni di fatto o di diritto operano in qualsiasi ordinamento penale e non sono, di principio, proibite dalla Convenzione (*Falk v. the Netherlands* (dec.) riguardante una multa inflitta al proprietario di una vettura senza aver accertato che egli fosse al volante al momento dell'infrazione). In particolare, gli Stati Contraenti possono, a certe condizioni, perseguire un fatto oggettivo in quanto tale, a prescindere che lo stesso sia stato commesso con dolo o colpa (*Salabiaku v. France*, § 27, riguardante la presunzione di “detenzione ai fini di spaccio per il possesso di stupefacenti”; *Janosevic v. Sweden*, § 100, riguardante l'imposizione di sovrattasse sulla base di elementi oggettivi e, di conseguenza, la loro applicazione prima della decisione della corte). Ad ogni modo, l'articolo 6 § 2 impone agli Stati di contenere tali presunzioni entro limiti ragionevoli che tengano conto dell'importanza della posta in gioco e della salvaguardia del diritto di difesa (*Salabiaku v. France*, § 28; *Radio France and Others v. France*, § 24, riguardante la presunzione di responsabilità penale del direttore per affermazioni diffamatorie rese in programmi radiofonici; *Klouvi v. France*, § 41, riguardante l'impossibilità, di sostenere una denuncia per “indagini calunniose”, dovuta ad una presunzione di legge secondo la quale un'imputazione, nei confronti di un imputato assolto per assenza di prove, è falsa).

204. In sintesi, nell'applicazione di presunzioni nell'ambito di procedimenti penali, gli Stati Contraenti devono effettuare un bilanciamento tra l'importanza della posta in gioco ed i diritti della difesa; in altre parole, i mezzi utilizzati devono essere ragionevolmente proporzionati al legittimo scopo perseguito (*Janosevic v. Sweden*, § 101; *Falk v. the Netherlands* (dec.)).

### (3) Ambito di applicazione dell'art. 6 § 2

#### (A) **Procedimenti penali**

205. L'articolo 6 § 2 informa il procedimento penale nella sua complessità, a prescindere dall'esito dell'attività inquirente, e non soltanto con riguardo all'esame del merito dell'imputazione (cfr., fra le molte, *Poncelet v. Belgium*, § 50; *Minelli v. Switzerland*, § 30; *Garycki v. Poland*, § 68).

206. In quest'ottica, la presunzione d'innocenza non cessa di operare, a fronte di gravame, soltanto perché il processo di primo grado si è concluso con la condanna dell'imputato (*Konstas v. Greece*, § 36).

207. Nel momento in cui l'imputato viene riconosciuto colpevole, l'art. 6 § 2 non trova applicazione in relazione ad affermazioni rese in sentenza a proposito del carattere o della condotta di questi, salvo che tali affermazioni, per natura e gravità, non si risolvano in una



nuova accusa ai sensi della relativa nozione autonoma convenzionale (*Phillips v. the United Kingdom*, § 35; *Böhmer v. Germany*, § 55; *Geerings v. the Netherlands*, § 43).

208. Ciò nonostante, è bene chiarire che il diritto ad essere presunti innocenti ed il dovere per la pubblica accusa di rispettare l'onere della prova su di essa gravante, sono parte della nozione generale di equo processo di cui all'art. 6 § 1, che si applica anche alla fase di deliberazione della sentenza (*Phillips v. the United Kingdom*, §§ 39-40; *Grayson and Barnham v. the United Kingdom*, §§ 37 and 39).

#### (B) Procedimenti susseguenti

209. La presunzione d'innocenza tutela anche coloro che siano stati assolti da un'accusa penale, o nei cui confronti sia stato pronunciato un provvedimento di non doversi procedere, onde evitare che vengano trattati dalle autorità nazionali o da pubblici ufficiali come se fossero, in effetti, colpevoli dei reati allora contestati. In assenza di strumenti che garantiscano il rispetto di una sentenza di assoluzione o di non doversi procedere in ogni altro procedimento, le garanzie di cui all'art. 6 § 2 rischierebbero di divenire teoriche ed illusorie. Ciò che è in gioco, una volta che il procedimento penale è concluso, è la reputazione della persona ed il modo in cui questa viene percepita dal pubblico (*Allen v. the United Kingdom* [GC], § 94).

210. Nel caso in cui la questione circa l'applicabilità dell'art. 6 § 2 sorga in un procedimento susseguente, il ricorrente dovrà dimostrare l'esistenza di una connessione tra quest'ultimo ed il processo penale concluso. Tale connessione, ad esempio, è probabile che sussista laddove il procedimento consequenziale richieda l'esame degli esiti del processo penale già celebrato, e, in particolare, laddove la corte sia obbligata a vagliare la sentenza penale; ovvero, ad effettuare un riesame ed una valutazione del materiale probatorio del processo penale; ovvero, a valutare la partecipazione del ricorrente in tutti o alcuni degli eventi che hanno portato all'incriminazione; ovvero, infine, a commentare le residue indicazioni circa la possibile colpevolezza del ricorrente (*Allen v. the United Kingdom* [GC], § 104).

211. La Corte ha valutato l'applicabilità dell'art. 6 § 2 rispetto a decisioni giudiziarie rese a seguito della conclusione di un processo penale, che riguardavano:

- a. l'obbligo dell'ex imputato di corrispondere le spese di giudizio;
- b. la richiesta di risarcimento del danno per ingiusta detenzione o per altri pregiudizi comunque causati dal processo penale;
- c. la richiesta di patrocinio a spese dello Stato;
- d. la richiesta di risarcimento del danno causato da indagini illegittime o erranee;
- e. l'obbligo di risarcire il danno alla parte civile;
- f. il rigetto della richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente nei confronti dell'assicurazione;
- g. il mantenimento in vigore di un provvedimento tutelare nei confronti di un minore, dopo l'archiviazione del caso nei confronti dei genitori per molestie su minori;
- h. procedimenti disciplinari o per il licenziamento;

- i. la revoca, nei confronti del ricorrente, del diritto ad un alloggio sociale (v. *Allen v. the United Kingdom* [GC], § 98 con numerosi altri riferimenti).

(4) Affermazioni pregiudizievoli

212. L'articolo 6 § 2 ha lo scopo evitare che l'equità del processo penale sia intaccata da affermazioni pregiudizievoli rese in stretta connessione con tali procedimenti. Ciò implica che, qualora non siano pendenti, o non vi siano stati affatt procedimenti di tal guisa, tali affermazioni - implicanti addebiti di responsabilità penale o di condotta repressibile - vadano correttamente inquadrate o nell'ambito della protezione contro la diffamazione, ovvero nell'ottica di un accesso adeguato alla giustizia per la determinazione di diritti di carattere civile, sollevando quindi questioni potenzialmente rilevanti sub artt. 8 e 6 della Convenzione (*Zollmann v. the United Kingdom, Ismoilov and Others v. Russia*, § 160).

213. Ebbene, sempre con riferimento alle dichiarazioni rese in stretta connessione con un procedimento penale, occorre effettuare un'ulteriore fondamentale distinzione tra due diverse situazioni: da un lato, l'affermare che qualcuno sia meramente sospettato di aver commesso un reato e, dall'altro, il dichiarare chiaramente, in assenza di condanna, che un soggetto abbia commesso il reato in questione (*Ismoilov and Others v. Russia*, § 166; *Nešťák v. Slovakia*, § 89). Quest'ultima affermazione viola la presunzione di innocenza, mentre, la prima, è stata ritenuta inoffensiva dalla Corte in più occasioni (*Garycki v. Poland*, § 67).

214. Per stabilire se un'affermazione resa da un giudice o da altra pubblica autorità abbia violato la presunzione d'innocenza, si deve avere riguardo al contesto ed alle circostanze concrete entro cui la dichiarazione osteggiata sia stata resa (*Daktaras v. Lithuania*, § 42; *A.L. v. Germany*, § 31).

215. Si noti che le affermazioni rese dai giudicanti sono soggette ad uno scrutinio più stringente rispetto a quelle rese dagli organi inquirenti (*Pandy v. Belgium*, § 43).

216. Le voci di sospetti circa l'innocenza dell'accusato sono accettabili fino a quando il processo penale non si sia concluso con una decisione sul merito dell'accusa (*Sekanina v. Austria*, § 30). In ogni caso, nel momento in cui l'assoluzione passa in giudicato, voci e sospetti di colpevolezza sono incompatibili con la presunzione d'innocenza (*Rushiti v. Austria*, § 31; *O. v. Norway*, § 39; *Geerings v. the Netherlands*, § 49; *Paraponiaris v. Greece*, § 32).

(5) Affermazioni rese da autorità giudiziarie

217. La presunzione d'innocenza dovrà ritenersi violata nel caso in cui una decisione giudiziaria riguardante una persona accusata di un reato, rifletta l'opinione che l'imputato sia colpevole prima che sia stato dichiarato tale secondo la legge. E' sufficiente, in tal senso, che, anche in assenza di conclusioni formali, vi sia una qualche argomentazione che suggerisca l'idea che la corte reputi l'imputato colpevole (vedi, come *leading case* in materia, *Minelli v. Switzerland*, § 37; più di recente, cfr. *Nerattini v. Greece*, § 23; *Didu v. Romania*, § 41). La

prematura espressione di un'opinione siffatta violerà inevitabilmente, di per sé, la presunzione in parola (*Nešťák v. Slovakia*, § 88; *Garycki v. Poland*, § 66).

218. Ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 6 § 2 è la sostanza dell'affermazione, e non la sua formulazione letterale (*Lavents v. Latvia*, § 126).

219. La circostanza che il ricorrente sia stato poi effettivamente riconosciuto colpevole, non vale ad inficiare il suo diritto primigenio ad essere presunto innocente fino ad un'eventuale sentenza di condanna (v. *Matijašević v. Serbia*, § 49; *Nešťák v. Slovakia*, § 90, casi riguardanti il prolungamento di custodia cautelare in carcere).

#### (6) Affermazioni rese da pubblici ufficiali

220. La presunzione d'innocenza può essere violata non solo da un giudice o da una corte, ma anche da altre autorità pubbliche (*Allenet de Ribemont v. France*, § 36; *Daktaras v. Lithuania*, § 42; *Petyo Petkov v. Bulgaria*, § 91). L'articolo 6 § 2, difatti, vieta le affermazioni rese da pubblici ufficiali che incoraggino l'opinione pubblica a ritenere l'indagato colpevole, e che pregiudichino la valutazione dei fatti da parte delle competenti autorità giudiziarie (*Ismoilov and Others v. Russia*, § 161; *Butkevicius v. Lithuania*, § 53).

221. Il principio in parola non impedisce alle autorità di informare il pubblico circa lo svolgimento delle indagini in corso, ma impone che le stesse utilizzino tutta la discrezione e la circospezione necessaria affinché la presunzione d'innocenza sia rispettata (*Fatullayev v. Azerbaijan*, § 159; *Allenet de Ribemont v. France*, § 38; *Garycki v. Poland*, § 69).

222. La Corte ha spesso enfatizzato l'importanza nella scelta delle parole effettivamente utilizzate dai pubblici ufficiali nelle loro dichiarazioni, prima che una persona sia stata processata e ritenuta colpevole di un reato (*Daktaras v. Lithuania*, § 41; *Arrigo and Vella v. Malta* (dec.); *Khuzhin and Others v. Russia*, § 94).

#### (7) Campagne di stampa ostili

223. In una società democratica, commenti severi da parte della stampa sono talvolta inevitabili in casi che coinvolgono pubblici interessi (*Vioel Burzo v. Romania*, § 160; *Akay v. Turkey* (dec.)).

224. Una campagna di stampa virulenta, tuttavia, può incidere negativamente sull'equità del processo, influenzando l'opinione pubblica e, di conseguenza, i giurati chiamati a decidere circa la responsabilità dell'imputato (*Kuzmin v. Russia*, § 62). Ciò che è decisivo in tali casi, non è tanto il timore – in ogni caso, comprensibile - da parte dell'imputato, che il tribunale non sia scevro da pregiudizi, bensì, avuto riguardo alle circostanze del caso di specie, la circostanza che tali timori possano essere ritenuti obiettivamente giustificati (vedi *Włoch v.*

*Poland* (dec.), *Daktaras v. Lithuania* (dec.), *Priebke v. Italy* (dec.); e *Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (no. 1) v. the United Kingdom* (dec.), §§ 37-40, riguardante gli effetti della copertura mediatica sull'imparzialità del tribunale).

225. In tutti questi casi, si deve comunque ritenere che i tribunali nazionali interamente composti da giudici togati, a differenza dei membri di una giuria, godano di un'esperienza e formazione tale da consentirgli di resistere ad influenze esterne (*Craxi v. Italy (no. 1)*, § 104); *Mircea v. Romania*, § 75).

226. La pubblicazione di foto dell'indagato non viola di per sé la presunzione d'innocenza (*Y.B. and Others v. Turkey*, § 47). Trasmettere le immagini dell'indagato attraverso la televisione potrebbe tuttavia, in certe circostanze, sollevare questioni sub art. 6 § 2 (*Rupa v. Romania (no. 1)*, § 232).

(8) Sanzioni connesse al rifiuto di fornire informazioni

227. La presunzione d'innocenza è strettamente connessa al diritto di non autoincriminarsi (*Heaney and McGuinness v. Ireland*, § 40).

228. Nonostante ciò, l'obbligo gravante sul proprietario dell'auto di identificare chi fosse alla guida al momento dell'infrazione stradale non è incompatibile con l'art. 6 della Convenzione (*O'Halloran and Francis v. the United Kingdom* [GC]).

229. Analogamente, obbligare i guidatori a sottoporsi ad alcool test o agli esami del sangue non è contrario al principio di presunzione d'innocenza (*Tirado Ortiz and Lozano Martin v. Spain* (dec.)).

**B. Articolo 6 § 3: i diritti della difesa****Articolo 6 § 3**

“In particolare, ogni accusato ha diritto di

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico;
- b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
- c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
- d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
- e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza.”

230. I diritti della difesa enucleati all'art. 6 § 3 devono essere intesi come profili particolari del più generale diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 § 1 della Convenzione (*Sakhnovskiy v. Russia* [GC], § 94; *Gäfgen v. Germany* [GC], § 169).

231. In altri termini, le specifiche garanzie previste all'art. 6 § 3 esemplificano la nozione di equo processo con riferimento ad una serie di situazioni tipiche del processo penale, ma il loro scopo intrinseco è sempre quello di assicurare, o di contribuire ad assicurare, l'equità complessiva del procedimento. Tali garanzie, dunque, non sono fini a se stesse, e devono essere interpretate alla luce della loro complessiva funzione nel contesto generale del procedimento (*Mayzit v. Russia*, § 77; *Can v. Austria*, § 48).

**1. Articolo 6 § 3 lett. a)****Articolo 6 § 3 lett. a)**

“In particolare, ogni accusato ha diritto di

- a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa formulata a suo carico”

**(A) In generale**

232. In primo luogo, va precisato che la portata dell'art. 6 § 3 lett. a) deve essere vagliata alla luce del più generale principio di equità processuale di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione. In ambito penale, il fornire informazioni complete e dettagliate circa le accuse contestate, nonché circa la qualificazione giuridica che il tribunale potrebbe dare ai fatti, è un prerequisito essenziale per assicurare che il processo sia equo (*Pélissier and Sassi v. France* [GC], § 52; *Sejdovic v. Italy* [GC], § 90).

233. Le garanzie indicate alle lettere a) e b) dell'art. 6 § 3 sono connesse nel senso che il diritto ad essere informato sulla natura e sui motivi dell'accusa deve essere letto alla luce del diritto dell'imputato di poter predisporre la propria difesa (*Pélissier and Sassi v. France* [GC], § 54; *Dallos v. Hungary*, § 47).

**(B) Informazioni sull'accusa**

234. L'art. 6 § 3 indica la necessità di prestare particolare attenzione alla comunicazione formale dell'accusa all'imputato. I dettagli del reato contestato giocano un ruolo cruciale nel

processo penale, giacché è soltanto dalla loro notifica che il soggetto acquisisce cognizione, per iscritto, delle basi giuridiche e fattuali dell'accusa (*Kamasinski v. Austria*, § 79; *Pélissier and Sassi v. France* [GC], § 51).

235. Giova precisarsi che l'art. 6 § 3 garantisce il diritto di essere informato non solo sui "motivi" dell'accusa, - i.e., la condotta che si presume l'indagato abbia realizzato e sulla quale si basa l'incolpazione - ma anche sulla "natura" della stessa, e cioè, la qualificazione giuridica attribuita a tale condotta (*Mattoccia v. Italy*, § 59; *Penev v. Bulgaria*, §§ 33 e 42, 7 January 2010).

236. Ciononostante le informazioni in oggetto non devono necessariamente indicare le prove sulle quali si basa l'accusa (*X. v. Belgium* (dec); *Collozza and Rubinat v. Italy*).

237. Inoltre, l'art. 6 § 3 non impone alcun particolare requisito formale circa le modalità con le quali l'accusato debba essere informato sui motivi e sulla natura dell'accusa (*Pélissier and Sassi v. France* [GC], § 53; *Drassich v. Italy*, § 34; *Giosakis v. Greece (no. 3)*, § 29).

238. Tuttavia, il menzionato obbligo di informare l'accusato grava unicamente sulla pubblica accusa e non può essere assolto passivamente rendendo semplicemente disponibili le informazioni, senza che queste vengano portate effettivamente all'attenzione dell'indagato (*Mattoccia v. Italy*, § 65; *Chichlian and Ekindjian v. France*, § 71).

239. Le informazioni devono, difatti, essere effettivamente conosciute dall'indagato; una presunzione legale di conoscenza non è sufficiente (*C. v. Italy* (dec.)).

240. Laddove, però, la mancata conoscenza sia attribuibile alla condotta dell'indagato, quest'ultimo non sarà nella posizione di poter lamentare la violazione del proprio diritto di difesa (*Erdogan v. Turkey* (dec); *Campbell and Fell v. the United Kingdom*, § 96).

241. Nel caso in cui l'indagato abbia disabilità mentali, le autorità nazionali debbono adottare iniziative ulteriori per consentire anche a tali soggetti di essere informati nel dettaglio circa i motivi e la natura dell'accusa (*Vaudelle v. France*, § 65).

### (C) Riqualficazione giuridica del fatto

242. L'indagato deve essere debitamente ed interamente informato di ogni variazione dell'incolpazione, inclusi i cambiamenti circa la causa dell'accusa stessa, e deve disporre del tempo e degli strumenti necessari a riorganizzare la propria difesa sulla base delle nuove informazioni e contestazioni (*Mattoccia v. Italy*, § 61; *Bäckström and Andersson v. Sweden* (dec.)).

243. Le informazioni riguardanti le contestazioni, inclusa dunque la qualificazione giuridica che il tribunale potrebbe adottare nel caso specifico, devono essere fornite o prima del processo - tramite l'atto di citazione a giudizio - oppure, quantomeno nel corso del processo attraverso altri mezzi, quali, ad esempio, una formale o implicita estensione dell'imputazione. Riferimenti soltanto astratti alla possibilità che il tribunale possa arrivare ad una conclusione diversa da quella prospettata dall'accusa, in tema di qualificazione giuridica, non sono evidentemente sufficienti (*I.H. and Others v. Austria*, § 34).

244. In caso di riqualificazione giuridica operata nel corso del processo, all'imputato deve essere garantita la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa in maniera pratica, effettiva ed in tempo utile (*Pélissier and Sassi v. France* [GC], § 62; *Block v. Hungary*, § 24).

245. Inoltre, la riqualificazione giuridica del fatto deve considerarsi sufficientemente prevedibile laddove riguardi un elemento intrinseco all'imputazione (*De Salvador Torres v. Spain*, § 33; *Sadak and Others v. Turkey (no. 1)*, §§ 52 e 56; *Juha Nuutinen v. Finland*, § 32).

246. Infine, eventuali difetti di notifica possono essere sanati nel processo d'appello se l'imputato avrà, dinanzi il tribunale di secondo grado, la possibilità di svolgere la propria difesa in riferimento alle accuse per come riformulate e possa contestare la propria condanna in ogni aspetto fattuale e giuridico rilevante (*Dallos v. Hungary*, §§ 49-52; *Sipavičius v. Lithuania*, §§ 30-33; *Zhupnik v. Ukraine*, §§ 39-43; *I.H. and Others v. Austria*, §§ 36-38; *Juha Nuutinen v. Finland*, § 33).

#### (D) “Dettagliatamente”

247. Sebbene la portata del termine “dettagliatamente” vari in relazione alle circostanze di ciascun caso, all'indagato devono essere fornite, quantomeno, le informazioni sufficienti a comprendere pienamente la portata delle accuse mosse nei propri confronti, e ciò al fine di predisporre una difesa adeguata.

248. A tal proposito, l'adeguatezza delle informazioni rese deve essere valutata in relazione all'art. 6 § 3 lett. b), che garantisce a chiunque il diritto di avere il tempo e le facilitazioni necessarie per preparare la propria difesa, così come alla luce del più generale diritto ad un equo processo tutelato dall'art. 6 § 1 (*Mattoccia v. Italy*, § 60; *Bäckström and Andersson v. Sweden* (dec.)).

#### (E) “Nel più breve tempo possibile”

249. Le informazioni di cui all'art. 6 § 3 lett. a) devono essere fornite all'accusato in tempo utile per la preparazione della propria difesa, che è lo scopo principale sotteso alla norma in parola (*C. v. Italy* (dec.), caso nel quale è stata ritenuta accettabile la notifica dell'imputazione effettuata quattro mesi prima dell'udienza; vedi, *a contrario*, *Borisova v. Bulgaria*, §§ 43 – 45, caso in cui il ricorrente ha avuto soltanto 4 ore per preparare, senza un avvocato, la propria difesa).

250. E' bene rammentare che, nel vagliare il rispetto dell'art. 6 § 3 lett. a), la Corte tiene in considerazione la nozione autonoma di “accusa penale”, che deve essere interpretata in relazione alla situazione oggettiva e non soltanto in senso formalistico (*Padin Gestoso v. Spain* (dec.); *Casse v. Luxembourg*, § 71).

#### (F) Lingua

251. Se è dimostrato, o ci sono ragioni per ritenere che l'accusato non abbia sufficiente conoscenza della lingua in cui le informazioni gli sono comunicate, le autorità devono provvedere alla traduzione (*Brozicek v. Italy*, § 41; *Tabaï v. France* (dec)).



252. Sebbene l'Art. 6 § 3 lett. a) non specifichi che le informazioni rilevanti debbano essere rese per iscritto, o tradotte per iscritto nel caso di imputato straniero, quest'ultimo, laddove non abbia familiarità con la lingua utilizzata dal tribunale, potrebbe trovarsi in una situazione di svantaggio sostanziale qualora non gli venga messa a disposizione una versione del capo di imputazione in una lingua a lui nota (*Kamasinski v. Austria*, § 79; *Hermi v. Italy* [GC], § 68).

253. Ad ogni modo, le necessarie informazioni sull'accusa possono essere fornite anche tramite una traduzione orale dell'imputazione ove ciò consenta all'imputato di preparare la propria difesa (*Kamasinski v. Austria*, § 81; *Husain v. Italy* (dec.)).

254. Tuttavia, l'art. 6 § 3 lett. a) non garantisce il diritto alla traduzione dell'intero fascicolo processuale (*X. v. Austria* (dec), p. 70).

255. Le spese relative di traduzione dell'imputazione devono essere sostenute dallo Stato ai sensi dell'art. 6 § 3 lett. e), che garantisce il diritto all'assistenza gratuita di un interprete (*Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany*, § 45).

## 2. Articolo 6 § 3 lett. b)

### **Articolo 6 § 3 lett. b)**

*“In particolare, ogni accusato ha diritto di ...*

*b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa”*

#### **(A) Considerazioni generali**

256. L'articolo 6 § 3 lett. b) si concentra su due elementi fondamentali per un'adeguata difesa, ovvero le “facilitazioni” ed il “tempo”. Tale norma implica che l'attività difensiva sostanziale nell'interesse dell'accusato possa comprendere tutto ciò che risulti “necessario” in vista del processo. All'accusato deve essere garantita l'opportunità di organizzare la propria difesa in modo appropriato, senza restrizioni alla possibilità di sollevare eccezioni, di condurre la propria difesa dinanzi al tribunale, e deve essere effettivamente in grado di influenzare l'esito del procedimento (*Can v. Austria*, § 53; *Gregačević v. Croatia*, § 51).

257. L'adeguatezza del tempo e delle facilitazioni riconosciute all'accusato deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie (*Iglin v. Ukraine*, § 65; *Galstyan v. Armenia*, § 84).

#### **(B) Tempo adeguato**

258. L'art. 6 § 3 lett. b) tutela l'accusato dai rischi derivanti da un processo celebrato frettolosamente (*Kröcher and Möller v. Switzerland* (dec); *Bonzi v. Switzerland* (dec)). Sebbene sia importante che i processi siano celebrati celermente, ciò non potrà mai avvenire a discapito dei diritti procedurali di una delle parti (*OOO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia*, § 540).

259. Nel valutare se all'accusato sia stato concesso un tempo adeguato per la preparazione della propria difesa, bisogna avere particolare riguardo alla natura del processo così come alla

complessità del caso ed alla fase del procedimento (*Gregačević v. Croatia*, § 51). Rilevante sarà anche il normale carico di lavoro del legale nominato; ad ogni modo, non sarebbe irragionevole chiedere al difensore di nominare quantomeno un sostituto, laddove ciò risulti necessario nell'ottica della speciale urgenza del caso concreto ((*Mattick v. Germany* (dec.)).

260. L'articolo 6 § 3 lett. b) della Convenzione non garantisce all'accusato un lasso di tempo predeterminato, antecedente la prima udienza, per la preparazione della propria difesa. Il corso dei processi non può essere predeterminato *in toto*, e può rivelare elementi, durante lo svolgimento, non conosciuti e che quindi richiederanno ulteriore preparazione per le parti (*Mattick v. Germany* (dec.)).

261. Si aggiunga, peraltro, che alla difesa andrà concesso ulteriore termine al verificarsi di determinate evenienze processuali, e ciò al fine di rimodulare la propria strategia, predisporre un'istanza o presentare appello (*Miminoshvili v. Russia*, § 141). Tali evenienze includono, ad esempio, una modifica dell'imputazione (*Pélissier and Sassi v. France* [GC], § 62), la presentazione di prove nuove da parte dell'accusa (*G.B. v. France*, §§ 60-62), oppure un drastico ed improvviso cambio di opinione del consulente e/o perito durante l'esame dibattimentale (*G.B. v. France*, §§ 69-70).

262. L'accusato dovrebbe poter chiedere un aggiornamento od un rinvio dell'udienza a fronte dell'asserita insufficienza del tempo concesso (*Campbell and Fell v. the United Kingdom*, § 98; *Bäckström and Andersson v. Sweden* (dec.); *Craxi v. Italy (no. 1)*, § 72), fatte salve tuttavia circostanze eccezionali (*Goddi v. Italy*, § 31) o qualora tale diritto non sia previsto dal diritto e dalla prassi giudiziaria domestica. (*Galstyan v. Armenia*, § 85).

263. In talune circostanze, la Corte ha affermato che il tribunale interno è obbligato ad aggiornare o rinviare d'ufficio l'udienza al fine di garantire alla difesa un tempo adeguato (*Sadak and Others v. Turkey (no. 1)*, § 57; *Sakhnovskiy v. Russia* [GC], §§ 103 and 106).

264. Com'è noto, al fine di garantire l'effettività del diritto ad impugnare, le corti nazionali devono motivare con sufficiente chiarezza le proprie decisioni (*Hadjianastassiou v. Greece*, § 33). Ebbene, qualora una sentenza pienamente motivata non sia disponibile prima della scadenza dei termini per impugnare, l'accusato ha comunque diritto di ricevere informazioni sufficienti al fine di proporre un gravame *ratione cognita* (*Zoon v. the Netherlands*, §§ 40-50; *Baucher v. France*, §§ 46-51).

265. Gli Stati devono assicurarsi che chiunque sia accusato di un reato goda delle garanzie di cui all'art. 6 § 3. Porre l'onere, in capo a soggetti condannati, di ricavare autonomamente il *dies a quo* ed il *dies ad quem* con riferimento ai termini per impugnare, non è compatibile con la *diligence* che gli Stati Contraenti debbono rispettare per garantire l'effettività della tutela dei diritti di cui all'art. 6 (*Vacher v. France*, § 28).

**(C) Facilitazioni necessarie****(1) Accesso alle prove**

266. Le facilitazioni di cui ciascun accusato dovrebbe godere includono l'opportunità di conoscere, al fine di preparare la propria difesa, gli esiti delle indagini svolte durante la relativa fase procedimentale ([Huseyn and Others v. Azerbaijan](#), § 175; [OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia](#), § 538).

267. Qualora l'accusato sia in stato di carcerazione preventiva, la nozione di facilitazioni potrebbe includere condizioni di detenzione tali da permettergli di leggere e scrivere con un ragionevole livello di concentrazione ([Mayzit v. Russia](#), § 81; [Moiseyev v. Russia](#), § 221). È cruciale che, sia l'accusato che il proprio difensore, possano partecipare al processo e presentare istanze senza accusare eccessiva stanchezza ([Makhfi v. France](#), § 40; [Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain](#), § 70).

268. Le facilitazioni che devono essere garantite all'accusato sono estese soltanto a coloro che lo assistono nella preparazione della difesa ([Padin Gestoso v. Spain](#) (dec.)); [Mayzit v. Russia](#), § 79).

269. Il diritto di accedere al fascicolo processuale non deve essere riconosciuto direttamente all'accusato, essendo sufficiente che questi sia informato dal proprio difensore ([Kremzow v. Austria](#), § 52).. In ogni caso, l'accesso limitato al fascicolo non può impedire la conoscenza del materiale probatorio prima del processo, né frustrare l'opportunità di controdedurre su tale materiale attraverso il proprio difensore in sede dibattimentale ([Öcalan v. Turkey](#) [GC], § 140).

270. Si noti però che qualora l'accusato abbia scelto di difendersi personalmente, il divieto di accesso al fascicolo processuale costituisce violazione del diritto di difesa ([Foucher v. France](#), §§ 33-36).

271. Al fine di facilitare l'esercizio della difesa, l'accusato non deve essere ostacolato nell'ottenere copia di tutti i documenti rilevanti del fascicolo né nel formare e consultare gli appunti presi a tale scopo ([Rasmussen v. Poland](#), §§ 48-49; [Moiseyev v. Russia](#), §§ 213-218; [Matyjek v. Poland](#), § 59; [Seleznev v. Russia](#), §§ 64-69).

272. Il diritto all'ostensione del fascicolo processuale non è assoluto. In certi casi potrebbe essere necessario sottrarre alla difesa la conoscenza di alcune prove, al fine di preservare i diritti fondamentali di un altro soggetto, o di tutelare importanti interessi pubblici quali la sicurezza nazionale o la tutela dei testimoni, oppure al fine di salvaguardare particolari tecniche investigative utilizzate dalla polizia. In ogni caso, soltanto tali particolari esigenze possono giustificare una restrizione del diritto di difesa. La Corte dunque valuterà in concreto l'intero procedimento, onde verificare se siano stati rispettati i requisiti del contraddittorio e della parità delle armi, nonché tutte le altre garanzie necessarie a proteggere gli interessi dell'accusato ([Natunen v. Finland](#), §§ 40-41; [Dowsett v. the United Kingdom](#), §§ 42-43; [Mirilashvili v. Russia](#), §§ 203-209).

273. La mancata ostensione di materiale probatorio, comprendente elementi che avrebbero potuto portare all'assoluzione oppure ad una riduzione della pena, può costituire diniego delle facilitazioni necessarie per la preparazione della difesa, e dunque una violazione dell'art. 6 § 3 lett. b) della Convenzione. L'accusato, dovrà, in ogni caso, fornire specifiche ragioni per la propria richiesta, e le Corti nazionali saranno legittimate ad esaminare la validità di tali ragioni (*Natunen v. Finland*, § 43; *C.G.P. v. the Netherlands (dec)*).

(2) Colloqui con il difensore

274. Le facilitazioni di cui l'accusato deve disporre includono il diritto a consultarsi con un avvocato (*Campbell and Fell v. the United Kingdom*, § 99; *Goddi v. Italy*, § 31). La possibilità per l'accusato di conferire con il proprio difensore è fondamentale per la preparazione della difesa (*Bonzi v. Switzerland (dec)*; *Can v. Austria*, § 52).

275. E' evidente come l'art. 6 § 3 lett. b) si sovrapponga al diritto all'assistenza legale di cui all'art. 6 § 3 lett. c) della Convenzione (si veda, per esempio, *Lanz v. Austria*, §§ 50-53; *Öcalan v. Turkey* [GC], § 148; *Trepashkin v. Russia (no. 2)*, §§ 159-168).

3. Articolo 6 § 3 lett. c)

**Articolo 6 § 3 lett. c)**

“In particolare, ogni accusato ha diritto di:

c ) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia”

276. Anche l'articolo 6 § 3 lett. c) si sostanzia nella garanzia di alcuni aspetti particolari del più generale diritto ad un equo processo di cui all'art. 6 § 1 (*Correia de Matos v. Portugal (dec.)*; *Foucher v. France*, § 30). Questo paragrafo garantisce che il procedimento non si svolga senza un'adeguata rappresentazione delle ragioni della difesa (*Pakelli v. Germany*, § 84). Esso comprende tre diritti distinti e separati: il diritto di difendersi personalmente, il diritto di avere l'assistenza di un difensore di fiducia, e, a certe condizioni, il diritto di avere assistenza legale gratuita (*Pakelli v. Germany*, § 31).

(A) **Ambito di applicazione**

277. In linea generale, ogni persona destinataria di un'accusa formale ha diritto alle garanzie di cui all'art. 6 § 3 lett. c) in ogni stato e grado del procedimento (*Imbrioscia v. Switzerland*, § 37). Tale protezione potrebbe divenire rilevante ancor prima che il procedimento arrivi a giudizio, se e nella misura in cui l'equità complessiva del processo possa essere pregiudicata già in fase procedimentale dal mancato rispetto dell'art. 6 § 1 (*Öcalan v. Turkey* [GC], § 131; *Imbrioscia v. Switzerland*, § 36; *Magee v. the United Kingdom*, § 41).

278. Mentre l'art. 6 § 3 lett. b) è legato a considerazioni rilevanti per la preparazione del processo, l'art. 6 § 3 lett. c) garantisce all'accusato un più generale diritto all'assistenza ed al supporto di un legale nell'ambito dell'intero procedimento (*Can v. Austria*, § 54).

279. Il modo in cui l'art. 6 § 3 lett. c) deve essere applicato alla fase procedimentale, e cioè alla fase delle indagini preliminari, dipende dalle peculiarità del procedimento e dalle circostanze del caso concreto (*Brennan v. the United Kingdom*, § 45; *Berlinski v. Poland*, § 75). L'articolo 6 impone, di norma, che l'accusato possa godere dell'assistenza di un difensore già in sede di interrogatorio da parte della polizia (*John Murray v. the United Kingdom*, § 63; *Öcalan v. Turkey* [GC], § 131; *Salduz v. Turkey* [GC], § 54; *Averill v. the United Kingdom*, § 59; *Brennan v. the United Kingdom*, § 45; *Dayanan v. Turkey*, § 31). Tale diritto può, tuttavia, essere soggetto a specifiche restrizioni per giusta causa (*John Murray v. the United Kingdom*, § 63; *Magee v. the United Kingdom*, § 41). La questione, in ciascun caso, è se tali restrizioni, in un'ottica complessiva del procedimento, abbiano privato l'accusato di un equo processo (*John Murray v. the United Kingdom*, § 63; *Brennan v. the United Kingdom*, § 45). Anche quando ragioni contingenti ed urgenti possano eccezionalmente giustificare il diniego dell'assistenza di un difensore, tale restrizione non deve indebitamente pregiudicare i diritti di cui all'art. 6 (*Salduz v. Turkey* [GC], § 55).

280. Le modalità di applicazione del diritto di cui all'art. 6 § 3 lett. c) nei processi d'appello o per cassazione dipendono dalle speciali caratteristiche di tali procedimenti (*Pakelli v. Germany*, § 29; e, *mutatis mutandis*, *Meftah and Others v. France* [GC], § 41). Particolare attenzione dovrà essere riposta sull'intero procedimento svoltosi nell'ordinamento nazionale e sul ruolo della corte d'appello e della corte di cassazione (*Monnell and Morris v. the United Kingdom*, § 56 e, *mutatis mutandis*, *Meftah and Others v. France* [GC], § 41). E' necessario considerare questioni come la natura del gravame ed il suo significato ordinamentale nel contesto del processo penale complessivamente inteso, la portata dei poteri della corte d'appello ed il modo in cui gli interessi del ricorrente sono stati effettivamente rappresentati e tutelati dinanzi a quest'ultima (*Monnell and Morris v. the United Kingdom*, § 56).

**(B) “Difendersi personalmente”**

281. Lo scopo e l'oggetto dell'art. 6 della Convenzione, considerato nel suo complesso, richiedono che un soggetto sottoposto ad accusa penale abbia il diritto di presenziare all'udienza (*Zana v. Turkey* [GC], § 68; *Monnell and Morris v. the United Kingdom*, § 58). In stretta connessione con tale diritto, l'art. 6 § 3 lett. c) offre all'accusato la possibilità di difendersi personalmente. L'autorappresentanza volontaria, dunque, non potrà considerarsi contraria al disposto di cui all'art. 6, salvo che gli interessi della giustizia non depongano diversamente (*Galstyan v. Armenia*, § 91).

282. Il diritto a difendersi personalmente, tuttavia, non è garantito in termini assoluti. La decisione di consentire all'imputato di difendersi personalmente, o di assegnargli un difensore, ricade nel margine di apprezzamento degli Stati, che si trovano in una posizione migliore - rispetto alla Corte - per scegliere i mezzi più adeguati, rispetto al proprio sistema giuridico, idonei a garantire il rispetto dei diritti della difesa (*Correia de Matos v. Portugal* (dec.)). Le corti domestiche, dunque, sono legittimate ad imporre la nomina di un difensore qualora l'interesse della giustizia lo renda necessario (*Croissant v. Germany*, § 27; *Lagerblom v. Sweden*, § 50). In tali casi, si tratta di una misura presa nell'interesse

dell'accusato e tesa ad assicurare una difesa effettiva ed adeguata dei suoi interessi ([Correia de Matos v. Portugal](#) (dec.)).

283. Inoltre, l'art. 6 § 3 lett. c) non garantisce un illimitato diritto ad addurre argomentazioni difensive. Decidendo di difendersi personalmente, l'accusato rinuncia espressamente al diritto di essere assistito da un difensore, e dunque soggiace all'onere di mostrare diligenza nell'esercizio della propria difesa ([Melin v. France](#), § 25). La *ratio* sottesa al diritto di difesa sarebbe stravolto, ad esempio, laddove fosse impossibile procedere contro un imputato soltanto poiché questi, nell'esercizio di tale diritto, abbia sollevato falsi sospetti di condotte penalmente rilevanti a carico dei testi o di ogni altra persona coinvolta nel procedimento penale ([Brandstetter v. Austria](#), § 52). La mera eventualità che l'accusato sia successivamente incriminato per le affermazioni rese nell'esercizio della propria difesa non viola di per sé l'art. 6 § 3 lett. c). A diversa conclusione potrebbe giungersi, invece, qualora, in conseguenza di una legislazione o di una prassi ingiustificatamente severa, il rischio di una successiva incriminazione sia così elevato da inibire il libero esercizio del diritto di difesa ([Brandstetter v. Austria](#), § 53).

#### (C) Assistenza legale

284. Il diritto di ciascun accusato ad essere effettivamente difeso da un avvocato è una delle caratteristiche fondamentali dell'equo processo ([Salduz v. Turkey](#) [GC], § 51). Di regola, l'indagato ha diritto all'assistenza legale dal momento in cui viene preso in custodia dalla polizia o da quando viene posto in detenzione cautelare ([Dayanan v. Turkey](#), § 31).

Si deve ribadire che il diritto dell'imputato di partecipare effettivamente al proprio processo include, in via generale, non solo il diritto a presenziare, ma anche il diritto a ricevere assistenza legale se necessario. ([Lagerblom v. Sweden](#), § 49; [Galstyan v. Armenia](#), § 89). Allo stesso tempo, del resto, la mera presenza del difensore non può compensare l'assenza dell'accusato ([Zana v. Turkey](#) [GC], § 72).

285. In ogni caso, il diritto alla rappresentanza legale non dipende dalla presenza dell'accusato ([Van Geyseghem v. Belgium](#) [GC], § 34; [Campbell and Fell v. the United Kingdom](#), § 99; [Poitrimol v. France](#), § 34). Ed infatti, la circostanza che l'imputato, pur regolarmente citato, non compaia – anche in assenza di giustificazione – non può privarlo del diritto ad essere difeso da un avvocato ([Van Geyseghem v. Belgium](#) [GC], § 34; [Pelladoah v. the Netherlands](#), § 40; [Krombach v. France](#), § 89; [Galstyan v. Armenia](#), § 89).

286. Il diritto dell'accusato di essere assistito da un difensore di fiducia non è, tuttavia, assoluto ([Meftah and Others v. France](#) [GC], § 45; [Pakelli v. Germany](#), § 31). Sebbene, di norma, la scelta dell'accusato debba essere rispettata ([Lagerblom v. Sweden](#), § 54), le Corti nazionali possono superare tale scelta in presenza di ragioni rilevanti e sufficienti che rendano la sostituzione necessaria per gli interessi della giustizia ([Meftah and Others v. France](#) [GC], § 45; [Croissant v. Germany](#), § 29). Ad esempio, la particolare natura del procedimento, complessivamente considerato, può giustificare l'appannaggio esclusivo del dibattimento, in forma orale, a favore di avvocati specialisti ([Meftah and Others v. France](#) [GC], § 47).



287. Affinché il diritto all'assistenza legale sia pratico ed effettivo, e non soltanto teorico, il suo esercizio non dovrebbe essere sottoposto al rispetto di condizioni eccessivamente formalistiche; spetta alle corti nazionali assicurare che il processo sia equo e che, di conseguenza, al difensore dell'imputato assente sia data la possibilità di rappresentarlo effettivamente (*Van Geyselghem v. Belgium* [GC], § 33; *Pelladoah v. the Netherlands*, § 41).

288. Come per gli altri diritti legati all'equo processo, è possibile che l'accusato rinunci al diritto all'assistenza legale (*Pishchalnikov v. Russia*, § 77). Ad ogni modo, prima che si possa affermare che questi abbia implicitamente, attraverso la propria condotta, rinunciato ad un così importante diritto ai sensi dell'art. 6, è necessario dimostrare che egli potesse ragionevolmente prevedere le conseguenze delle proprie azioni. Ulteriori garanzie sono necessarie nel caso in cui l'accusato richieda l'assistenza di un legale poiché, se sprovvisto di difensore, ci saranno minori possibilità che egli sia informato dei propri diritti e, di conseguenza, minore sarà la probabilità che questi vengano rispettati (*Pishchalnikov v. Russia*, § 78).

#### (D) Gratuito patrocinio

289. Il terzo ed ultimo diritto sancito dall'art. 6 § 3 lett. c) è relativo al gratuito patrocinio ed è soggetto a due condizioni.

290. In primo luogo, l'accusato deve dimostrare la carenza di mezzi economici sufficienti per pagare un difensore. Tale prova, tuttavia, non deve essere fornita al di là di ogni dubbio, ma è bastevole che via siano sufficienti indicazioni in tal senso, oppure, che non vi siano chiari elementi in senso contrario (*Pakelli v. Germany*, § 34).

291. In secondo luogo, gli Stati contraenti sono tenuti a garantire l'accesso al gratuito patrocinio soltanto laddove ciò sia necessario per gli interessi della giustizia. Tale valutazione va operata considerando le circostanze del caso concreto nel suo complesso, e non limitandosi alla situazione rilevante al momento della decisione sull'istanza relativa al gratuito patrocinio; occorrerà, difatti, avere riguardo anche al momento conclusivo del processo (*Granger v. the United Kingdom*, § 46).

292. Nel determinare se gli interessi di giustizia richiedano la previsione e la concessione del gratuito patrocinio, la Corte prenderà in considerazione diversi criteri quali, ad esempio, la gravità del reato e l'entità della pena comminabile in concreto (*Benham v. the United Kingdom* [GC], § 60; *Quaranta v. Switzerland*, § 33; *Zdravko Stanev v. Bulgaria*, § 38). In linea di principio, qualora sia in gioco la privazione della libertà personale, gli interessi di giustizia richiederanno la previsione del gratuito patrocinio (*Benham v. the United Kingdom* [GC], § 61; *Quaranta v. Switzerland*, § 33; *Zdravko Stanev v. Bulgaria*, § 38).

293. Altro elemento rilevante per valutare se gli interessi di giustizia impongano tale previsione sono la complessità del caso (*Quaranta v. Switzerland*, § 34; *Pham Hoang v. France*, § 40; *Twalib v. Greece*, § 53), e la situazione personale dell'accusato (*Zdravko Stanev v. Bulgaria*, § 38). Quest'ultimo elemento viene apprezzato con particolare riferimento alla



capacità dell'accusato di esporre le proprie ragioni in udienza – ad esempio, in relazione alla familiarità con il linguaggio utilizzato nei tribunali e/o in un particolare sistema legale (*Quaranta v. Switzerland*, § 35; *Twalib v. Greece*, § 53).

294. Nell'applicare il criterio degli “interessi di giustizia” non occorre valutare se l'assenza di assistenza legale abbia causato un danno effettivo, ma invece, occorre vagliare soltanto se sia plausibile ritenere che, alla luce delle circostanze concrete, un avvocato sarebbe stato di qualche aiuto (*Artico v. Italy*, § 34-35; *Alimena v. Italy*, § 20).

295. Nonostante l'importanza del rapporto fiduciario tra difensore ed assistito, il diritto ad essere assistito da un legale di propria scelta soggiace a determinate limitazioni in relazione al gratuito patrocinio. Ad esempio, le corti nazionali, pur dovendo prendere in considerazione la scelta del difensore proveniente dall'accusato, potranno superare tale decisione qualora vi siano ragioni sufficienti per ritenere che ciò corrisponda agli interessi della giustizia (*Croissant v. Germany*, § 29; *Lagerblom v. Sweden*, § 54). Analogamente l'art. 6 § 3 lett. c) non può essere interpretato nel senso che esso garantisca il diritto di sostituire il difensore nominato d'ufficio (*Lagerblom v. Sweden*, §§ 55, 59). Inoltre, gli interessi di giustizia non possono essere invocati per imporre l'automatica concessione del gratuito patrocinio a favore del soggetto che intenda proporre appello, senza alcuna oggettiva possibilità di successo, dopo aver già goduto di un equo processo in primo grado (*Monnell and Morris v. the United Kingdom*, § 67).

#### (E) Assistenza legale pratica ed effettiva

296. L'articolo 6 § 3 lett. c) racchiude il diritto ad un'assistenza legale pratica ed effettiva. Banalmente, la mera nomina di un avvocato non assicura di per sé l'effettività di tale assistenza, atteso che il difensore potrebbe morire, potrebbe ammalarsi gravemente, potrebbe essere impedito per un lungo periodo di tempo o potrebbe sottrarsi ai propri doveri (*Artico v. Italy*, § 33).

297. Il diritto ad un'assistenza legale effettiva include, *inter alia*, il diritto di colloquiare privatamente con il proprio difensore. Soltanto in casi eccezionali gli Stati possono limitare i contatti tra il difensore ed il proprio assistito detenuto (*Sakhnovskiy v. Russia* [GC], § 102). Tale diritto, infatti, risulterà notevolmente depotenziato qualora l'avvocato sia impossibilitato a conferire con il proprio cliente ed a ricevere informazioni confidenziali da questi, senza sorveglianza (*S. v. Switzerland*, § 48; *Brennan v. the United Kingdom*, § 58). Qualsiasi limitazione imposta ai rapporti tra difensore ed assistito, implicita od esplicita che sia, non dovrà mai compromettere l'effettività dell'assistenza cui l'accusato ha diritto (*Sakhnovskiy v. Russia* [GC], § 102). L'intercettazione delle conversazioni telefoniche tra assistito e difensore (*Zagarìa v. Italy*, § 36), e la limitazione ossessiva del numero di visite consentite a quest'ultimo (*Öcalan v. Turkey* [GC], § 135), rappresentano ulteriori possibili violazioni del requisito di effettività della difesa.

298. Ad ogni modo, gli Stati non possono essere ritenuti responsabili per ogni carenza ascrivibile al difensore, sia esso di fiducia o nominato d'ufficio per il gratuito patrocinio (*Lagerblom v. Sweden*, § 56; *Kamasinski v. Austria*, § 65). Stante l'indipendenza della

professione forense, la condotta del difensore è questione essenzialmente riducibile al rapporto tra questi ed il proprio assistito; gli Stati contraenti sono tenuti ad intervenire soltanto se tali manchevolezze siano manifeste o portate alla propria attenzione in modo adeguato e sufficiente (*Kamasinski v. Austria*, § 65; *Imbrioscia v. Switzerland*, § 41; *Daud v. Portugal*, § 38). Ad esempio, lo Stato potrebbe essere ritenuto responsabile nel caso in cui, un avvocato, semplicemente ometta di agire nell'interesse dell'accusato (*Artico v. Italy*, §§ 33, 36) o qualora non rispetti un fondamentale requisito procedurale non riconducibile ad una linea difensiva avventata oppure ad un mero difetto argomentativo (*Czekalla v. Portugal*, §§ 65, 71).

#### 4. Articolo 6 § 3 lett. d)

##### **Articolo 6 § 3 lett. d)**

*“In particolare, ogni accusato ha diritto di d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico”*

##### **(A) Nozione autonoma di “testimoni”**

299. Il termine “testimoni” ha un significato autonomo nel sistema convenzionale, che prescinde dalle definizioni degli ordinamenti nazionali (*Damir Sibgatullin v. Russia*, § 45; *S.N. v. Sweden*, § 45). Qualora una deposizione sia potenzialmente idonea quale base per la condanna, essa costituirà prova a carico e, in quanto tale, andranno applicate ad essa la garanzie previste dall'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione (*Kaste and Mathisen v. Norway*, § 53; *Lucà v. Italy*, § 41).

300. Tale nozione include tanto i coimputati (si veda, per esempio, *Trofimov v. Russia*, § 37), quanto le persone offese (*Vladimir Romanov v. Russia*, § 97), quanto i periti ed i consulenti (*Doorson v. the Netherlands*, §§ 81-82).

301. L'art. 6 § 3 lett. d) si applica anche alle prove documentali (*Mirilashvili v. Russia*, §§ 158-159).

##### **(B) Diritto di esaminare o far esaminare i testimoni**

##### **(1) Principi generali**

302. L'art. 6 § 3 lett. d) racchiude il principio secondo il quale, prima che un imputato venga condannato, tutte le prove devono essere normalmente formate ed assunte in contraddittorio durante una pubblica udienza. Eccezioni a tale principio sono, invero, possibili, ma non devono comunque violare i diritti della difesa i quali, di norma, impongono che all'accusato venga data l'opportunità di contraddire ed interrogare i testi a carico, tanto durante la deposizione quanto in una fase successiva del processo (*Hümmer v. Germany*, § 38; *Lucà v. Italy*, § 39; *Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia*, § 57).

303. Tanto premesso, ci sono due requisiti che discendono da tale principio generale. In primo luogo, devono essere addotte solide motivazioni per la non partecipazione del teste

all’udienza. In secondo luogo, qualora una condanna sia basata soltanto, o in maniera decisiva, su dichiarazioni rese da una persona che l’imputato non ha avuto occasione di esaminare o far esaminare, tanto nella fase delle indagini preliminari quanto nella fase dibattimentale, il diritto di difesa potrebbe risultare compresso al punto tale da rendere l’intero processo incompatibile con le garanzie previste dall’art. 6 (la cosiddetta “regola della prova unica o determinante”) (*Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom* [GC], § 119).

304. Tenuto conto del ruolo preminente che il diritto ad una corretta amministrazione della giustizia occupa in una società democratica, ogni misura che restringa il diritto di difesa deve essere strettamente necessaria. Qualora una misura meno restrittiva risulti comunque idonea allo scopo, dovrà applicarsi quest’ultima (*Van Mechelen and Others v. the Netherlands*, § 58).

305. La possibilità per l’accusato di confrontarsi con un teste a carico di fronte ad un giudice è un elemento fondamentale dell’equo processo (*Tarău v. Romania*, § 74; *Graviano v. Italy*, § 38).

#### (2) Il dovere di compiere un ragionevole sforzo per assicurare la presenza dei testimoni in udienza

306. Il principio secondo cui la mancata partecipazione dei testi al processo deve essere sorretta da idonea giustificazione, è questione preliminare da esaminare prima di qualsiasi altra considerazione relativa alla decisività della prova. Qualora un teste non partecipi all’udienza, corre l’obbligo di accertare se tale assenza sia giustificata (*Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom* [GC], § 120; *Gabrielyan v. Armenia*, §§ 78, 81-84).

307. L’art. 6 § 1 in combinato disposto con l’art. 6 § 3 impone agli Stati, a tal proposito, di adottare tutte le misure necessarie per consentire all’imputato di esaminare o far esaminare i testi a carico (*Trofimov v. Russia*, § 33; *Sadak and Others v. Turkey (no. 1)*, § 67).

308. Nel caso in cui l’impossibilità di procedere con le forme dell’esame incrociato sia dovuta all’irreperibilità dei testi, le autorità dovranno compiere ragionevoli sforzi per assicurarne in ogni caso la presenza (*Karpenko v. Russia*, § 62; *Damir Sibgatullin v. Russia*, § 51; *Pello v. Estonia*, § 35; *Bonev v. Bulgaria*, § 43).

309. Ad ogni modo, *impossibilium nulla est obligatio*; laddove non sia possibile addebitare all’autorità alcunché, l’irreperibilità dei testi non renderà, di per sé, necessaria l’archiviazione del procedimento (*Gossa v. Poland*, § 55; *Haas v. Germany* (dec.); *Calabrò v. Italy and Germany* (dec.); *Ubach Mortes v. Andorra* (dec.)).

#### (3) Il dovere di motivare il rifiuto di escutere un teste

310. Sebbene non sia compito della Corte esprimere opinioni sulla rilevanza del materiale probatorio prodotto e formatosi nel processo nazionale, la mancata giustificazione del rifiuto di escutere, o citare un teste può risolversi in una limitazione dei diritti della difesa incompatibile con le garanzie dell’equo processo (cfr. *Popov v. Russia*, § 188; *Bocos-Cuesta v. the Netherlands*, § 72; *Wierzbicki v. Poland*, § 45; and *Vidal v. Belgium*, § 34).

#### (4) L’utilizzabilità di dichiarazioni non rese in dibattimento

311. Ancora, potrebbe risultare necessario, in determinate circostanze, utilizzare ai fini del decidere dichiarazioni rese durante la fase delle indagini preliminari (*Lucà v. Italy*, § 40), per esempio, nel caso in cui il teste sia deceduto (*Mika v. Sweden* (dec.), § 37; *Ferrantelli and Santangelo v. Italy*, § 52), o abbia esercitato il diritto a rimanere in silenzio (*Vidgen v. the Netherlands*, § 47; *Sofri and Others v. Italy* (dec.); *Craxi v. Italy (no. 1)*, § 86), oppure quando i pur ragionevoli sforzi compiuti dalle autorità per assicurarne la presenza in udienza abbiano fallito (*Mirilashvili v. Russia*, § 217).

312. Ciò posto, considerato l'effetto negativo che l'assenza di un teste dispiega sui diritti della difesa che non abbia mai avuto occasione di esaminarlo in alcuna fase processuale, acquisirne le dichiarazioni non rese in contraddittorio - anziché assumerle in dibattimento - deve costituire l'*extrema ratio* (*Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom* [GC], § 125).

313. Ciò implica, in altre parole, che tutte le prove assunte in condizioni in cui i diritti della difesa non possono essere garantiti nella loro normale estensione, dovrebbero essere trattate con estrema cautela (*S.N. v. Sweden*, § 53; *Doorson v. the Netherlands*, § 76).

314. Ed allora, qualora l'assenza di un teste al dibattimento sia sorretta da idonea giustificazione, ed in presenza di ulteriori e necessari riscontri probatori, spetterà al tribunale valutare le dichiarazioni da questi rese nella fase delle indagini (*Mirilashvili v. Russia*, § 217; *Scheper v. the Netherlands* (dec.); *Calabrò v. Italy and Germany* (dec.); *Ferrantelli and Santangelo v. Italy*, § 52).

315. Di conseguenza, è lecito affermare che l'art. 6 § 3 lett. d) impone che sia consentito il controesame dei testi le cui dichiarazioni siano state assunte in fase pre-dibattimentale soltanto nel caso in cui tali dichiarazioni abbiano un ruolo rilevante o decisivo per la condanna dell'imputato (cfr. *Kok v. the Netherlands* (dec.); *Krasniki v. the Czech Republic*, § 79).

316. Anche nel caso in cui una testimonianza *de relato* risulti essere la prova unica o decisiva a carico dell'imputato, l'utilizzazione di tale prova non comporterà automaticamente la violazione dell'art. 6 § 1. Ad ogni modo, la circostanza che una condanna sia basata unicamente o in maniera decisiva sulle dichiarazioni di un teste assente al dibattimento è un elemento di grande rilevanza ai fini dell'equità processuale; di conseguenza, in casi siffatti, saranno necessari adeguati contro-bilanciamenti quali, ad esempio, l'applicazione di stringenti garanzie procedurali. La questione dirimente in casi siffatti, dunque, consiste nel valutare se vi siano stati contrappesi adeguati e sufficienti, incluse misure che consentano un'equa e corretta valutazione di attendibilità e credibilità della prova così acquisita. La condanna basata su una prova siffatta, in definitiva, sarà possibile soltanto se questa sia sufficientemente attendibile con riferimento all'importanza che riveste nel caso concreto (*Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom* [GC], § 147).

##### (5) Testimonianze anonime

317. Sebbene le questioni relative alle testimonianze anonime ed all'assenza dei testi non siano perfettamente sovrapponibili, le due situazioni non differiscono in principio, considerato

che ambedue si risolvono in un potenziale svantaggio per l'imputato. Il principio sottostante ad ambedue le circostanze è che l'imputato dovrebbe sempre avere la possibilità di contraddire gli elementi di prova a proprio carico (*Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom* [GC], § 127).

318. Del resto, l'utilizzo di dichiarazioni rese da testimoni anonimi per addivenire ad una condanna non è sempre ed in ogni caso incompatibile con la Convenzione (*Doorson v. the Netherlands*, § 69; *Van Mechelen and Others v. the Netherlands*, § 52; *Krasniki v. the Czech Republic*, § 76).

319. Sebbene l'art. 6 non imponga espressamente di tenere in considerazione gli interessi dei testimoni, la loro vita, la loro libertà e la loro sicurezza, così come altri elementi ricadenti nell'ambito dell'art. 8, potrebbero risultare in gioco. Gli Stati dunque sono tenuti ad organizzare il proprio ordinamento processuale penale in maniera tale da non compromettere ingiustificatamente tali interessi. I principi dell'equo processo, di conseguenza, impongono che in casi particolari gli interessi della difesa vengano bilanciati con quelli dei testimoni o delle persone offese chiamate a testimoniare (*Doorson v. the Netherlands*, § 70; *Van Mechelen and Others v. the Netherlands*, § 53).

320. Tanto premesso, le autorità nazionali devono, in ogni caso, fornire giustificazioni rilevanti e sufficienti per poter mantenere segreta l'identità di certi testimoni (*Doorson v. the Netherlands*, § 71; *Visser v. the Netherlands*, § 47; *Sapunarescu v. Germany* (dec.); and *Dzelili v. Germany* (dec.)).

321. Qualora non venga svelata l'identità dei testimoni d'accusa, infatti, la difesa si troverà a fronteggiare difficoltà normalmente non previste in un processo penale. In questi casi, tali difficoltà andranno adeguatamente controbilanciate con una particolare procedura adottata dall'autorità giudiziaria (*Doorson v. the Netherlands*, § 72; *Van Mechelen and Others v. the Netherlands*, § 54; *Haas v. Germany* (dec.)).

322. In particolare, all'accusato non potrà comunque essere impedito di saggiare la credibilità ed attendibilità del teste anonimo (*Birutis and Others v. Lithuania*, § 29; *Van Mechelen and Others v. the Netherlands*, §§ 59 and 62; *Kostovski v. the Netherlands*, § 42).

323. Inoltre, nel valutare se le misure adottate nell'esame del teste anonimo siano state sufficienti a controbilanciare lo svantaggio patito dalla difesa, occorrerà vagliare in che misura la testimonianza anonima sia risultata decisiva per la condanna dell'imputato. Se, ad esempio, la deposizione anonima non sia risultata in alcun modo decisiva, lo svantaggio patito dalla difesa sarà, in effetti, molto minore (*Kok v. the Netherlands* (dec.); *Krasniki v. the Czech Republic*, § 79).

#### (6) Testimonianza in casi di reati sessuali

324. I procedimenti penali riguardanti reati sessuali sono spesso percepiti con grande sofferenza da parte delle vittime, specie se queste siano costrette, contro la propria volontà, a

confrontarsi con l'imputato. Tali considerazioni sono ancora più rilevanti nel caso in cui la vittima sia un minore. Nel valutare se in casi siffatti l'accusato abbia goduto o meno di un equo processo, occorrerà necessariamente tenere in considerazione il diritto al rispetto della vita privata della presunta vittima. Di conseguenza, nei procedimenti in questione, possono essere adottate misure tese a salvaguardare la vittima, a patto che tali misure possano essere conciliate con un adeguato e corretto esercizio del diritto di difesa. Onde assicurare tale corretto esercizio, potrebbe essere necessario che le autorità giudiziarie adottino misure particolare per controbilanciare lo svantaggio patito dalla difesa ([Aigner v. Austria](#), § 37; [D. v. Finland](#), § 43; [F. and M. v. Finland](#), § 58; [Accardi and Others v. Italy](#) (dec.); [S.N. v. Sweden](#), § 47; [Vronchenko v. Estonia](#), § 56).

325. Ed in effetti, anche tenendo conto della particolarità dei processi che riguardano reati sessuali, l'art. 6 § 3 lett. d) non può essere interpretato nel senso che imponga, sempre e comunque, che le domande siano rivolte al teste direttamente dall'imputato o dal proprio difensore attraverso l'esame incrociato o con altro metodo ([S.N. v. Sweden](#), § 52; [W.S. v. Poland](#), § 55).

326. L'accusato, difatti, deve essere in grado di osservare il contegno del teste durante l'esame e di contestarne le affermazioni e la credibilità ([Bocos-Cuesta v. the Netherlands](#), § 71; [P.S. v. Germany](#), § 26; [Accardi and Others v. Italy](#) (dec.); [S.N. v. Sweden](#), § 52).

327. A tal proposito, la visione di un filmato contenente le dichiarazioni del teste non può essere ritenuta da sola sufficiente ai fini dell'esercizio del diritto di difesa qualora le autorità non abbiano garantito la possibilità di porre domande al testimone ([D. v. Finland](#), § 50; [A.L. v. Finland](#), § 41).

#### (7) Benefici offerti al teste in cambio della propria testimonianza

328. L'utilizzo di dichiarazioni rese da testi in cambio dell'immunità o di altri vantaggi è uno strumento importante per gli Stati nella lotta contro i reati gravi. Ciò nonostante, l'utilizzo di dichiarazioni siffatte potrebbe far dubitare dell'equità del processo e potrebbe sollevare questioni delicate; per loro natura, tali dichiarazioni sono infatti passibili di manipolazione, e potrebbero essere rese soltanto allo scopo di ottenere il vantaggio paventato o a scopo di vendetta personale. La natura talvolta ambigua di tali dichiarazioni, ed il rischio che una persona possa essere accusata e processata sulla base di affermazioni non verificate e non necessariamente disinteressate, non sono fattori che possono essere sottovalutati. Ad ogni modo, l'utilizzo di tale tipologia di dichiarazioni non è di per sé sufficiente a rendere l'intero procedimento iniquo ([Cornelis v. the Netherlands](#) (dec.), con ulteriori riferimenti).

#### (8) Le voci correnti

329. L'art. 6 §§ 1 e 3 lett. d) della Convenzione contiene una presunzione contraria all'utilizzo delle voci correnti a carico dell'imputato nel processo penale. La non utilizzabilità di tali fonti di prova vale anche nel caso in cui risultino a favore dell'imputato ([Thomas v. United Kingdom](#) (dec.)).



**(9) Il diritto di ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico**

330. Come regola generale, spetta alle corti nazionali valutare le prove formate dinanzi a loro, nonché valutare la rilevanza di quelle che la difesa voglia assumere. L'art. 6 § 3 lett. d), ancora in via generale, rimette alle corti domestiche la valutazione circa la necessità di convocare i testi indicati dalla difesa. La norma in questione non impone l'obbligo di convocare ed escutere tutti i testi indicati dalla difesa dell'imputato; scopo della norma, come suggerito dalle parole "alle stesse condizioni", è quello di garantire soltanto la totale parità delle armi tra le parti (see, among other authorities, *Perna v. Italy* [GC], § 29; *Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia*, § 57).

331. Non è dunque sufficiente che l'imputato lamenti la mancata possibilità di esaminare determinati testimoni; egli sarà tenuto, inoltre, a supportare la propria richiesta adducendo le motivazioni che suggeriscano, da un lato, che sia importante escutere il teste designato e, dall'altro, che le prove da questi prodotte siano necessarie per l'accertamento della verità e per l'esercizio stesso del diritto di difesa (*Perna v. Italy* [GC], § 29; *Bacanu and SC R S.A. v. Romania*, § 75).

332. Laddove la richiesta di prova testimoniale proveniente dall'imputato non sia vessatoria, sia sufficientemente motivata, sia rilevante in relazione all'imputazione e possa risultare utile per rafforzare la posizione della difesa - o addirittura possa portare all'assoluzione -, le autorità nazionali dovranno adeguatamente motivare l'eventuale diniego di assunzione della prova in questione (*Topić v. Croatia*, § 42; *Polyakov v. Russia*, §§ 34-35).

333. L'articolo 6 non garantisce all'accusato un illimitato diritto a che venga assicurata la presenza dei testimoni in udienza. Spetta normalmente alle corti nazionali stabilire quando un esame testimoniale sia auspicabile o necessario (si veda, per esempio, *S.N. v. Sweden*, § 44; *Accardi and Others v. Italy* (dec.))

334. In circostanze eccezionali, la Corte potrebbe decidere che il mancato esame di un teste sia stato incompatibile con l'art. 6 (*Dorokhov v. Russia*, § 65; *Popov v. Russia*, § 188; *Bricmont v. Belgium*, § 89)

**5. Articolo 6 § 3 lett. e)****Articolo 6 § 3 lett. e)**

*"In particolare, ogni accusato ha diritto di:*

*e ) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza."*

**(A) *"Non comprende o non parla la lingua usata in udienza"***

335. Il diritto all'assistenza gratuita di un interprete si applica soltanto nel caso in cui l'imputato non comprenda o non parli la lingua usata in udienza (*K. v. France* (dec)). L'imputato che comprenda la lingua utilizzata, allora, non potrà insistere per ottenere l'assistenza di un interprete al solo scopo di articolare la propria difesa in un'altra lingua,



anche se appartenga ad una determinata minoranza etnica (*K. v. France* (dec); *Bideault v. France* (dec); cf. also *Lagerblom v. Sweden*, § 62).

336. Qualora l'accusato sia rappresentato da un avvocato, non sarà di norma sufficiente che quest'ultimo, ma non l'imputato, comprenda la lingua usata. L'interpretazione è necessaria poiché il diritto ad un equo processo, che include a sua volta il diritto di partecipare allo stesso, impone che l'accusato sia in grado di comprendere ogni atto del procedimento, così da poter informare il proprio difensore di ogni circostanza utile alla propria difesa (*Kamasinski v. Austria*, § 74; *Cuscani v. the United Kingdom*, § 38).

337. Va precisato che l'art. 6 § 3 lett. e) non si applica ai rapporti tra imputato e difensore, ma soltanto alla relazione tra giudice ed accusato (*X. v. Austria* (dec.), p. 68).

338. Non va taciuto, infine, che il diritto all'assistenza di un interprete è rinunciabile soltanto dall'accusato, non anche dal suo difensore (*Kamasinski v. Austria*, § 80).

#### **(B) Elementi “protetti” del processo penale**

339. L'art. 6 § 3 lett. e) garantisce il diritto all'assistenza gratuita di un interprete per la traduzione e l'interpretazione di tutti i documenti o le dichiarazioni rese nel procedimento che, per l'imputato, sia necessario comprendere o produrre nella lingua usata dalla corte; tanto, al fine di beneficiare di un equo processo (*Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany*, § 48; *Ucak v. the United Kingdom* (dec.); *Hermi v. Italy* [GC], § 69; *Lagerblom v. Sweden*, § 61).

340. L'art. 6 § 3 lett. e), quindi, non si applica soltanto alle dichiarazioni rese oralmente in dibattimento, ma anche a tutte le prove documentali ed alla fase pre-dibattimentale (*Kamasinski v. Austria*, § 74; *Hermi v. Italy* [GC], § 70).

341. Ad ogni modo, la portata della norma in parola non è così ampia da imporre la traduzione scritta di qualsiasi elemento probatorio o documento ufficiale del processo (*Kamasinski v. Austria*, § 74). Ad esempio, la mancata traduzione scritta di una sentenza non implica, di per sé, una violazione dell'art. 6 § 3 lett. e) (*Kamasinski v. Austria*, § 85). La lettera della norma, in effetti, si riferisce ad un “interprete” e non ad un “traduttore”. Ciò suggerisce quindi che l'assistenza orale al processo sia sufficiente a soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione (*Husain v. Italy* (dec.); *Hermi v. Italy* [GC], § 70).

342. In definitiva, l'assistenza di un interprete dovrebbe essere sufficiente a garantire la piena comprensione del processo ed un'adeguata difesa, in particolare, ponendo l'imputato in condizione di offrire alla corte domestica la propria versione dei fatti contestati (*Kamasinski v. Austria*, § 74; *Hermi v. Italy* [GC], § 70; *Güngör v. Germany* (dec.); *Protopapa v. Turkey*, § 80).

#### **(C) Assistenza gratuita**

343. L'obbligo di fornire gratuitamente l'assistenza di un interprete non dipende dalle condizioni economiche dell'imputato; i servizi di interpretariato sono invece parte delle

facilitazioni che lo Stato deve prevedere nell'organizzare il proprio sistema processuale penale. Ciò nonostante, qualora l'accusato stesso non si presenti all'udienza, questi potrà essere obbligato al pagamento dei compensi dell'interprete nominato allo scopo (*Fedele v. Germany* (dec.)).

344. I costi dell'interprete, di conseguenza, non potranno essere addebitati all'accusato (*Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany*, § 46). Interpretare l'art. 6 § 3 lett. e) nel senso che sia possibile addebitare tali costi in capo all'imputato poi condannato, significherebbe limitare la portata temporale del beneficio previsto dalla norma (*Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany*, § 42; *Işyar v. Bulgaria*, § 45; *Öztürk v. Germany*, § 58).

#### **(D) Requisiti e condizioni per l'interpretazione**

345. Non sarebbe appropriato prevedere condizioni dettagliate, ai sensi dell'art. 6 § 3 lett. e), circa i metodi con i quali l'interprete dovrebbe assistere l'accusato. L'interprete non è parte processuale ai sensi dell'art. 6, e non deve rispettare, di conseguenza, alcun requisito di imparzialità o indipendenza. L'assistenza offerta da questi deve consentire all'accusato di condurre la propria difesa in maniera effettiva; la condotta dell'interprete, ancora, non deve essere tale da influire negativamente sull'equità processuale (*Ucak v. the United Kingdom*).

#### **(E) Obblighi positivi**

346. La verifica della necessità dell'interpretazione è questione che il giudice deve dirimere in accordo con il ricorrente, specie laddove sia stato informato delle difficoltà incontrate dal difensore nel comunicare con l'imputato. Il Giudice deve assicurare che l'assenza di un interprete non pregiudichi la piena comprensione, da parte del ricorrente, di questioni di cruciale importanza (*Cuscani v. the United Kingdom*, § 38).

347. Sebbene l'esercizio effettivo della difesa sia questione riservata al difensore ed all'imputato (*Kamasinski v. Austria*, § 65, *Stanford v. the United Kingdom*, § 28), sono le corti domestiche a dover garantire, in ultima istanza, l'equità processuale – che comprende, tra gli altri aspetti, anche la traduzione e/o interpretazione per un imputato straniero (*Cuscani v. the United Kingdom*, § 39; *Hermi v. Italy* [GC], § 72; *Katritsch v. France*, § 44).

348. La comprensione della lingua usata è di fondamentale importanza; la Corte dovrà quindi esaminare la natura del reato contestato all'imputato nonché ogni comunicazione ad egli indirizzata dalle autorità nazionali, onde valutare se queste siano complesse al punto tale da richiedere una conoscenza dettagliata della lingua utilizzata dal tribunale (*Hermi v. Italy* [GC], § 71; *Katritsch v. France*, § 41; *Şaman v. Turkey*, § 30; *mutatis mutandis, Güngör v. Germany* (dec.)).

349. Nell'ottica di rendere i diritti garantiti dall'art. 6 § 3 lett. e) effettivi e pratici, l'obbligo incombente sulle autorità competenti non sarà limitato alla sola nomina di un interprete, ma potrebbe comprendere anche il controllo successivo sull'adeguatezza dell'assistenza da questi fornita (*Kamasinski v. Austria*, § 74; *Hermi v. Italy* [GC], § 70; *Protopapa v. Turkey*, § 80)

#### IV. EFFICACIA EXTRA TERRITORIALE DELL'ARTICOLO 6

350. La Convenzione non impone agli Stati l'obbligo di garantire gli standards di tutela di cui all'art. 6 anche in Stati o territori terzi (*Drozdz and Janousek v. France and Spain*, § 110). Le Alte Parti Contraenti, infatti, non hanno l'obbligo di verificare se il processo celebrato in uno stato terzo, ad esempio a seguito di estradizione, sia compatibile con i requisiti di cui all'art. 6.

##### (1) *Flagrante diniego di giustizia*

351. Secondo la giurisprudenza della Corte, tuttavia, potrebbe sorgere una questione rilevante *sub* art. 6 nel caso in cui, a seguito di una decisione di estradizione o espulsione, vi sia il rischio che il soggetto possa patire, nello stato richiedente, un processo evidentemente iniquo, e cioè un flagrante diniego di giustizia. Tale principio, dapprima affermato nel caso *Soering v. the United Kingdom* (§ 113) è stato poi confermato in numerosi casi successivi (see, for instance, *Mamatkulov and Askarov v. Turkey* [GC], §§ 90-91; *Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom*, § 149; *Ahorugeze v. Sweden*, § 115; *Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom*, § 258).

352. La locuzione “flagrante diniego di giustizia” è stata utilizzata quale sinonimo di processo manifestamente contrario al disposto dell'art. 6 ed a tutti i principi ivi previsti (v., *ex plurimis*, *Sejdovic v. Italy* [GC], § 84; *Stoichkov v. Bulgaria*, § 56; *Drozdz and Janousek v. France and Spain*, § 110). Sebbene non sia stato finora necessario meglio specificare tale nozione, la Corte ha nondimeno indicato che certi elementi di iniquità possono risolversi in “flagrante diniego di giustizia”. Fra questi sono inclusi:

- la condanna in contumacia senza alcuna possibilità di un riesame nel merito della vicenda (*Einhorn v. France* (dec.), § 33; *Sejdovic v. Italy* [GC], § 84; *Stoichkov v. Bulgaria*, § 56);
- un processo, sommario per natura, in totale spregio dei diritti della difesa (*Bader and Kanbor v. Sweden*, § 47);
- la detenzione cautelare, senza alcun accesso ad un tribunale indipendente ed imparziale per il riesame delle ragioni fondanti la carcerazione (*Al-Moayad v. Germany* (dec.), § 101);
- deliberato e sistematico diniego di accesso ad un difensore, specialmente per un soggetto detenuto in un paese straniero (*ibid.*);
- utilizzabilità di dichiarazioni accusatorie ottenute da un soggetto in violazione dell'art. 3 della Convenzione (*Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom*, § 267; *El Haski v. Belgium*, § 85).

353. Ci sono voluti oltre 20 anni dal caso *Soering* – e cioè, sino al 2012 nel caso *Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom*– perché la Corte, per la prima volta, ritenesse che un ordine di estradizione o di espulsione violasse, di fatto, l'art. 6. Ciò indica, come peraltro dimostrato dagli esempi citati al paragrafo precedente, che il vaglio relativo al “flagrante

diniego di giustizia”, è particolarmente stringente. Il concetto di flagrante diniego di giustizia va ben oltre le mere irregolarità o la mancanza di garanzie nel processo, difetti, questi, che pur potrebbero condurre ad una violazione dell’art. 6 se si verificassero negli Stati Contraenti. Per la sussistenza del flagrante diniego, in altre parole, è necessario che la violazione dei principi del giusto processo imposti dall’art. 6 sia così radicale da risolversi nel totale annichilimento della vera essenza dei diritti garantiti da tale articolo (*Ahorugeze v. Sweden*, § 115; *Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom*, § 260).

(2) Lo standard del “rischio concreto” e l’onere della prova

354. Nel valutare se un’extradizione o un’espulsione possano realizzare un flagrante diniego di giustizia, la Corte ha ritenuto di dover applicare lo stesso standard del “rischio concreto” - ed il relativo regime di onere della prova - che si applica nell’esame di tali questioni *sub* art. 3 della Convenzione. Di conseguenza, spetta al ricorrente addurre elementi in grado di dimostrare che vi siano fondate ragioni per ritenere che, se estradato o espulso, possa subire un flagrante diniego di giustizia. Qualora tali elementi siano effettivamente adottati, spetta agli Stati Contraenti dirimere ogni dubbio al riguardo (*Ahorugeze v. Sweden*, § 116; *Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom*, §§ 272-280; *El Haski v. Belgium*, § 86; *mutatis mutandis*, *Saadi v. Italy* [GC], § 129).

355. Al fine di determinare se il rischio di flagrante diniego di giustizia sia effettivamente sussistente, la corte dovrà esaminare le prevedibili conseguenze dell’extradizione, avendo riguardo alla situazione locale ed alle condizioni personali dell’extradando (*Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom*, § 125; *mutatis mutandis*, *Saadi v. Italy* [GC], § 130). L’esistenza del “rischio concreto” andrà valutata facendo riferimento, in primo luogo, alle circostanze che lo Stato Contraente conosceva – o che avrebbe dovuto conoscere – al momento dell’espulsione (*Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom*, § 125; *mutatis mutandis* *Saadi v. Italy* [GC], § 133). Nel caso in cui l’espulsione o l’extradizione sia già avvenuta al momento dell’esame del ricorso, alla Corte, in ogni caso, non sarà precluso l’esame di circostanze venute alla luce anche successivamente (*Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom*, § 149; *Mamatkulov and Askarov v. Turkey* [GC], § 69).

**ELENCO DELLE SENTENZE E DECISIONI CITATE**

La Corte pubblica le proprie sentenze e decisioni in Inglese e Francese, le due lingue ufficiali. I casi citati in questa guida sono linkati ai testi originali delle sentenze e delle decisioni. Queste, possono essere consultate tramite il database HUDOC disponibile all'indirizzo [www.echr.coe.int](http://www.echr.coe.int). HUDOC ospita inoltre le traduzioni di molti casi importanti in alcune delle lingue non ufficiali, e links a circa un centinaio di raccolte di giurisprudenza curate da terze parti.

*A. v. Austria* (dec.), no. 16266/90, 7 May 1990  
*A.L. v. Finland*, no. 23220/04, 27 January 2009  
*A.L. v. Germany*, no. 72758/01, 28 April 2005  
*A. Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy*, no. 43509/08, 27 September 2011\*  
*Abdoella v. the Netherlands*, 25 November 1992, Series A no. 248-A  
*Accardi and Others v. Italy* (dec.), no. 30598/02, ECHR 2005-II  
*Adiletta and Others v. Italy*, 19 February 1991, Series A no. 197-E  
*Adolf v. Austria*, no. 8269/78, 26 March 1982, series A no. 49  
*AGOSI v. the United Kingdom*, 24 October 1986, Series A no. 108  
*Ahorugeze v. Sweden*, no. 37075/09, 27 October 2011  
*Aigner v. Austria*, no. 28328/03, 10 May 2012  
*Air Canada v. the United Kingdom*, 5 May 1995, Series A no. 316-A  
*Akay v. Turkey* (dec.), no. 34501/97, 19 February 2002\*  
*Albert and Le Compte v. Belgium*, nos. 7299/75 and 7496/76, 10 February 1983, Series A no. 58  
*Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom* [GC] nos. 26766/05 and 22228/06, ECHR 2011  
*Al-Moayad v. Germany* (dec), no. 35865/03, 20 February 2007  
*Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom*, no. 61498/08, ECHR 2010  
*Ali v. Romania*, no. 20307/02, 9 November 2010  
*Alimena v. Italy*, 19 February 1991, Series A no. 195-D  
*Allan v. the United Kingdom*, no. 48539/99, ECHR 2002-IX  
*Allen v. the United Kingdom* [GC], no. 25424/09, ECHR 2013  
*Alenet de Ribemont v. France*, 10 February 1995, Series A no. 308  
*Arrigo and Vella v. Malta* (dec.), no. 6569/04, 10 May 2005  
*Artico v. Italy*, 13 May 1980, Series A no. 37  
*Assanidze v. Georgia* [GC], no. 71503/01, ECHR 2004-II  
*Averill v. the United Kingdom*, no. 36408/97, ECHR 2000-VI  
*B. v. Austria*, 28 March 1990, Series A no. 175  
*B. and P. v. the United Kingdom*, nos. 36337/97, 35974/97, ECHR 2001-III  
*Bacanu and SC R S.A. v. Romania*, no. 4411/04, 3 March 2009  
*Bäckström and Andersson v. Sweden* (dec.), no. 67930/01, 5 September 2006  
*Bader and Kanbor v. Sweden*, no. 13284/04, ECHR 2005-XI  
*Baggetta v. Italy*, 25 June 1987, Series A no. 119  
*Balsyte-Lideikiene v. Lithuania*, no. 72596/01, 4 November 2008  
*Bannikova v. Russia*, no. 18757/06, 4 November 2010  
*Barberà, Messegue and Jabardo v. Spain*, no. 10590/83, 6 December 1988, Series A no. 146  
*Baucher v. France*, no. 53640/00, 24 July 2007\*  
*Belashev v. Russia*, no. 28617/03, 4 December 2008  
*Belilos v. Switzerland*, no. 10328/83, 29 April 1988, Series A no. 132  
*Bellerín Lagares v. Spain* (dec.), no. 31548/02, 4 November 2003\*  
*Bendenoun v. France*, 12547/86, 24 February 1994, Series A no. 284



- Benham v. the United Kingdom*, 10 June 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-III
- Berlinski v. Poland*, nos. 27715/95 and 30209/96, 20 June 2002
- Bideault v. France* (dec.), no. 11261/84, Commission decision of 9 December 1987, DR 48, p. 232
- Birutis and Others v. Lithuania*, nos. 47698/99 and 48115/99, 28 March 2002
- Block v. Hungary*, no. 56282/09, 25 January 2011
- Bobek v. Poland*, no. 68761/01, 17 July 2007
- Bocos-Cuesta v. the Netherlands*, no. 54789/00, 10 November 2005
- Boddaert v. Belgium*, 12 October 1992, Series A no. 235-D
- Böhmer v. Germany*, no. 37568/97, 3 October 2002
- Boldea v. Romania*, no. 19997/02, 15 February 2007
- Bonev v. Bulgaria*, no. 60018/00, 8 June 2006
- Bonisch v. Austria*, 6 May 1985, Series A no. 92
- Bonzi v. Switzerland*, no. 7854/77, Commission decision of 12 July 1978, DR 12, p.188
- Boulois v. Luxembourg* [GC], no. 37575/04, 3 April 2012, ECHR 2012
- Borisova v. Bulgaria*, no. 56891/00, 21 December 2006
- Borgers v. Belgium*, 30 October 1991, Series A no. 214-B
- Brandstetter v. Austria*, 28 August 1991, Series A no. 211
- Brennan v. the United Kingdom*, no. 39846/98, ECHR 2001-X
- Bricmont v. Belgium*, no. 10857/84, 7 July 1989, Series A no. 158
- Brozicek v. Italy*, no. 10964/84, 19 December 1989, Series A no. 167
- Brusco v. France*, no. 1466/07, 14 October 2010
- Buijen v. Germany*, no. 27804/05, 1 April 2010
- Bulut v. Austria*, 22 February 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-II
- Burak Hun v. Turkey*, no. 17570/04, 15 December 2009
- Buscemi v. Italy*, no. 29569/95, ECHR 1999-VI
- Butkevicius v. Lithuania*, no. 48297/99, ECHR 2002-II (extracts)
- Bykov v. Russia* [GC], no. 4378/02, 10 March 2009
- Campbell and Fell v. the United Kingdom*, nos. 7819/77 and 7878/77, 28 June 1984, Series A no. 80
- C. v. Italy*, no. 10889/84, Commission decision of 11 May 1988, DR 56, p. 40
- C.G.P. v. the Netherlands*, no. 29835/96, Commission decision of 15 January 1997
- Calabrò v. Italy and Germany* (dec.), no. 59895/00, ECHR 2002-V
- Caldas Ramirez de Arrellano v. Spain* (dec.), no. 68874/01, ECHR 2003-I (extracts)
- Can v. Austria*, no. 9300/81, Commission's report of 12 July 1984, Series A no. 96
- Capeau v. Belgium*, no. 42914/98, ECHR 2005-I
- Casse v. Luxembourg*, no. 40327/02, 27 April 2006\*
- Castillo Algar v. Spain*, 28 October 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VIII
- Célice v. France*, no. 14166/09, 8 March 2012
- Chichlian and Ekindjian v. France*, no. 10959/84, Commission report of 16 March 1989, Series A no. 162-B\*
- Clarke v. United Kingdom* (dec.), no. 23695/02, 25 August 2005
- Clinique Mozart SARL v. France*, no. 46098/99, 8 June 2004
- Coëme and Others v. Belgium*, nos. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 and 33210/96, ECHR 2000-VII
- Collozza and Rubinat v. Italy*, no. 9024/80, Commission report of 5 May 1983, Series A no. 89
- Constantin and Stoian v. Romania*, nos. 23782/06 and 46629/06, 29 September 2009
- Cooper v. the United Kingdom* [GC], no. 48843/99, 16 December 2003
- Cornelis v. the Netherlands* (dec.), no. 994/03, ECHR 2004-V (extracts)
- Correia de Matos v. Portugal* (dec.), no. 48188/99, ECHR 2001-XII
- C. P. and Others v. France*, no. 36009/97, 1 August 2000\*
- Craxi v. Italy (no. 1)*, no. 34896/97, 5 December 2002\*



*Croissant v. Germany*, 25 September 1992, Series A no. 237-B  
*Cuscani v. the United Kingdom*, no. 32771/96, 24 September 2002  
*Czekalla v. Portugal*, no. 38830/97, ECHR 2002-VIII  
*D. v. Finland*, no. 30542/04, § 43, 7 July 2009  
*Daktaras v. Lithuania*, no. 42095/98, ECHR 2000-X  
*Daktaras v. Lithuania* (dec.), no. 42095/98, 11 January 2000  
*Dallos v. Hungary*, no. 29082/95, 1 March 2001, ECHR 2001-II  
*Damir Sibgatullin v. Russia*, no. 1413/05, 24 April 2012  
*Daud v. Portugal*, 21 April 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-II  
*Davran v. Turkey*, no. 18342/03, 3 November 2009  
*Dayanan v. Turkey*, no. 7377/03, 13 October 2009  
*De Cubber v. Belgium*, 26 October 1984, Series A no. 86  
*Delcourt v. Belgium*, 17 January 1970, Series A no. 11  
*Demicoli v. Malta*, no. 13057/87, 27 August 1991, Series A no. 210  
*Deweert v. Belgium*, no. 6903/75, 27 February 1980, Series A no. 35  
*De Salvador Torres v. Spain*, 24 October 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-V  
*Didu v. Romania*, no. 34814/02, 14 April 2009\*  
*Diriöz v. Turkey*, no. 38560/04, 31 May 2012  
*Dobbertin v. France*, 25 February 1993, Series A no. 256-D  
*Doorson v. the Netherlands*, no. 20524/92, 26 March 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-II  
*Dorokhov v. Russia*, no. 66802/01, 14 February 2008  
*Dorozhko and Pozharskiy v. Estonia*, nos. 14659/04 and 16855/04, 24 April 2008  
*Döry v. Sweden*, no. 28394/95, 12 November 2002  
*Dowsett v. the United Kingdom*, no. 39482/98, ECHR 2003-VII  
*Drassich v. Italy*, no. 25575/04, 11 December 2007\*  
*Drozd and Janousek v. France and Spain*, 26 June 1992, Series A no. 240  
*Dubus S.A. v. France*, no. 5242/04, 11 June 2009\*  
*Dzelili v. Germany* (dec.) no. 15065/05, 29 September 2009  
*Eckle v. Germany*, no.8130/78, 15 July 1982, series A no. 51  
*Edwards and Lewis v. the United Kingdom* [GC], nos. 39647/98, 40461/98, 27 October 2004, ECHR 2004-X  
*Einhorn v. France* (dec.), no. 71555/01, ECHR 2001-XI  
*El Haski v. Belgium*, no. 649/08, 25 September 2012  
*Enea v. Italy* [GC], no. 74912/01, ECHR 2009  
*Engel and Others v. the Netherlands*, nos. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 and 5370/72, 8 June 1976, Series A no. 22  
*Erdogan v. Turkey*, no. 14723/89, Commission decision of 9 July 1992, DR 73, p. 81  
*Ergin v. Turkey* (no. 6), no. 47533/99, ECHR 2006-VI (extracts)  
*Eurofinacom v. France* (dec.), no. 58753/00, ECHR 2004-VII  
*Ezeh and Connors v. the United Kingdom* [GC], nos. 39665/98 and 40086/98, 9 October 2003, ECHR 2003-X  
*F. and M. v. Finland*, no. 22508/02, 17 July 2007  
*Falk v. the Netherlands* (dec.), no. 66273/01, ECHR 2004-XI  
*Fatullayev v. Azerbaijan*, no. 40984/07, 22 April 2010  
*Fazliyev v. Bulgaria*, no. 40908/05, 16 April 2013  
*Fedele v. Germany* (dec.), no. 11311/84, 9 December 1987  
*Fejde v. Sweden*, 29 October 1991, Series A no. 212-C  
*Ferrantelli and Santangelo v. Italy*, 7 August 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-III  
*Fey v. Austria*, 24 February 1993, Series A no. 255-A  
*Filippini v. San Marino* (dec.), no. 10526/02, 28 August 2003\*

*Findlay v. the United Kingdom*, 25 February 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-I  
*Fischer v. Austria* (dec.), no. 27569/02, ECHR 2003-VI  
*Foucher v. France*, 18 March 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-II  
*Fruni v. Slovakia*, no. 8014/07, 21 June 2011  
*Funke v. France*, 25 February 1993, Series A no. 256-A  
*G.B. v. France*, no. 44069/98, ECHR 2001-X  
*Gabrielyan v. Armenia*, no. 8088/05, 10 April 2012  
*Gäfgen v. Germany* [GC], no. 22978/05, ECHR 2010  
*Galstyan v. Armenia*, no. 26986/03, 15 November 2007  
*Garycki v. Poland*, no. 14348/02, 6 February 2007  
*Gast and Popp v. Germany*, no. 29357/95, ECHR 2000-II  
*Geerings v. the Netherlands*, no. 30810/03, ECHR 2007-III  
*Giosakis v. Greece (no. 3)*, no. 5689/08, 3 May 2011\*  
*Goddi v. Italy*, no. 8966/80, 9 April 1984, Series A no. 76  
*Goktepe v. Belgium*, no. 50372/99, 2 June 2005\*  
*Gorgiladze v. Georgia*, no. 4313/04, 20 October 2009\*  
*Gossa v. Poland*, no. 47986/99, 9 January 2007  
*Gómez de Liaño y Botella v. Spain*, no. 21369/04, 22 July 2008\*  
*Gradinger v. Austria*, 23 October 1995, Series A no. 328-C  
*Granger v. the United Kingdom*, 28 March 1990, Series A no. 174  
*Graviano v. Italy*, no. 10075/02, 10 February 2005\*  
*Grayson and Barnham v. the United Kingdom*, nos. 19955/05 and 15085/06, 23 September 2008  
*Gregačević v. Croatia*, no. 58331/09, 10 July 2012  
*Grievés v. the United Kingdom* [GC], no. 57067/00, ECHR 2003-XII (extracts)  
*Guérin v. France*, 29 July 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-V  
*Guisset v. France*, no. 33933/96, ECHR 2000-IX  
*Güngör v. Germany* (dec.), no. 31540/96, 24 January 2002\*  
*Gurguchiani v. Spain*, no. 16012/06, 15 December 2009  
*Haas v. Germany* (dec.), no. 73047/01, 17 November 2005  
*Hadjianastassiou v. Greece*, no. 12945/87, 16 December 1992, Series A no. 252  
*Hamer v. Belgium*, no. 21861/03, ECHR 2007-V (extracts)  
*Hanif and Khan v. the United Kingdom*, nos. 52999/08 and 61779/08, 20 December 2011  
*Harabin v. Slovakia*, no. 58688/11, 20 November 2012  
*Harutyunyan v. Armenia*, no. 36549/03, ECHR 2007-III  
*Hauschildt v. Denmark*, 24 May 1989, Series A no. 154  
*Heaney and McGuinness v. Ireland*, no. 34720/97, ECHR 2000-XII  
*Heglas v. the Czech Republic*, no. 5935/02, 1 March 2007  
*Henryk Urban and Ryszard Urban v. Poland*, no. 23614/08, 30 November 2010  
*Hermi v. Italy* [GC], no. 18114/02, ECHR 2006-XII  
*Holm v. Sweden*, 25 November 1993, Series A no. 279-A  
*Hümmer v. Germany*, no. 26171/07, 19 July 2012  
*Husain v. Italy* (dec.), no. 18913/03, ECHR 2005-III  
*Hüseyin Turan v. Turkey*, no. 11529/02, 4 March 2008  
*Huseyn and Others v. Azerbaijan*, nos. 35485/05, 45553/05, 35680/05 and 36085/05, 26 July 2011  
*I.A. v. France*, 23 September 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VII  
*I.H. and Others v. Austria*, no. 42780/98, 20 April 2006  
*Iglin v. Ukraine*, no. 39908/05, 12 January 2012  
*Imbrioscia v. Switzerland*, 24 November 1993, Series A no. 275  
*Incal v. Turkey*, 9 June 1998, *Reports* 1998-IV  
*Ibrahim Ülger v. Turkey*, no. 57250/00, 29 July 2004\*  
*Ireland v. the United Kingdom*, 18 January 1978, Series A no. 25

*Ismoilov and Others v. Russia*, no. 2947/06, 24 April 2008  
*Işyar v. Bulgaria*, no. 391/03, 20 November 2008  
*Jalloh v. Germany* [GC], no. 54810/00, ECHR 2006-IX  
*Janosevic v. Sweden*, no. 34619/97, ECHR 2002-VII  
*Jasper v. the United Kingdom* [GC], no. 27052/95, 16 February 2000  
*John Murray v. the United Kingdom*, 8 February 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-I  
*Jorgić v. Germany*, no. 74613/01, 12 July 2007, ECHR 2007-III  
*Jossemaume v. France*, no. 39243/10, 8 March 2012  
*Judge v. the United Kingdom* (dec.), no. 35863/10, 8 February 2011  
*Juha Nuutinen v. Finland*, no. 45830/99, 24 April 2007  
*Jussila v. Finland* [GC], no. 73053/01, 23 November 2006, ECHR 2006-XIV  
*K. v. France*, no. 10210/82, Commission decision of 7 December 1983, DR 35, p. 203 *Kamasinski v. Austria*, no. 9783/82, 19 December 1989, Series A no. 168  
*Karpenko v. Russia*, no. 5605/04, 13 March 2012  
*Kaste and Mathisen v. Norway*, nos. 18885/04, 21166/04, 9 November 2006, ECHR 2006-XIII  
*Kart v. Turkey* [GC], no. 8917/05, ECHR 2009 (extracts)  
*Katrtsch v. France*, no. 22575/08, 4 November 2010  
*Khalfaoui v. France*, no. 34791/97, ECHR 1999-IX  
*Khan v. the United Kingdom*, no. 35394/97, ECHR 2000-V  
*Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia*, nos. 11082/06 and 13772/05, 25 July 2013  
*Khudobin v. Russia*, no. 59696/00, ECHR 2006-XII (extracts)  
*Khuzhin and Others v. Russia*, no. 13470/02, 23 October 2008  
*Klimentyev v. Russia*, no. 46503/99, 16 November 2006  
*Klouvi v. France*, no. 30754/03, 30 June 2011\*  
*Kok v. the Netherlands* (dec.), no. 43149/98, ECHR 2000-VI  
*König v. Germany*, no. 6232/73, 28 June 1978, Series A no. 27  
*Konstantin Markin v. Russia* [GC], no. 30078/06, ECHR 2012 (extracts)  
*Konstas v. Greece*, no. 53466/07, 24 May 2011  
*Kontalexis v. Greece*, no. 59000/08, 31 May 2011\*  
*Kostovski v. the Netherlands*, 20 November 1989, Series A no. 166  
*Krasniki v. the Czech Republic*, no. 51277/99, 28 February 2006)  
*Kremzow v. Austria*, 21 September 1993, Series A no. 268-B  
*Krestovskiy v. Russia*, no. 14040/03, 28 October 2010  
*Kriegisch v. Germany* (dec.), no. 21698/06, 23 November 2010  
*Kröcher and Möller v. Switzerland*, no. 8463/78, Commission decision of 9 July 1981, DR 26  
*Krombach v. France*, no. 29731/96, ECHR 2001-II  
*Kulikowski v. Poland*, no. 18353/03, 19 May 2009  
*Kuopila v. Finland*, no. 27752/95, 27 April 2000  
*Kuzmin v. Russia*, no. 58939/00, 18 March 2010\*  
*Kyprianou v. Cyprus* [GC], no. 73797/01, ECHR 2005-XIII  
*Labergere v. France*, no. 16846/02, 26 September 2006  
*Lacadena Calero v. Spain*, no. 23002/07, 22 November 2011\*  
*Lagerblom v. Sweden*, no. 26891/95, 14 January 2003  
*Lanz v. Austria*, no. 24430/94, 31 January 2002  
*Lauko v. Slovakia*, 2 September 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VI  
*Lavents v. Latvia*, no. 58442/00, 28 November 2002  
*Legillon v. France*, no. 53406/10, 10 January 2013  
*Lilly v. France* (dec.), no 53892/00, 3 December 2002\*  
*Löffler v. Austria*, no. 30546/96, 3 October 2000  
*Lucà v. Italy*, no. 33354/96, ECHR 2001-II  
*Luedicke, Belkacem and Koç v. Germany*, 28 November 1978, Series A no. 29

*Lundkvist v. Sweden* (dec.), no. 48518/99, ECHR 2003-XI  
*Lutz v. Germany*, no. 9912/82, 25 August 1987, Series A no. 123  
*Maaouia v. France* [GC], no. 39652/98, ECHR 2000-X  
*Magee v. the United Kingdom*, no. 28135/95, ECHR 2000-VI  
*Makhfi v. France*, no. 59335/00, 19 October 2004\*  
*Malige v. France*, 23 September 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VII  
*Malininas v. Lithuania*, no. 10071/04, 1 July 2008  
*Mamatkulov and Askarov v. Turkey* [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, ECHR 2005-I  
*Marpa Zeeland B.V. and Metal Welding B.V. v. the Netherlands*, no. 46300/99, ECHR 2004-X (extracts)  
*Martin v. the United Kingdom*, no. 40426/98, 24 October 2006  
*Martinie v. France* [GC], no. 58675/00, ECHR 2006-VI  
*Matijsevic v. Serbia*, no. 23037/04, 19 September 2006  
*Mattick v. Germany* (dec.), no. 62116/00, ECHR 2005-VII  
*Mattoccia v. Italy*, no. 23969/94, ECHR 2000-IX  
*Matyjek v. Poland*, no. 38184/03, 24 April 2007  
*Mayzit v. Russia*, no. 63378/00, 20 January 2005  
*McFarlane v. Ireland* [GC], no. 31333/06, 10 September 2010  
*Meftah and Others v. France* [GC], nos. 32911/96, 35237/97 and 34595/97, ECHR 2002-VII  
*Melin v. France*, 22 June 1993, Series A no. 261-A  
*Micallef v. Malta* [GC], no. 17056/06, ECHR 2009  
*Mieg de Boofzheim v. France* (dec.), no. 52938/99, ECHR 2002-X  
*Mika v. Sweden* (dec.), no. 31243/06, 27 January 2009  
*Milasi v. Italy*, 25 June 1987, Series A no. 119  
*Milinenė v. Lithuania*, no. 74355/01, 24 June 2008  
*Miller and Others v. the United Kingdom*, nos. 45825/99, 45826/99 and 45827/99, 26 October 2004  
*Miminoshvili v. Russia*, no. 20197/03, 28 June 2011  
*Minelli v. Switzerland*, no. 8660/79, 25 March 1983, Series A no. 62  
*Mircea v. Romania*, no. 41250/02, 29 March 2007\*  
*Mirilashvili v. Russia*, no. 6293/04, 11 December 2008  
*Monedero Angora v. Spain* (dec.), no. 41138/05, ECHR 2008  
*Monnell and Morris v. United Kingdom*, nos. 9562/81 and 9818/82, 2 March 1987  
*Montcornet de Caumont v. France*, (dec.), no. 59290/00, ECHR 2003-VII  
*Montera v. Italy* (dec.), no. 64713/01, 9 July 2002\*  
*Moiseyev v. Russia*, no. 62936/00, 9 October 2008  
*Mouillet v. France*, (dec.), no. 27521/04, 13 September 2007  
*Meznaric v. Croatia*, no. 71615/01, 15 July 2005  
*Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) (No. 1) v. the United Kingdom* (dec.), no. 31411/07, 18 January 2011  
*Natunen v. Finland*, no. 21022/04, 31 March 2009  
*Navone and Others v. Monaco*, nos. 62880/11, 62892/11 and 62899/11, 24 October 2013  
*Nerattini v. Greece*, no. 43529/07, 18 December 2008  
*Nešřák v. Slovakia*, no. 65559/01, 27 February 2007  
*Neumeister v. Austria*, 27 June 1968, Series A no. 8  
*Nicoleta Gheorghe v. Romania*, no. 23470/05, 3 April 2012  
*Ninn-Hansen v. Denmark* (dec.), no. 28972/75, ECHR 1999-V  
*Nortier v. the Netherlands*, 24 August 1993, Series A no. 267  
*Nurmagomedov v. Russia*, no. 30138/02, 7 June 2007  
*O. v. Norway*, no. 29327/95, ECHR 2003-II  
*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia*, no. 14902/04, 20 September 2011  
*Oberschlick v. Austria (no. 1)*, 23 May 1991, Series A no. 204



*Öcalan v. Turkey* [GC], no. 46221/99, ECHR 2005-IV  
*Öcalan v. Turkey* (dec.), no. 5980/07, 6 July 2010  
*O'Halloran and Francis v. the United Kingdom* [GC], nos. 15809/02 and 25624/02, ECHR 2007-VIII  
*Omar v. France*, 29 July 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-V  
*Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom*, no. 8139/09, ECHR 2012  
*Öztürk v. Germany*, no. 8544/79, 21 February 1984, Series A no. 73  
*P.G. and J.H. v. the United Kingdom*, no. 44787/98, ECHR 2001-IX  
*P.S. v. Germany*, no. 33900/96, 20 December 2001  
*Padin Gestoso v. Spain* (dec.), no. 39519/98, ECHR 1999-II (extracts)  
*Padovani v. Italy*, 26 February 1993, Series A no. 257-B  
*Pakelli v. Germany*, no. 8398/78, Commission's report of 12 December 1981  
*Paksas v. Lithuania* [GC], no. 34932/04, ECHR 2011 (extracts)  
*Pandjikidze and Others v. Georgia*, no. 30323/02, 27 October 2009  
*Pandy v. Belgium*, no. 13583/02, 21 September 2006\*  
*Papon v. France* (dec.), no. 54210/00, ECHR 2001-XII  
*Papon v. France (no. 2)*, no. 54210/00, ECHR 2002-VII  
*Paraponiaris v. Greece*, no. 42132/06, 25 September 2008\*  
*Parlov-Tkalcic v. Croatia*, no. 24810/06, 22 December 2009  
*Pedersen and Baadsgaard v. Denmark*, no. 49017/99, 19 June 2003  
*Pélissier and Sassi v. France* [GC], no. 25444/94, ECHR 1999-II  
*Pelladoah v. the Netherlands*, 22 September 1994, Series A no. 297-B  
*Pello v. Estonia*, no. 11423/03, 12 April 2007  
*Penev v. Bulgaria*, no. 20494/04, 7 January 2010  
*Peñañiel Salgado v. Spain* (dec.), no. 65964/01, 16 April 2002\*  
*Perna v. Italy* [GC], no. 48898/99, ECHR 2003-V  
*Pescador Valero v. Spain*, no. 62435/00, ECHR 2003-VII  
*Petyo Petkov v. Bulgaria*, no. 32130/03, 7 January 2010\*  
*Pfeifer and Plankl v. Austria*, 25 February 1992, Series A no. 227  
*Pham Hoang v. France*, 25 September 1992, Series A no. 243  
*Phillips v. the United Kingdom*, no. 41087/98, ECHR 2001-VII  
*Pierre-Bloch v. France*, 21 October 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VI  
*Piersack v. Belgium*, 1 October 1982, Series A no. 53  
*Pishchalnikov v. Russia*, no. 7025/04, 24 September 2009  
*Planka v. Austria*, no. 25852/94, Commission decision of 15 May 1996  
*Poitrimol v. France*, 23 November 1993, Series A no. 277-A  
*Polyakov v. Russia*, no. 77018/01, 29 January 2009  
*Poncelet v. Belgium*, no. 44418/07, 30 March 2010\*  
*Popov v. Russia*, no. 26853/04, 13 July 2006  
*Popovici v. Moldova*, nos. 289/04 and 41194/04, 27 November 2007  
*Poppe v. the Netherlands*, no. 32271/04, 24 March 2009  
*Posokhov v. Russia*, no. 63486/00, 04 March 2003, ECHR 2003-IV  
*Previti v. Italy* (dec.) no. 45291/06, 8 December 2009\*  
*Priebke v. Italy* (dec.), no. 48799/99, 5 April 2001\*  
*Protopapa v. Turkey*, no. 16084/90, 24 February 2009  
*Pullar v. the United Kingdom*, 10 June 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-III  
*Putz v. Austria*, 22 February 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-I  
*Quaranta v. Switzerland*, 24 May 1991, Series A no. 205  
*R. v. Belgium*, no. 15957/90, Commission decision of 30 March 1992, DR 72  
*R. v. United Kingdom* (dec.), no. 33506/05 4 January 2007  
*Radio France and Others v. France*, no. 53984/00, ECHR 2004-II

*Raimondo v. Italy*, 22 February 1994, Series A no. 281-A  
*Ramanauskas v. Lithuania* [GC], no. 74420/01, ECHR 2008  
*Rasmussen v. Poland*, no. 38886/05, 28 April 2009  
*Ravnsborg v. Sweden*, 23 March 1994, Series A no. 283-B  
*Raza v. Bulgaria*, no. 31465/08, 11 February 2010  
*Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey* (dec.), nos. 41340/98 and 41342-44/98, 3 October 2000\*  
*Reinhardt and Slimane-Käid v. France*, 31 March 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-II  
*Richert v. Poland*, no. 54809/07, 25 October 2011  
*Riepan v. Austria*, no. 35115/97, ECHR 2000-XII  
*Ringeisen v. Austria*, no. 2614/65, 16 July 1971, Series A no. 13  
*Ringvold v. Norway*, no. 34964/97, ECHR 2003-II  
*Rouille v. France*, no. 50268/99, 6 January 2004  
*Rowe and Davis v. the United Kingdom* [GC], no. 28901/95, ECHR 2000-II  
*Ruiz Torija v. Spain*, 9 December 1994, Series A no. 303-A  
*Rupa v. Romania (no. 1)*, no. 58478/00, 16 December 2008\*  
*Rushiti v. Austria*, no. 28389/95, 21 March 2000  
*S. v. Switzerland*, 28 November 1991, Series A no. 220  
*S.N. v. Sweden*, no. 34209/96, ECHR 2002-V  
*Saadi v. Italy* [GC], no. 37201/06, ECHR 2008  
*Saccoccia v Austria* (dec.), no 69917/01, 5 July 2007  
*Sadak and Others v. Turkey (no. 1)*, nos. 29900/96, 29901/96, 29902/96 and 29903/96, ECHR 2001-VIII  
*Şahiner v. Turkey*, no. 29279/95, 25 September 2001  
*Sainte-Marie v. France*, 16 December 1992, Series A no. 253-A  
*Saknovskiy v. Russia* [GC], no. 21272/03, 2 November 2010  
*Salabiaku v. France*, no. 10519/83, 7 October 1988, Series A no. 141-A  
*Salduz v. Turkey* [GC], no. 36391/02, ECHR 2008  
*Şaman v. Turkey*, no. 35292/05, 5 April 2011  
*Sapunarescu v. Germany* (dec.), no. 22007/03, 11 September 2006  
*Saric v. Denmark* (dec.), no. 31913/96, 2 February 1999  
*Saunders v. the United Kingdom*, 17 December 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-VI  
*Schenk v. Switzerland*, 12 July 1988, Series A no. 140  
*Scheper v. the Netherlands* (dec.), no. 39209/02, 5 April 2005  
*Schmautzer v. Austria*, 23 October 1995, Series A no. 328-A  
*Schneider v. France* (dec.), no. 49852/06, 30 June 2009\*  
*Schwarzenberger v. Germany*, no. 75737/01, 10 August 2006  
*Sejdovic v. Italy* [GC] no. 56581/00, ECHR 2006-II  
*Sekanina v. Austria*, no. 13126/87, 25 August 1993, Series A no. 266-A  
*Seleznev v. Russia*, no. 15591/03, 26 June 2008  
*Seliwiak v. Poland*, no. 3818/04, 21 July 2009  
*Sequeira v. Portugal* (dec.), no. 73557/01, ECHR 2003-VI  
*Shannon v. the United Kingdom* (dec.), no. 67537/01, ECHR 2004-IV  
*Sibgatullin v. Russia*, no. 32165/02, 23 April 2009  
*Sidabras and Diautas v. Lithuania*, (dec.), nos. 55480/00 and 59330/00, 1 July 2003  
*Silickienė v. Lithuania*, no. 20496/02, 10 April 2012  
*Sipavičius v. Lithuania*, no. 49093/99, 21 February 2002  
*Soering v. the United Kingdom*, 7 July 1989, Series A no. 161  
*Solakov v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia*, no. 47023/99, 31 October 2001, ECHR 2001 - X



*Sofri and Others v. Italy* (dec.), no. 37235/97, ECHR 2003-VIII  
*Stanford v. the United Kingdom*, no. 16757/90, 23 February 1994, Series A no. 282-A  
*Stitic v. Croatia*, no. 29660/03, 8 November 2007  
*Stoichkov v. Bulgaria*, no. 9808/02, 24 March 2005  
*Stojkovic v. France and Belgium*, no. 25303/08, 27 October 2011  
*Stow and Gai v. Portugal* (dec.), no. 18306/04, 4 October 2005\*  
*Suhadolc v. Slovenia* (dec.), no. 57655/08, 17 May 2011  
*Suküt v. Turkey*, (dec.), no. 59773/00, 11 September 2007  
*Sutter v. Switzerland*, no. 8209/78, 22 February 1984  
*Szabó v. Sweden* (dec.), no. 28578/03, 27 June 2006  
*Tabaï v. France* (dec.), no. 73805/01, 17 February 2004\*  
*Tarău v. Romania*, no. 3584/02, 24 February 2009\*  
*Taxquet v. Belgium* [GC], no. 926/05, ECHR 2010  
*Teixeira de Castro v. Portugal*, 9 June 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-IV  
*Telfner v. Austria*, no. 33501/96, 20 March 2001  
*Thomann v. Switzerland*, 10 June 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-III  
*Thomas v. United Kingdom* (dec.), no. 19354/02, 10 May 2005  
*Tierce and Others v. San Marino*, nos. 24954/94, 24971/94 and 24972/94, ECHR 2000-IX  
*Tirado Ortiz and Lozano Martin v. Spain* (dec.), no. 43486/98, ECHR 1999-V  
*Toeva v. Bulgaria* (dec.), no. 53329/99, 9 September 2004  
*Topic v. Croatia*, no. 51355/10, 10 October 2013  
*Trepashkin v. Russia (no. 2)*, no. 14248/05, 16 December 2010  
*Trofimov v. Russia*, no. 1111/02, 4 December 2008  
*Twalib v. Greece*, 9 June 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-IV  
*Ubach Mortes v. Andorra* (dec.), no. 46253/99, ECHR 2000-V  
*Ucak v. the United Kingdom* (dec.), no. 44234/98, 24 January 2002  
*V. v. Finland*, no. 40412/98, 24 April 2007  
*V. v. the United Kingdom* [GC], no. 24888/94, ECHR 1999-IX  
*Vacher v. France*, 17 December 1996, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-VI  
*Van de Hurk v. the Netherlands*, 19 April 1994, Series A no. 288  
*Van Geyselhem v. Belgium* [GC], no. 26103/95, ECHR 1999-I  
*Van Mechelen and Others v. the Netherlands*, 23 April 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-III  
*Vanyan v. Russia*, no. 53203/99, 15 December 2005  
*Vaudelle v. France*, no. 35683/97, ECHR 2001-I  
*Vayıç v. Turkey*, no. 18078/02, ECHR 2006-VIII (extracts)  
*Vera Fernández-Huidobro v. Spain*, no. 74181/01, 6 January 2010  
*Veselov and Others v. Russia*, nos. 23200/10, 24009/07 and 556/10, 11 September 2012  
*Vidal v. Belgium*, no. 12351/86, 22 April 1992, Series A no. 235-B  
*Vidgen v. the Netherlands*, no. 29353/06, 10 July 2012  
*Vioel Burzo v. Romania*, nos. 75109/01, 12639/02, 30 June 2009\*  
*Visser v. the Netherlands*, no. 26668/95, 14 February 2002  
*Vladimir Romanov v. Russia*, no. 41461/02, 24 July 2008  
*Vronchenko v. Estonia*, no. 59632/09, 18 July 2013  
*W.S. v. Poland*, no. 21508/02, 19 June 2007  
*Walchli v. France*, no. 35787/03, 26 July 2007\*  
*Welke and Białek v. Poland*, no. 15924/05, 1 March 2011  
*Wemhoff v. Germany*, 27 June 1968, Series A no. 7  
*Wierzbicki v. Poland*, no. 24541/94, 18 June 2002  
*Włoch v. Poland* (dec.), no. 27785/95, 30 March 2000  
*X. v. Austria*, no. 6185/73, Commission decision of 29 May 1975, DR 2, pp. 68 and 70

*X. v. Belgium*, no. 7628/73, Commission decision of 9 May 1977, DR 9, p. 169  
*Y v. Norway*, no. 56568/00, ECHR 2003-II (extracts)  
*Y.B. and Others v. Turkey*, nos. 48173/99 and 48319/99, 28 October 2004\*  
*Zagaria v. Italy*, no. 58295/00, 27 November 2007\*  
*Zana v. Turkey*, 25 November 1997, *Reports of Judgments and Decisions* 1997-VII  
*Zarouali v. Belgium*, no. 20664/92, Commission decision of 29 June 1994, DR 78  
*Zdravko Stanev v. Bulgaria*, no. 32238/04, 6 November 2012  
*Zhuk v. Ukraine*, no. 45783/05, 21 October 2010  
*Zhupnik v. Ukraine*, no. 20792/05, 9 December 2010  
*Zollmann v. the United Kingdom* (dec.), no. 62902/00, ECHR 2003-XII  
*Zoon v. the Netherlands*, no. 29202/95, ECHR 2000-XII

\**disponibile solo in francese*